



UNIPOL KM&SERVIZI FLOTTE

Autocarri e altri veicoli

**Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli
e altre garanzie**

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO R.C. AUTO (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie Autocarri e altri veicoli

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "Unipol Km&Servizi Flotte Autocarri ed altri veicoli"

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero n. 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private degli autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici e ad uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e ad uso speciale, macchine agricole semoventi e trainate, quadricicli e ciclomotori trasporto cose, ciclomotori ad uso speciale, rimorchi e semirimorchi e Targhe prova.



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto "massimale").

Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 (Autobus 30.000.000) per danni alle persone ed € 1.300.000 (Autobus 2.000.000) per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

- ✓ a terzi dalla circolazione del veicolo;
- ✓ ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita/discesa dal veicolo eseguite con mezzi meccanici;
- ✓ a terzi dai trasportati durante la circolazione (RC trasportati);
- ✓ dal traino di carrelli appendice e di rimorchi agricoli fino a q.li 15;
- ✓ alla sede stradale;
- ✓ per responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni (veicolo adibito scuola guida);
- ✓ a cose portate dai terzi trasportati;
- ✓ per i rimorchi agganciati alla motrice di proprietà di terzi per i sinistri provocati nei territori della Germania, Spagna, Grecia e Francia;
- ✓ per gli Autocaravan per il sovrappeso del veicolo, purché il peso dello stesso non superi più del 20% quanto riportato dalla carta di circolazione o, ove previsto, dal Documento Unico;
- ✓ per i trasporti eccezionali ai sensi dell'articolo 10 del Nuovo Codice della Strada.

Garanzie Opzionali (per dettagli vedasi il DIP Aggiuntivo):

Condizioni aggiuntive Rca Plus. Garanzie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.): Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko, Garanzie accessorie, Cristalli; Danni alle merci trasportate; Assistenza Stradale; Infortuni del Conducente; Tutela Legale; Recupero Unibox o Unicam. Opzioni tariffarie: "Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio".



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose

Non sono inoltre assicurate le seguenti tipologie di rischio:

- ✗ danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ✗ dolo del conducente;



Ci sono limiti di copertura?

Unipol, in particolare per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- ! veicolo non in regola con la revisione periodica;
- ! danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate;
- ! veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata o se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
- ! veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non è guidato dal Proprietario/Locatario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale;
- ! veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. n. 474 del 24.11.2001 sulla circolazione di prova dei veicoli) che disciplinano l'utilizzo della targa prova o qualora la circolazione avvenga all'estero in uno Stato con cui l'Italia non ha sottoscritto l'accordo di reciprocità.

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale), minimi non indennizzabili (espressi in cifra fissa), franchigie (esprese in cifra fissa) e rivalse (esprese in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle Condizioni di Assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione R.C.A. e l'Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) valgono in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea nonché nel territorio di Andorra, Bosnia Erzegovina, Islanda, Israele, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera. L'Assicurazione copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate; tali Stati corrispondono ad Azerbaijan, Moldavia, Repubblica Nord Macedonia, Tunisia, Turchia e Ucraina.
- ✓ L'Assicurazione Infortuni del Conducente vale in tutto il mondo, ad esclusione delle prestazioni erogate da UniSalute valide esclusivamente in Italia.
- ✓ L'Assicurazione Assistenza Stradale 'Medium' e 'Completa' opera in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione Europea e di Andorra, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, Israele, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.
- ✓ L'Assicurazione Tutela Legale opera in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione Europea e di Andorra, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, Israele, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina. L'Assicurazione Tutela Legale "Plus" opera in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare tempestivamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e, in relazione all'assicurazione R.C.A. l'esercizio, da parte di Unipol, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, in relazione alle Garanzie Opzionali la perdita totale o parziale del diritto. In caso di sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

Il Premio, o la prima rata di questo, calcolato in via provvisoria in funzione dei Veicoli al momento assicurati, viene pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Premesso che il Premio è indivisibile, è possibile richiedere il pagamento frazionato in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali con una maggiorazione rispettivamente del 3,6%, 4,3% e 5,1%. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite con il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Per la "regolazione premio", calcolata in funzione dei veicoli inclusi o esclusi in corso d'anno, è possibile scegliere tra due modalità di pagamento: "a regolazione", ovvero entro il 15° giorno dalla data della comunicazione di Unipol al Contraente o "a variazione", in occasione di ogni singola nuova inclusione, esclusione o sostituzione di Veicolo.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto e può essere effettuato tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure a Unipol;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure Unipol;
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno qualora la polizza preveda il frazionamento, se le rate di premio non vengono pagate alle scadenze pattuite, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

L'Assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie Autocarri e altri veicoli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Unipol Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: Unipol Km&Servizi Flotte Autocarri e altri veicoli - Data: 01/06/2025

Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it, PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO



Che cosa è assicurato?

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

OPZIONE CON SCONTO SUL PREMIO R.C.A. - Riparazione Diretta R.C.A.: Sezione 2, pag. 35, Art. 2.15.1 **Tecnologia:** Sezione 7, pag. 94, Artt. 7.1 e 7.2 **OPZIONE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO - R.C.A PLUS:** Sezione 2, pag. 26, Art. 2.8.

GARANZIE OPZIONALI: INCENDIO - Formula Base: Sezione 3, pag. 37, Art. 3.4.1 - **Formula Compact:** Sezione 3, pag. 37, Art. 3.4.4 **FURTO e RAPINA - Formula Base:** Sezione 3, pag. 38, Art. 3.5.1 - **Formula Compact:** Sezione 3, pag. 39, Art. 3.5.4 - **Formula Plus:** Sezione 3, pag. 39, Artt. 3.5.5 e 3.5.6 **EVENTI NATURALI:** Sezione 3, pag. 41, Artt. 3.6.1.1 e 3.6.1.2 - **EVENTI SOCIOPOLITICI:** Sezione 3, pag. 42, Art. 3.7.1 **COLLISIONE:** Sezione 3, pag. 42, Art. 3.8.1 **KASKO:** Sezione 3, pag. 44, Art. 3.9.1 **R.C.A. "EXTRA":** Sezione 3, pag. 46, Art. 3.10.1 **C.V.T. "EXTRA":** Sezione 3, pag. 47, Art. 3.10.2 **PROTEZIONE RICARICA:** Sezione 3, pag. 50, Art. 3.10.3 **GARANZIA EXTRA ASSISTENZA A RIMBORSO:** Sezione 3, pag. 51, Art. 3.10.4 **CRISTALLI:** Sezione 3, pag. 53, Art. 3.11.1 **DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE - Formula Base:** Sezione 3, pag. 55, Art. 3.12.1 - **Formula Plus:** Sezione 3, pag. 57, Art. 3.12.5 **ASSISTENZA STRADALE "MEDIUM":** Sezione 4, pag. 67, Art. 4.1.8 **ASSISTENZA STRADALE "COMPLETA":** Sezione 4, pag. 70, Art. 4.1.9 **ASSISTENZA STRADALE EXTRA RIMORCHIO:** Sezione 4, pag. 75, Art. 4.1.10 **INFORTUNI DEL CONDUCENTE - Formula Base:** Sezione 5, pag. 79, Artt. 5.1 e 5.1.1 - **Formula Compact:** Sezione 5, pag. 84, Art. 5.6 - **Formula Plus:** Sezione 5, pag. 82, Art. 5.5 **TUTELA LEGALE - Formula Base:** Sezione 6, pag. 86, Art. 6.1 - **Formula Plus:** Sezione 6, pag. 91, Art. 6.5 **SPESE PER IMPOSSIBILITÀ DI RECUPERO UNIBOX:** Sezione 7, pag. 107, Art. 7.3.

OPZIONE CON SCONTO SUL PREMIO GARANZIE OPZIONALI - Riparazione Diretta C.V.T.: Sezione 3, pag. 58, Art. 3.13.1 **Applicazione del Degrado d'uso sui pezzi di ricambio:** Sezione 3, pag. 59, Art. 3.13.4 **Tecnologia:** Sezione 7, pag. 94, Artt. 7.1 e 7.2



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzia R.C.A. e Garanzie Opzionali R.C.A: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Garanzie Opzionali CVT, esclusioni generali per i danni:

- agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli, alle merci ed ai corredi professionali - da atti dolosi, inondazione, allegamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzioni vulcanica, terremoto - da dolo di Terzi e da dolo o attività illecita di Contraente e/o Assicurato; - da mancato uso del Veicolo e dal suo deprezzamento; - da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari; - da sviluppo di energia nucleare o radioattività insorto, controllato o meno; - da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, prove ufficiali e verifiche preliminari e finali. Non sono comprese spese per apportare al Veicolo modifiche, spese di deposito, danni da mancato godimento o uso.

Garanzie Opzionali CVT, esclusioni specifiche per i danni:

INCENDIO - da fenomeni elettrici o bruciature non seguiti da incendio; **FURTO e RAPINA** - da appropriazione indebita; interruzione della fornitura di servizi della centrale per mancato pagamento del canone; mancanza di conformità della documentazione; contenzioso in corso tra contraente/assicurato e gestori dei telefoni che possano avere conseguenza diretta o indiretta, l'interruzione del segnale elettronico di controllo - **EVENTI NATURALI** - derivanti o conseguenti alla circolazione del Veicolo; - al motore conseguenti ad aspirazione di acqua; - a impianti elettrici causati da Fenomeni elettrici comunque manifestatisi; **EVENTI SOCIOPOLITICI** - conseguenti a circolazione, causati, anche se dolosamente, da altro Veicolo; - avvenuti mentre Contraente, Assicurato o conducente hanno partecipato all'evento sociopolitico; **COLLISIONE** - da traino irregolare e/o non conforme alla carta di circolazione, o, ove previsto, al Documento Unico; - da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada"; - verificatisi se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 o 187 del Nuovo Codice della Strada, relativo Regolamento e successive modifiche; - da operazione di carico e scarico; - causati all'abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag; - alle ruote in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia; dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall'Assicurato; **KASKO** - da traino irregolare e/o non conforme alla carta di circolazione, o, ove previsto, al Documento Unico; - da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada"; - verificatisi se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 o 187 del Nuovo Codice della Strada, relativo Regolamento e successive modifiche; - causati da cose od animali trasportati sul Veicolo; da operazione di carico e scarico; - causati all'abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag; - alle ruote in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia; - dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall'Assicurato; **GARANZIA EXTRA ASSISTENZA A RIMBORSO** - ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo; - ai danni cagionati a terzi a causa dell'uscita di strada del Veicolo (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera); - al recupero di beni presenti a bordo del Veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera); - il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina **CRISTALLI** - ai rimorchi; ai cristalli blindati/antisfondamento; - che richiedano sostituzione di cristalli di Veicoli che, limitatamente ai componenti oggetto della garanzia, risultino modificati o non corrispondenti alle caratteristiche della casa costruttrice; - ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cucite o termosaldate su cappotte in tela; - da rigature e/o segnature dei cristalli; - ad altre parti del Veicolo a seguito di rottura dei cristalli; - avvenuti in conseguenza di operazioni di applicazione o rimozione degli stessi cristalli; - dovuti a vizi di fabbricazione; - riconducibili a normale usura;

DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE - inidoneità del Veicolo per il trasporto e la protezione delle Merci, cattivo stivaggio, difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle Merci al trasporto; vizio proprio o qualità insite delle Merci trasportate; - furto, sottrazione derivante da altri reati o smarrimento delle Merci trasportate; non è operante per danni e/o perdite riconducibili ad eventuali esclusioni previste dalla garanzia di "Responsabilità Civile Autoveicoli"; - non è prestata per le seguenti merci: carte valori, documenti, monete, francobolli, orologi, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi, autoveicoli e motoveicoli, animali vivi, tabacchi, prodotti farmaceutici, materiale cine-foto-ottico, audiovisivi e HI-FI, computers ed accessori, apparecchi per telefonia, pellicce, tappeti pregiati, oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezionismo o di affezione, merci deperibili da trasportarsi con autocarri isotermitici e/o frigoriferi, merci infiammabili, tossiche, esplodenti e/o pericolose

ASSISTENZA STRADALE - da dolo di Contraente e/o Assicurato o persone di cui deve rispondere; - da guida del Veicolo senza abilitazione prescritta; - da atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, aggressione, atti violenti; - da partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara; - dall'evento grandine; - da mancato rispetto delle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico; - da immobilizzo del Veicolo dovuto a esecuzioni di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; - operazioni di ordinaria manutenzione del Veicolo; - Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato; - violazione dei limiti di velocità in nei i casi in cui sia stata applicata la sanzione accessoria di sospensione/ritiro patente di guida;

INFORTUNI DEL CONDUCENTE - guida del Veicolo senza prescritta abilitazione; - guida del Veicoli in circuiti; - delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato; - Ebbrezza alcolica, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente all'Assicurato che ha determinato e subito l'Infortunio in tali stati; - guerra/insurrezione; - trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente da accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche; - da partecipazioni a competizioni e alle relative prove da chiunque organizzate; - da interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da Infortunio indennizzabile; - azioni o comportamenti dell'Assicurato collegati a sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici;

TUTELA LEGALE - materia fiscale e amministrativa; - fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive; - pagamento di multe, ammende e sanzioni; - controversie derivanti da proprietà o da guida di imbarcazioni/aeromobili; - fatti dolosi delle persone assicurate; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - spesa originata da costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; - conducente non abilitato alla guida del Veicolo o se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una Destinazione o uso diverso dalla carta di circolazione o, ove previsto, dal Documento Unico, o non operi la garanzia R.C.A., salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze come autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di legge; - casi di contestazione per guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'Effetto di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza; - fatti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo; che si tratti di gare indette dall'ACI; - Veicolo non omologato; - casi di contestazione per violazione di disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; - rifiuto del conducente di sottoporsi ad accertamenti previsti in caso di guida in stato di Ebbrezza alcolica; - fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale; - adesione ad azioni di classe; - vertenze contrattuali con la Società; - guida di monopattini elettrici.

Per la garanzia **C.V.T. EXTRA** - copertura 1. Tassa di proprietà - sono escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse; copertura 5. Danni ai bagagli trasportati - sono esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, Corredi Professionali e documenti e biglietti di viaggio; copertura 10. Danni da Fenomeno elettrico - sono escluse le spese per le lampade, altri fonti di luce e per la batteria.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto KM&Servizi FLOTTE Autocarri e altri veicoli è rivolto ai proprietari ed agli utilizzatori di autocarri ed altri veicoli (Autobus, Trattore stradale, Autocaravan, ecc.) che intendono - assicurando con un unico contratto un insieme di veicoli aziendali (flotta) - tutelarsi per i danni che potrebbero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, al veicolo medesimo o alla persona del conducente o che intendono tutelare i propri interessi, in sede extragiudiziale o giudiziale, in relazione ad eventi connessi con la circolazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione: la quota percepita in media dall'intermediario è pari all'10,49% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI); Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it , oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it . I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori.) Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito www.unipol.it .
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, Fax 06.42.13.32.06, PEC: ivass@pec.ivass.it , Info su: www.ivass.it anche con il modello ivi disponibile.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (d.lgs 28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ad esclusione dei danni da circolazione.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento dei danni da circolazione non eccedenti € 50.000,00.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Procedura di conciliazione paritetica: per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di Unipol www.unipol.it. - Perizia contrattuale ed arbitrato (garanzie diverse da Responsabilità Civile Autoveicoli): ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri, Infortuni del Conducente e Tutela Legale Unipol e il contraente possono devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/ad un collegio di medici/ad un arbitro. - Liti transfrontaliere: reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale: le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: R.C.A.: dal 9% al 16% (a seconda della scelta operata dalle province/città metropolitane); INCENDIO - FURTO e RAPINA - EVENTI NATURALI - EVENTI SOCIOPOLITICI - COLLISIONE - KASKO - R.C.A. EXTRA, C.V.T. EXTRA e PROTEZIONE RICARICA - CRISTALLI - DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE - SPESE PER IMPOSSIBILITÀ DI RECUPERO UNIBOX: 13,5%; ASSISTENZA STRADALE e GARANZIA EXTRA ASSISTENZA A RIMBORSO: 10%; INFORTUNI DEL CONDUCENTE: 2,5%; TUTELA LEGALE: 12,5%. Detrazione fiscale: non prevista. Tassazione delle prestazioni assicurate: non prevista.
--	--

PER QUESTO CONTRATTO UNIPOL NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

UNIPOL KM&SERVIZI FLOTTE

Autocarri e altri veicoli

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 09060 / C02 / 00000 / C - Ed. 01 / 06 / 2025

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

GLOSSARIO	1 di 145
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	10 di 145
2. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)	20 di 145
3. SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)	36 di 145
4. SEZIONE ASSISTENZA	64 di 145
5. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	79 di 145
6. SEZIONE TUTELA LEGALE	86 di 145
7. SEZIONE TECNOLOGIA	94 di 145
8. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	109 di 145
PRINCIPALI NORME DI LEGGE	135 di 145
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI	143 di 145

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi .

E' bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.



I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito - integrano a tutti gli effetti il contratto.

Accessori aggiuntivi di serie: installazioni stabilmente fissate sul *Veicolo* costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

Accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni stabilmente installate sul *Veicolo* fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

Applicazione: il documento che riporta per il singolo *Veicolo* la targa ed i relativi dati tecnici e che attesta le garanzie pattuite.

Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo Proprietario della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

Assicurato: per la garanzia RC Auto è la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto e le relative Applicazioni; per le altre garanzie, è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: contratto di Assicurazione, come definito dall'articolo 1882 del Codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

Assicurazione "a primo rischio assoluto": forma di Assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della *Somma assicurata* indicata nell'Applicazione, indipendentemente dal Valore commerciale del *Veicolo* e degli Accessori aggiuntivi, di serie e non di serie, e senza Applicazione della Regola proporzionale.

Attestazione o Attestato (Attestazione sullo stato del rischio): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Atto di vandalismo: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il *Veicolo*.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestazione (*Contraente*, ovvero, qualora diverso, il *Proprietario del Veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il *Locatario* nel caso di locazione operativa o finanziaria e di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi). Le generalità di quest'ultimo devono essere state registrate sulla carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico*, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

Banca Dati Ania: il database Ania (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) contenente le informazioni di ogni *Veicolo* assicurato in Italia per la Responsabilità civile Auto, quali:

- dati tecnici del Veicolo, proprietario, ecc.;
- storico delle coperture assicurative;
- storico degli Attestati sullo stato del rischio.

BEV: (Battery Electric Vehicle BEV) veicolo a trazione elettrica alimentato esclusivamente da batterie ricaricabili.

Carrello appendice: il rimorchio a non più di due ruote destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e trainabile da autoveicoli di cui all'articolo 54 comma 1 del Nuovo Codice della Strada, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i), l), purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 del Nuovo Codice della Strada.

Carta Verde: certificato internazionale di *Assicurazione* che estende la copertura assicurativa RC Auto alla circolazione del *Veicolo* negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-Bureaux). Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace *Assicurazione R.C.A.* nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'*Assicurazione R.C.A.* stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

Centri Cristalli Auto: sono i centri convenzionati con UnipolGlass per i servizi di riparazione e di sostituzione dei cristalli auto.

Centri di Riparazione Auto: sono i centri convenzionati con UnipolService che erogano il servizio di autoriparazione diretta.

Codice (Codice delle assicurazioni private): il decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici): società per azioni controllata totalmente dal Ministero dell'economia e delle finanze che gestisce alcuni servizi di pubblico interesse, tra cui quelli assicurativi, su concessione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Contraente: la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che stipula il contratto di *Assicurazione* a Libro Matricola, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

Contratto di leasing: contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il *Veicolo* contro il corrispettivo di un canone periodico.

Corredi professionali: complesso di oggetti, comprese le attrezzature, occorrenti per svolgere un determinato lavoro, una determinata attività.

Danno indennizzabile: somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro* non ancora depurata di eventuali *Franchigie* o Scoperti e minimi non indennizzabili, se indicati sull'*Applicazione*.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Degrado d'uso: deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di "Danno Parziale" il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

Documento unico: *Documento Unico* di circolazione e di proprietà indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 98/2017, e che contiene:

- a) i dati tecnici del Veicolo;
- b) i dati di intestazione del Veicolo, di cui agli articoli 91,93 e 94 del Nuovo Codice della Strada
- c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del Veicolo;
- d) i dati relativi alla cessazione del Veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

Nel Documento Unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del Veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche come previsto dall'articolo 186 del Nuovo Codice della Strada. Per la garanzia *Infortuni del Conducente* è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

Effetto: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

Fenomeno elettrico: azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

Franchigia (o minimo non indennizzabile): parte del Danno indennizzabile, espressa in cifre, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.

Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'articolo 187 del Nuovo Codice della Strada.

HEV: (Hybrid Electric Vehicle) veicolo nel quale le batterie non sono ricaricabili da rete, ma solo dal sistema di frenata rigenerativa e dall'ICE dotato di apposito generatore.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente (Incidente stradale): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro Veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al Veicolo assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o con il rischio di aggravamento del danno subito.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di *Sinistro* al netto di eventuali *Franchigie* o *Scoperti* e minimi non indennizzabili, se pattuiti.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Locatario: utilizzatore di un *Veicolo* affdatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul *Documento Unico*.

Massimale: il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'*Assicurazione* di Responsabilità Civile.

Network specializzato grandine: è il network convenzionato UnipolService che eroga il servizio di autoriparazione diretta dei danni da grandine.

Periodo di osservazione: in caso di *Veicolo* assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa del contratto. Per le annualità successive, il *Periodo di osservazione* inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Nucleo familiare: persone indicate nel certificato dello Stato di Famiglia dell'Assicurato, purché rispetto all'Assicurato stesso risultino famigliari appartenenti alle seguenti categorie:

- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio;
- gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi;
- gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado.

PHEV: (Plug-in Hybrid Electric Vehicle PHEV), veicolo HEV che può essere collegato alla rete elettrica per la ricarica della batteria.

Polizza: documento probatorio del contratto di *Assicurazione*, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile. Nel presente Set Informativo si fa riferimento alla *Polizza* gestita nella forma a Libro Matricola; tale *Polizza* consente di assicurare con un unico contratto una flotta di veicoli aziendali mediante l'emissione di singole *Applicazioni* riferite a ciascun *Veicolo* assicurato.

Premio: somma dovuta dal *Contraente* alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta. Si intende come *Premio* netto l'importo depurato dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Prestazione sanitaria: l'espletamento, da parte di personale in possesso di specifici titoli e regolarmente autorizzato conformemente alle vigenti normative, di attività rivolte alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di condizioni patologiche.

Proprietario del Veicolo (o del rimorchio/semirimorchio): l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di

proprietà. Sono equiparati al *Proprietario*: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il *Locatario* in caso di locazione finanziaria.

Provider telematico: la società che, direttamente o tramite altre società, fornisce i servizi infotelematici previsti nel "Contratto di abbonamento ai servizi" stipulato dal *Contraente*.

Quattroruote: listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore commerciale dei veicoli nuovi od usati, in base al "Codice Infocar" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Regolamenti: complesso delle norme attuative del Codice.

Responsabilità paritaria: è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel *Sinistro*. La "Responsabilità paritaria" dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'Attestato di rischio.

Responsabilità paritaria cumulata: è quella cumulata per più *Sinistri* in cui vi sia la *Responsabilità paritaria* del conducente del *Veicolo* assicurato nel quinquennio di osservazione della *Sinistrosità*.

Responsabilità principale: è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel *Sinistro*. La "Responsabilità principale" dà luogo ad annotazione nell'Attestato di rischio ed *Applicazione* del malus, successivamente al pagamento del *Sinistro*.

Rivalsa: diritto che ha la *Società* di recuperare, nei confronti del *Contraente* o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a *Terzi*, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al *Risarcimento* del danno.

Scoperto: parte del *Danno indennizzabile* a termini di *Applicazione*, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni *Sinistro*.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna, non dovuto a esplosione.

Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Servizi Video Crash: servizi che consentono di filmare, e memorizzare, dati storici dinamici relativi ai veicoli equipaggiati con i dispositivi VEDR. In particolare, i Servizi Video Crash consentono la visualizzazione e conservazione dei filmati e dei dati di coordinate geografiche, accelerazione, impatto e velocità del mezzo, utili per la ricostruzione della dinamica dei *Sinistri*.

Società: Unipol Assicurazioni S.p.A., vale a dire la Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

Struttura sanitaria: l'Istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

Tabella di corrispondenza: tabella da utilizzare al momento dell'assicurazione del *Veicolo* per convertire la classe C.U. nella classe di merito interna Unipol, disponibile nelle Agenzie/Punti Vendita e sul sito internet della Società;

Tariffa: insieme dei Premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.

Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

Unibox Full, Top e SuperEasy: contatore satellitare che, una volta installato a bordo del *Veicolo* assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la *Prestazione* di particolari servizi infotelematici georeferenziati.

Unicam: il dispositivo Video Event Data recorder della Società.

UnipolGlass: UnipolGlass S.r.l., Via Carlo Marengo, 25 - 10126 – Torino, società del Gruppo Unipol, designata a gestire il servizio di riparazione e sostituzione dei cristalli auto (www.unipolglass.it).

UniSalute: UniSalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni.

UnipolService: società del Gruppo Unipol, designata a gestire il servizio di autoriparazione diretta, in esclusiva per i clienti della Società, mediante i *Centri di riparazione Auto* (www.unipolservice.it).

Valore assicurato: importo del *Veicolo* indicato sull'*Applicazione* - e degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie il cui valore deve essere indicato nella medesima - ed attribuito dal *Contraente* alle cose assicurate o in assenza di ciò determinato in base al "Codice Infocar" di *Quattroruote*.

Valore commerciale: importo del *Veicolo* determinato in base al "Codice Infocar" ("quotazione valore di vendita") indicato da *Quattroruote*.

Veicolo: l'autobus, l'autocarro, il trattore stradale, l'autoveicolo per trasporti specifici, l'autoveicolo ad uso speciale, l'autotreno, l'autoarticolato, l'autosnodato, l'autocaravan, il mezzo d'opera (di cui all'articolo 54 lettere b, d, e, f, g, h, i, l, m, n del Nuovo Codice della Strada); i mezzi d'opera (di cui all'articolo 54 lettera n del Codice della Strada), il motocarro, il mototratto, il motoveicolo per trasporti specifici, il motoveicolo ad uso speciale (di cui all'articolo 53 lettere d, e, f e g del Nuovo Codice della Strada); la macchina agricola semovente e trainata (di cui all'articolo 57 lettere a e b del Nuovo Codice della Strada); la macchina operatrice (di cui all'articolo 58 del Nuovo Codice della Strada); il quadriciclo a motore trasporto cose (di cui all'articolo 53 lettera h del Nuovo Codice della Strada); il ciclomotore trasporto cose (di cui all'articolo 52 comma 2 del Nuovo Codice della Strada), il ciclomotore ad uso speciale; il rimorchio ed il semirimorchio (di cui all'articolo 56 del Nuovo Codice della Strada); il rimorchio agricolo (di cui all'articolo 57 lettera b/2 del Nuovo Codice della Strada), indicato nell'*Applicazione*. La targa prova ai sensi del D.P.R. n.474 del 24.11.2001.

Velocipedi: sono i veicoli con due o più ruote definiti all'articolo 50 del Nuovo Codice della Strada. Vi rientrano anche i monopattini elettrici, come disciplinati dal decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019 in materia di "micromobilità elettrica".

Video Event Data recorder (o VEDR): dispositivo di registrazione immagini in continuo, utilizzato a bordo di veicoli ed utile per la ricostruzione degli eventi immediatamente precedenti ai Sinistri stradali. Il dispositivo salva quanto registrato in presenza di predeterminate dinamiche di accelerazione o qualora l'utente lo richieda.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Assistenza Stradale"

Abitazione: residenza anagrafica dell'Assicurato purché sita in Italia.

Assicurato: persona che si trova a bordo del Veicolo.

Centrale operativa: parte della *Struttura organizzativa* di UnipolAssistance S.c.r.l. deputata a ricevere le richieste di assistenza; organizzare le *Prestazioni* o erogarle direttamente alcune.

Destinazione: la località presso la quale l'Assicurato si stava recando con il Veicolo al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti in *Polizza* e richiamati nell'*Applicazione*, che ha determinato la situazione di difficoltà.

Disturbo post traumatico da stress: l'insieme delle forti sofferenze psicologiche causate dal verificarsi di uno degli eventi che possono dar luogo all'attivazione delle *Prestazioni* di assistenza previste in *Polizza* e richiamati nell'*Applicazione*.

Équipe medica: gruppo di medici reperibili tramite la *Centrale operativa*, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Familiare: parente ed affine fino al terzo grado anche non convivente con l'Assicurato ed il convivente more uxorio.

Luogo dell'assistenza: località presso la quale la Società è chiamata ad erogare le *Prestazioni* previste.

Prestazione di assistenza (o Prestazione): l'aiuto che la Società mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato. L'aiuto consiste in un "fare" (aiuto in natura o in denaro), mai in un "dare" (*Indennizzo*).

Struttura organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di UnipolAssistance, destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.

UnipolAssistance: Società consortile a.r.l. con sede legale in Torino, via Carlo Marengo 25 e Centrale

Operativa in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 14, a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza (www.unipolassistance.it).

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Danni alle Merci Trasportate"

Assicurato: il Proprietario del Veicolo indicato in Polizza.

Merci: le materie prime, i prodotti semilavorati o finiti, gli imballaggi, pertinenti l'attività esercitata dall'Assicurato, di sua proprietà o prese in comodato o locazione o detenute per essere trasformate, modificate, riparate in conformità all'attività svolta.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Infortuni del Conducente"

Assicurato: conducente del Veicolo assicurato sull'Applicazione.

Documentazione sanitaria: cartella clinica e/o tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).

Immobilizzazione: stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l'applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente in Istituti di cura da personale medico o paramedico. Sono compresi i mezzi di contenzione amovibili e tutti i tutori preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici) purché prescritti da personale medico dipendente da Istituto di cura e limitatamente alla durata del periodo durante il quale il presidio svolge una funzione immobilizzante, indicato sulla certificazione medica.

Invalidità permanente: perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di cura: Struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle Prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.

Somma assicurata: è la somma indicata sull'Applicazione che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.

Stato comatoso irreversibile: stato di incoscienza profonda, anche indotto farmacologicamente, caratterizzato da assenza della sensibilità, della motilità volontaria ed alterazione delle funzioni vegetative, la cui causa abbia diretta origine da un Infortunio derivante dalla circolazione. Lo

stato di incoscienza è senza alcuna reazione a stimoli esterni ed a bisogni interiori ed è associato a una condizione di non risvegliabilità anche mediante stimoli appropriati, richiede inoltre l'uso persistenze e continuo di sistemi artificiali di supporto al mantenimento in vita. Se lo stato di incoscienza si protrae per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi si definisce stato comatoso irreversibile.

Struttura sanitaria convenzionata con UniSalute: Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico e relativi medici chirurghi con cui *UniSalute* ha definito un accordo per il pagamento diretto delle prestazioni.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Tutela Legale"

Assicurato: il *Proprietario*, il *Locatario* in base ad un contratto di noleggio/ leasing, il conducente autorizzato, i trasportati del *Veicolo* indicato sull'*Applicazione*; il *Contraente*, se persona fisica, nonché il suo coniuge o il partner convivente e gli altri familiari risultanti dal certificato di stato di famiglia, sono garantiti per il recupero dei danni subiti e per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni nel caso di incidenti stradali che li vedano coinvolti in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'*Assicurazione* obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi *Veicolo* pubblico o privato.

Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Organismo di mediazione: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Rescissione: azione esperita dal soggetto che ha concluso un contratto a condizioni inique, a causa della necessità di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona, o con prestazioni non proporzionate tra loro, a causa del suo stato di bisogno. Sia lo stato di pericolo che lo stato di bisogno devono essere noti all'altra parte.

Risoluzione: causa estintiva del contratto derivante da inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. I *Contraenti* possono altresì inserire nel contratto una "clausola risolutiva espressa" con la quale convengono che il contratto si risolva di diritto, a richiesta della parte che vi ha interesse, nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità descritte.

Condizioni valide per tutte le garanzie fatto salvo quanto diversamente specificato.

Premessa

I *Veicoli* sono assicurati tramite l'utilizzo di una *Polizza* amministrata con Libro Matricola, ossia una specifica *Polizza* che consente di assicurare con un unico contratto un insieme di veicoli aziendali (flotta) mediante l'emissione di singole *Applicazioni* riferite a ciascuno di essi.

L'*Assicurazione*, alla stipula, è inizialmente prestata per i *Veicoli* indicati nelle *Applicazioni* alla *Polizza* e nell'elenco allegato a quest'ultima.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Durata del contratto

Contratto di durata di un anno o, su richiesta del Contraente, di un anno più frazione

Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato.

Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la *Tariffa* che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto.

L'*Assicurazione* ha *Effetto* dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* e sulle relative *Applicazioni* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha *Effetto* dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'*Assicurazione* è operante fino all'ora ed alla data di *Effetto* del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis del *Codice*). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno. Le singole *Applicazioni* inserite al momento della stipulazione del Libro Matricola, o nel corso della sua durata, avranno la decorrenza indicata nel documento stesso e scadenza, salvo non si proceda ad esclusione delle stesse, pari a quella della ontratto di cui fanno parte.

Contratti di durata inferiore ad un anno (durata temporanea)

I contratti di durata inferiore all'anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall'articolo 170 bis del *Codice*.

Contratti di durata poliennale (per le Polizze che prevedano esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.)

Se l'*Assicurazione* è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni), senza tacito rinnovo, il *Premio* per ciascuna annualità viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata nel contratto. Il *Premio* esposto nei documenti contrattuali è già comprensivo della suddetta riduzione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1899, 1° comma del *Codice civile*, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il *Contraente* potrà recedere dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso viene

esercitato. Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata. Se la durata è uguale o inferiore a cinque anni, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.

Quando e come devo pagare

Art. 1.2 - Determinazione del Premio¹ e delle Condizioni di assicurazione

All'Applicazione si applicano la Tariffa e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento dell'Effetto della Polizza.

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulle Applicazioni con riferimento a Veicoli ed al loro utilizzo, al Proprietario degli stessi (nel caso dei Contratti di leasing, al Locatario) ed agli altri soggetti eventualmente indicati sull'Applicazione stessa, nonché al contenuto delle ultime Attestazioni conseguite in corso di validità.

Art. 1.3 - Regolamentazione della Polizza Libro Matricola

La Polizza a Libro Matricola può essere amministrata nella forma "a regolazione" o, qualora previsto nel contratto, nella forma "a variazione" (modalità riservata alla Direzione); tali forme, come regolamentato dall'Art.1.4 delle Condizioni di assicurazione, differiscono con riferimento alle inclusioni ed esclusioni dei Veicoli assicurati, nel momento del conguaglio del Premio.

Art. 1.3.1 - Inclusioni in corso di contratto

Per i Veicoli inclusi nel contratto durante l'annualità assicurativa, il Premio viene determinato in base alla Tariffa e alle condizioni in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo della Polizza Libro Matricola. Il periodo di Assicurazione sarà pari al periodo di frazionamento convenuto.

Per le inclusioni e le variazioni di garanzia, l'Assicurazione decorre dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) della data di Effetto indicata sull'Applicazione; il Premio di ciascun Veicolo terrà conto delle variazioni per esso eventualmente intervenute in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia in copertura. Resta comunque inteso che, in ogni caso, i Premi relativi alle garanzie diverse dalla garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli eventualmente colpite da Sinistro saranno comunque conteggiati per intero.

Art. 1.3.2 - Esclusioni in corso di contratto

L'esclusione dei Veicoli e delle relative Applicazioni è ammessa in conseguenza di alienazione, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo assicurato, inidoneità del Veicolo all'uso come mezzo di trasporto, documentata tramite autocertificazione del Contraente, uso del Veicolo vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente, documentato dal Contraente.

1 Cos'è e come si calcola il Premio?

Il Premio, in una Polizza, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della Tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (tipologia di veicolo, utilizzo, età e residenza del Proprietario, classe bonus/malus ecc.). Proprio per questo chi sottoscrive il contratto è tenuto a segnalare successivamente alla Compagnia ogni variazione ai dati inseriti (ad esempio il cambio di residenza).

?

In questi casi, ad esclusione del caso di Appropriazione indebita, l'Assicurazione cessa dalle ore 24 del giorno dell'avvenuta comunicazione alla Società; per le Applicazioni che prevedono solo garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Autoveicoli, l'Assicurazione cessa a partire dalle ore 24 della data di esclusione indicata sull'Applicazione. In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita, l'Assicurazione cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità.

Art. 1.4 - Pagamento del Premio ²

Il Premio, o la prima rata di questo, calcolato in via provvisoria dalla Società al momento del perfezionamento della Polizza in funzione dei Veicoli assicurati in quel momento, deve essere pagato alla consegna della Polizza. Le eventuali rate successive, determinate in base ai criteri di cui agli Artt. 1.4.1 e 1.4.2 delle Condizioni di assicurazione devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

In quest'ultimo caso trova applicazione l'articolo 1901, comma 2, del Codice civile e la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di Premio intermedie successive.

Qualora il Premio sia frazionato, sono previsti degli oneri aggiuntivi.

Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali Sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la Società.

Il pagamento del Premio può essere effettuato dal Contraente tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità, oppure alla Società;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità, oppure la Società;
- denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Il pagamento del Premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. E' fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'articolo 1901 del Codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del Premio.

Art. 1.4.1 - Polizze amministrate nella forma "a regolazione"

Qualora venga contrattualizzata la modalità di pagamento del Premio nella forma "a regolazione", rispetto al Premio calcolato in via provvisoria dalla Società al perfezionamento contrattuale in funzione dei Veicoli assicurati in quel momento, la Società, tenendo conto delle variazioni intervenute, procede al calcolo delle rate, in caso di frazionamento, ed effettua, come indicato in Polizza, la regolazione del Premio in base alle seguenti modalità:

2 NOTA BENE!

Il pagamento, salvo accordi particolari, deve sempre essere effettuato in Agenzia/ Punto Vendita ad essa collegata. In nessun altro caso persone diverse dal personale di Agenzia/Punto Vendita possono richiedere il versamento di somme di denaro.



a) regolazione annua:

- se il *Premio di Polizza* è frazionato, l'importo delle quietanze intermedie corrisponderà a quello stabilito al momento dell'emissione del contratto;
- alla scadenza annuale, la *Società* effettua per il periodo trascorso la regolazione dei *Premi* relativa alle variazioni intervenute con le modalità di cui all'Art.1.4.1.1 delle Condizioni di assicurazione;

b) regolazione alla data di frazionamento del *Premio di Polizza*:

- se il *Premio di Polizza* è frazionato, ad ogni scadenza di rata l'importo delle quietanze corrisponderà alla somma degli importi di *Premio* delle *Applicazioni* in vigore al momento della scadenza stessa;
- ad ogni scadenza di rata la *Società* effettua la regolazione dei *Premi* relativa alle variazioni intervenute per il periodo trascorso con le modalità di cui all'Art. 1.4.1.1 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 1.4.1.1 - Modalità di calcolo e pagamento della regolazione

La *Società* - entro 60 giorni dalla data di scadenza dell'annualità, nel caso di regolazione annua, o della rata, nel caso di regolazione alla data di frazionamento del *Premio di Polizza*, indicata nel contratto quale termine di "regolazione *Premio*" - calcola il *Premio* dovuto e lo comunica al *Contraente*. In caso di aumento del *Premio* rispetto al *Premio* anticipato, il *Contraente* deve pagare la differenza dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce. In caso di diminuzione del *Premio* rispetto a quello anticipato, la *Società* restituisce la parte di *Premio*, al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte, in più riscosso. Il conguaglio di *Premio*, sia a favore della *Società* che a favore del *Contraente*, deve essere versato entro il 15° giorno dalla data della comunicazione della *Società*.

Se il *Contraente* non provvede al pagamento della regolazione del *Premio* richiesta dalla *Società*, questa si riserva - limitatamente alla garanzia R.C.A. - il diritto di agire proporzionalmente in *Rivalsa* nei confronti del *Contraente* stesso per i pagamenti effettuati in relazione ai *Sinistri* avvenuti nel periodo al quale la regolazione del *Premio* si riferisce. Per le garanzie diverse dalla R.C.A., la *Società* si riserva di ridurre, in misura proporzionale all'importo della regolazione del *Premio* non riscossa, l'importo della liquidazione del *Sinistro* qualora lo stesso non fosse stato ancora liquidato; qualora l'importo fosse già stato liquidato la *Società* si riserva di richiedere la restituzione del maggior importo pagato.

Art. 1.4.2 - Polizze amministrate nella forma "a variazione" (modalità riservata alla Direzione)

Qualora contrattualizzata la modalità di pagamento del *Premio* nella forma "a variazione", la *Società*, in occasione di ogni inclusione, esclusione o sostituzione di *Veicolo* assicurato provvede, al momento della variazione stessa, al perfezionamento del conguaglio risultante. Nel caso di rimborso, il conguaglio è effettuato al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte.

Se il *Premio* è frazionato, l'importo delle quietanze corrisponderà alla somma degli importi di *Premio* delle *Applicazioni* in vigore al momento della scadenza stessa.

Che obblighi ho

Art. 1.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Per l'emissione dell'*Applicazione*, il *Contraente* è tenuto ad esibire la carta di circolazione o, ove previsto, il *Documento Unico del Veicolo* e il certificato di proprietà.

La *Società* presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del rischio dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la *Società* può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di *Premio* più alte. In questo caso, se il *Contraente* rilascia dichiarazioni erranee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la *Società* può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai *Terzi* o rifiutare il pagamento del *Sinistro* e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece il *Contraente* ha agito senza dolo o colpa grave, la *Società* può esercitare il diritto di *Rivalsa* per i danni pagati ai *Terzi* o ridurre il pagamento del sinistro in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto.

Inoltre, il *Contraente* deve comunicare immediatamente alla *Società* eventuali variazioni intervenute dopo la stipula del contratto. In caso di variazioni non comunicate che determinano un aggravamento del rischio, la *Società* può esercitare il diritto di *Rivalsa* per i danni pagati ai *Terzi*, rifiutare il pagamento del *Sinistro* o ridurlo in proporzione al minor premio percepito e recedere dal contratto.

Variazioni contrattuali

Art. 1.6- Sostituzione dell'*Applicazione* e conguaglio del *Premio*

In tutti i casi in cui l'*Applicazione* venga sostituita, ferma restando la sua scadenza pari a quella del contratto, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al *Premio* pagato e non goduto dell'*Applicazione* sostituita.

Art. 1.7 - Trasferimento della proprietà del *Veicolo* e consegna in Conto vendita

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente alla *Società* il trasferimento di proprietà del *Veicolo* o il Conto vendita, fornendone idonea documentazione.

Art. 1.7.1 - Trasferimento della proprietà del *Veicolo*

In questo caso, a scelta irrevocabile dell'alienante, viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) *Sostituzione con altro Veicolo*

L'alienante può chiedere che l'*Applicazione*, stipulata per il *Veicolo* alienato, sia resa valida per un altro *Veicolo* di sua proprietà (o di cui è *Locatario* nel caso di *Contratto di leasing*) o del coniuge in comunione dei beni.

In tal caso la *Società* procederà per il nuovo *Veicolo* all'emissione di una nuova *Applicazione*, in sostituzione di quella in essere, previo eventuale conguaglio del *Premio* a cui procedere in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma "a variazione" di cui alla relativa opzione - all'atto della sostituzione.

b) Cessione del contratto

La cessione della *Polizza* e delle relative *Applicazioni* non è consentita.

c) Esclusione dell'Applicazione

Il *Contraente* può chiedere l'esclusione dell'*Applicazione* stipulata per il *Veicolo* alienato, previa esibizione dell'atto di trasferimento di proprietà registrato. In tal caso si procederà al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto calcolato a partire dalla data di avvenuta comunicazione all'Agenzia/Punto Vendita o dalla data di sospensione nel caso si tratti di applicazione sospesa. La *Società* procederà a tale rimborso in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma "a variazione" - all'atto dell'esclusione dell'*Applicazione*.

Art. 1.7.2 - Consegna in Conto vendita

Se il *Veicolo* viene consegnato in conto vendita, il *Contraente*, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi del successivo Art. 1.9 delle Condizioni di assicurazione, oppure adottare una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

Il *Contraente* può chiedere che la relativa *Applicazione* sia resa valida su un altro *Veicolo*, purché tale *Veicolo* appartenga allo stesso *Proprietario* (o *Locatario* nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni.

b) Esclusione dell'Applicazione

Il *Contraente* può chiedere l'esclusione dell'*Applicazione* e la *Società* provvederà al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna in conto vendita o dalla data di sospensione nel caso si tratti di contratto sospeso. Tale rimborso verrà effettuato in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma "a variazione" - all'atto dell'esclusione dell'*Applicazione*.

Art. 1.8 - Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione o di esportazione definitiva all'estero del *Veicolo*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Società*.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del *Veicolo*, il *Contraente* deve fornire alla *Società* copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del *Veicolo* per la demolizione.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di esportazione definitiva del *Veicolo*, il *Contraente* deve fornire alla *Società* la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà, ove previsto, della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico* e della targa di immatricolazione.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di inidoneità del veicolo all'uso come mezzo di trasporto, documentata tramite autocertificazione del contraente;

nel caso di cessazione del rischio a causa di uso del veicolo vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente, documentato dal contraente.

Il *Contraente* può chiedere l'esclusione dell'*Applicazione* stipulata per il *Veicolo* in oggetto. In tal caso - con la sola eccezione del *Premio* relativo alle garanzie diverse dalla R.C.A. eventualmente interessate dal *Sinistro* - si procederà al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto calcolato dalla data di consegna/presa in carico del *Veicolo* presso il demolitore/esportatore risultante dalla documentazione indicata sopra. La *Società* procederà a tale rimborso in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma "a variazione" - all'atto dell'esclusione dell'*Applicazione*.

Qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso, la *Società* provvede alla consegna telematica agli *Aventi diritto* della relativa *Attestazione* sullo stato del rischio.

In alternativa l'alienante può chiedere che il contratto, stipulato per il *Veicolo* alienato, sia reso valido per un altro *Veicolo* di sua proprietà (o di cui è *Locatario* nel caso di *Contratto di leasing*) o del coniuge in comunione dei beni.

Art. 1.9 - Sospensione e riattivazione delle garanzie per i Veicoli assicurati con Polizze gestite nella forma a Libro Matricola

Art. 1.9.1 - Polizza amministrata nella forma "a regolazione"

La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dall'*Applicazione*. Il *Contraente*, qualora intenda sospendere le garanzie in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione alla *Società* che procederà all'esclusione del *Veicolo* per sospensione e rilascerà un documento ove indicato il giorno da cui decorre e quello in cui termina la sospensione.

È possibile prorogare più volte il periodo di sospensione richiesto inizialmente, fermo che la durata massima complessiva della sospensione non può eccedere la scadenza della *Polizza* e in ogni caso non può avere una durata complessiva superiore a 10 mesi per annualità assicurativa (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico).

Al pari della sospensione, anche la proroga della stessa deve essere richiesta con una formale autocertificazione inviata alla *Società* almeno 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso (entro 5 giorni per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico).

Il *Periodo di osservazione* rimane sospeso per tutto il periodo della sospensione e riparte dal momento della reinclusione dell'*Applicazione*.

È possibile richiedere la reinclusione anticipata dell'Assicurazione rispetto al termine di sospensione inizialmente comunicato, rivolgendosi in Agenzia/Punto Vendita.

Se al termine della sospensione, a seguito di verifica della *Banca Dati Ania* da parte della *Società*, il rischio assicurato risulti cessato (vendita, demolizione, esportazione, perdita di possesso del *Veicolo*, ecc...) l'*Applicazione* non sarà reinclusa automaticamente ed al *Contraente* verrà riconosciuto, in sede di regolazione, il premio pagato e non goduto.

La riattivazione è possibile sia sullo stesso che su di un altro *Veicolo*, purché in quest'ultimo caso:

- il precedente *Veicolo* sia stato alienato, demolito, distrutto, esportato definitivamente all'estero od oggetto di *Furto* totale, *Rapina* o *Appropriazione indebita*;
- il *Veicolo* a favore del quale viene effettuata la riattivazione delle garanzie appartenga alla stessa tipologia (ad esempio autovettura con autovettura) e la formula tariffaria sia compatibile;

- il *Proprietario del Veicolo* (nel caso dei *Contratti di leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o ad esempio il coniuge in comunione dei beni.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

All'atto della reinclusione la *Società* emette una nuova *Applicazione* alla *Polizza* che deve essere sottoscritta dal *Contraente* e che riporta la data di decorrenza della riattivazione/inclusione. In tal caso la reinclusione verrà effettuata secondo i seguenti criteri:

- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della *Tariffa* in corso sulla *Polizza*.

In sede di regolazione si terrà conto nei conteggi dei periodi di sospensione delle *Applicazioni* sospese (ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro*) e si procederà al rimborso del *Premio* pagato e non goduto.

Art. 1.9.2 - Polizza amministrata nella forma "a variazione"

La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dall'*Applicazione* tramite movimento di esclusione dalla *Polizza*. Il *Contraente*, qualora intenda sospendere le garanzie in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione alla *Società* che procederà all'esclusione del *Veicolo* per sospensione e rilascerà un documento ove indicato il giorno in cui la stessa decorre.

È possibile richiedere la reinclusione del *Veicolo* rivolgendosi in Agenzia/Punto Vendita; la *Società* emette una nuova *Applicazione* alla *Polizza* che deve essere sottoscritta dal *Contraente* e che riporta la data di decorrenza della reinclusione. In tal caso la nuova inclusione verrà effettuata secondo i seguenti criteri:

- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della *Tariffa* in corso sulla *Polizza*.

Art. 1.10 - Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo

In caso di *Furto totale*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo* il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Società*, consegnando alla medesima copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Il *Contraente*, ferma la possibilità di richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi dell'Art. 1.9 delle Condizioni di assicurazione, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

L'*Applicazione*, dietro eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso, a cui procedere in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto "con forma di *Polizza* " amministrata "a variazione" di cui alla relativa opzione - all'atto della sostituzione, viene resa valida per un altro *Veicolo* appartenente allo stesso *Proprietario del Veicolo* rubato (nel caso dei *Contratti di leasing* allo stesso *Locatario*) o del coniuge in comunione dei beni.

b) Esclusione dell'Applicazione

L'*Assicurazione* non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti (articolo 122, comma 3° del Codice). I danni causati dalla circolazione

del *Veicolo*, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (articolo 283 del *Codice*).

Il *Contraente* può chiedere l'esclusione dell'*Applicazione* stipulata per il *Veicolo* in oggetto, previa tempestiva presentazione alla *Società* di copia della denuncia alle Autorità. In tal caso si procederà al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto calcolato a partire dal giorno successivo alla denuncia alle Autorità, dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti o dalla data di sospensione nel caso si tratti di contratto sospeso. La *Società* procederà a tale rimborso in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma "a variazione" - all'atto dell'esclusione dell'*Applicazione*. Qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso, la *Società* provvede alla consegna telematica agli della relativa *Attestazione* sullo stato del rischio.

Altre norme

Art. 1.11 - Coassicurazione

Qualora l'*Assicurazione* sia ripartita per quote tra le imprese coassicuratrici indicate in *Polizza*, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione assicurativa in proporzione della rispettiva quota che risulta dal contratto, con l'esclusione di ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti l'*Assicurazione*, devono essere trasmesse fra le parti unicamente per il tramite della *Società* Incaricata dal *Contraente*, all'uopo designata quale Coassicuratrice Incaricata. Ogni comunicazione fatta o ricevuta dalla *Società* Incaricata si intende valida per tutte le Coassicuratrici. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del *Contraente*, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc). La *Società* Incaricata provvede all'incasso dei *Premi* o degli importi comunque dovuti dal *Contraente* in dipendenza del contratto contro rilascio delle relative quietanze, del certificato di *Assicurazione*, della *Carta Verde* e dell'*Attestazione*. Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna il *Contraente* e le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo.

Art. 1.12 - Sostituzione dei documenti assicurativi

La *Società*, su richiesta del *Contraente* ed a sue spese, rilascia un duplicato dei documenti assicurativi cartacei nel caso in cui questi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

Nel caso di deterioramento, il *Contraente* deve distruggere il documento deteriorato. Nel caso di sottrazione il *Contraente* deve fornire alla *Società* la prova di avere denunciato il fatto alle competenti Autorità. Nel caso di smarrimento o distruzione, il *Contraente*, in alternativa a quanto sopra, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

Art. 1.13 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

Art. 1.14 - Imposte e tasse

Le imposte e tutti gli altri oneri, relativi all'*Assicurazione*, presenti e futuri, e stabiliti per legge, sono a carico del *Contraente*, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla *Società*.

Art. 1.15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.

CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI

Art. 1.16 - Vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing (*condizione valida solo se espressamente richiamata nell'Applicazione*)

Ferma l'operatività delle garanzie prestate fino all'ora e alla data di *Effetto* del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualità, la *Società* si obbliga, in caso di vincolo indicato nell'*Applicazione* a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:

- a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell'ente o società vincolataria;
- b) comunicare all'ente o società vincolataria ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Veicolo* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* della rata di *Premio*, nonché l'eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del *Premio* comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di *Incendio*, *Furto* e *Rapina*, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione o Kasko, l'*Indennizzo* da liquidarsi ai sensi di *Polizza* verrà corrisposto all'ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all'ammontare del credito residuo.

Art. 1.17 - Vincolo (*condizione valida solo se espressamente richiamata nell'Applicazione*)

È operante il testo di vincolo allegato all'*Applicazione* richiamato in *Polizza*.

Cosa assicura

Art. 2.1 - Garanzia base (Rischio assicurato)³

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di *Risarcimento* di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo indicato nell'Applicazione. Quando il Veicolo assicurato è un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata, un carrello trainato o un rimorchio agricolo con peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali identificato con targa propria, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal mezzo se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del mezzo stesso, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il medesimo. Quando il rimorchio, semirimorchio, macchina operatrice trainata, carrello trainato o rimorchio agricolo con peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali identificato con targa propria è in circolazione agganciato al Veicolo trainante, i danni cagionati a Terzi sono coperti dalla Polizza del Veicolo trainante, purché il traino sia stato indicato nella relativa Applicazione e sia stato pagato il relativo Premio. La garanzia è operante anche per l'Assicurazione della targa prova ai sensi del D.P.R. n.474 del 24.11.2001, purché la circolazione avvenga in Italia o all'estero in uno Stato con cui l'Italia ha sottoscritto l'accordo di reciprocità.

Quanto in precedenza indicato si applica purché il Veicolo, al momento dell'incidente, venga utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto e a prescindere dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. Se nell'Applicazione è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose (compresi animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

L'Assicurazione copre anche:

1. la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati;

3 Per poter circolare è obbligatorio essere assicurati?

Sì. Le leggi italiane ed europee pongono l'obbligo dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile per poter circolare con i veicoli a motore. Questa, infatti, rappresenta l'unica forma di tutela a difesa delle vittime della strada.



2. la Responsabilità Civile dei trasportati sul *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del *Veicolo* assicurato;⁴
3. la responsabilità per i danni causati dal traino di *Carrelli appendice* e quella relativa al traino di rimorchi agricoli con peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del *Veicolo*;
5. **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE O, OVE PREVISTO, AL DOCUMENTO UNICO:** la responsabilità del *Proprietario* e del committente per i danni involontariamente cagionati ai *Terzi* dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul *Veicolo* e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul *Veicolo* e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati *Terzi*;
6. **PER I RIMORCHI:** la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dai *Sinistri* provocati nel territorio della Germania, della Spagna, della Grecia e della Francia dal *Veicolo* descritto in *Polizza* quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi;
7. **PER GLI AUTOCARAVAN:** il sovrappeso del *Veicolo*, purché il peso dello stesso non superi di più del 20% quanto riportato nella carta di circolazione o, ove previsto, nel *Documento Unico*;
8. I trasporti eccezionali ai sensi dell'articolo 10 del "Nuovo Codice della Strada" (d.lgs. 30 aprile 1992 n°285 e successive modificazioni);
9. la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati dalla Circolazione del *Veicolo* stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati, esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli, *Corredi professionali* e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento.

La *Società* inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'*Assicurazione* obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate nell'*Applicazione* e in quanto sia stato pagato il relativo *Premio*.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 2,5 e 6 i *Massimali* convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'*Assicurazione* obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni gratuite.

Art. 2.2 - Attestazione sullo stato del rischio⁵

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015 la *Società* provvede - a richiesta del *Contraente*

4 Se il danno è provocato da un passeggero ne rispondo io?

Di norma no se la sua responsabilità è esclusiva, ma per evitare contenziosi, il contratto copre gratuitamente anche questi casi. Quindi, ad esempio, se il passeggero, senza responsabilità del conducente, aprendo la portiera provoca danni ad un ciclista, questo è coperto dalla garanzia RC Auto.

5 Che cos'è l'Attestato del rischio e a cosa serve?

L'Attestato di rischio è il documento elettronico che certifica la storia assicurativa - solitamente del *Proprietario del Veicolo* - relativamente alla garanzia obbligatoria della R.C.A. In altre parole, è una sorta di "curriculum" che le Compagnie acquisiscono dalla Banca dati degli Attestati di rischio al fine di conoscere il "rischio" che devono assicurare.

- alla consegna telematica delle *Attestazioni* sullo stato del rischio con le modalità con questi concordate. L'*Attestazione* contiene:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del *Proprietario* o del diverso *Avente diritto* ⁶ all'*Attestazione*;
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il *Proprietario del Veicolo*, o altro *Avente diritto*, e ciascun *Veicolo* di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di *Polizza* e di *Applicazione*;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'*Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei *Sinistri* pagati (anche a titolo parziale) con *Responsabilità principale* e con *Responsabilità paritaria* nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto, con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l'indicazione di un'annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- la percentuale di responsabilità per i *Sinistri* con *Responsabilità paritaria*;
- il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non corrisposte.

Nel caso di stipula di *Applicazione* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del Codice l'*Attestazione* contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Per tutte le *Applicazioni*, nell'*Attestazione* vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l'annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72/2018.

Qualora l'*Applicazione* sia stipulata sulla base di una formula tariffaria Bonus/Malus, con o senza *Franchigia*, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione*, nell'*Attestazione* viene indicata la classe di merito interna Unipol di provenienza e quella di assegnazione dell'*Applicazione* per l'annualità successiva.

In caso di esclusione dell'*Applicazione* per Furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del *Veicolo* o sospensione per *Polizze* gestite nella forma "a variazione" (qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso), la *Società*, a richiesta del *Contraente*, consegna per via telematica l'*Attestazione* relativa all'annualità in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

6 Chi è l' "Avente diritto"?

Oltre al *Proprietario*, la normativa indica alcune figure che, pur non essendo "proprietarie" del *Veicolo*, ne sono equiparate: chi utilizza la vettura nel caso di un Contratto di leasing (Locatario); chi ha comprato il veicolo "a rate" (patto di riservato dominio); chi gode del diritto di utilizzare il veicolo senza esserne il *Proprietario* (usufruttuario).



In caso di esclusione per sospensione per le *Polizze* gestite nella forma “a regolazione”, se la stessa ha avuto durata inferiore a 60 giorni il *Periodo di osservazione* non subisce interruzioni e la *Società* provvederà alla consegna telematica agli *Aventi diritto* della relativa *Attestazione* sullo stato del rischio. Qualora la sospensione abbia avuto una durata complessiva pari o superiore a 60 giorni, anche non consecutivi, la *Società* non provvederà alla consegna telematica dell'*Attestazione* sullo stato del rischio.

Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più *Imprese*, l'*Attestazione* a richiesta del *Contraente*, viene consegnata telematicamente dalla delegataria. La *Società* non elabora l'*Attestazione* nel caso di:

- Applicazioni sospese, qualora il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;
- Applicazioni che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- Applicazioni che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- Applicazioni escluse anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di Furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del *Veicolo*.

L'*Attestazione* conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza dell'*Applicazione* a cui si riferisce. Decorsi 15 giorni (periodo di comportamento) dalla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, l'*Attestazione* può essere utilizzata a condizione che il *Contraente* o il *Proprietario* del *Veicolo* dichiari che il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno (es. contratto in stato di sospensione). In questo ultimo caso, qualora venga attestata la stipula di un contratto di durata temporanea entro la scadenza del periodo di comportamento la dichiarazione attestante la mancata circolazione del *Veicolo* riguarderà il periodo successivo alla scadenza della *Polizza* di durata inferiore ad un anno; qualora venga attestata la stipula di un contratto di durata temporanea successiva alla scadenza del periodo di comportamento, la dichiarazione attestante la mancata circolazione del *Veicolo* riguarderà sia il periodo successivo alla scadenza del comportamento, sia quello successivo alla scadenza della *Polizza* di durata temporanea.

Ove il contratto scaduto al quale l'attestato si riferisce, preveda un periodo di comportamento superiore ai 15 giorni predetti (condizione contrattuale che deve essere dimostrata dal *Contraente* mediante esibizione della precedente *Polizza*), la dichiarazione di mancata circolazione o l'attestazione di stipula del contratto di durata temporanea deve essere resa decorso tale maggior termine.

In caso di dichiarazione non corretta trova applicazione l'Art. 1.5 delle Condizioni di assicurazione. In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l'*Attestazione* non è più valida. In assenza di *Attestazione* valida o in presenza di un'osservazione della sinistrosità discontinua, senza dichiarazione della mancata circolazione predetta, l'*Assicurazione* viene stipulata con la penalizzazione maggiore e con assegnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18.

Cosa NON assicura

Art. 2.3 - Soggetti non assicurati

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre:

- i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;

- i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti
- a) il *Proprietario del Veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il *Locatario* nel caso di *Veicolo* concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, la persona unita civilmente, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del *Veicolo* e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'*Assicurato* sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 129 del *Codice*.

Art. 2.4 - Rischi non assicurati

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre i danni causati:

- dalla partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del *Codice*, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- da dolo del conducente.

Art. 2.5- Esclusioni e Rivalsa

L'*Assicurazione* non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di *Veicolo* adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di *Veicolo* con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. n. 474 del 24.11.2001 sulla circolazione di prova dei veicoli) che disciplinano l'utilizzo della targa prova o qualora la circolazione avvenga all'estero in uno Stato con cui l'Italia non ha sottoscritto l'accordo di reciprocità;
- d) nel caso di *Veicolo* dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il *Veicolo* non è guidato dal *Proprietario/Locatario*, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché in questo ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- e) per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate;
- f) per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della Carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico*;
- g) nel caso di *Veicolo* guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- h) qualora il *Veicolo* non sia in regola con la revisione periodica.

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144, comma 2, del *Codice*, la *Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa* per le somme che abbia dovuto pagare al *Terzo* in conseguenza dell'«inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma».

Salvo quanto previsto dall'Art. 8.1.1 delle Condizioni di assicurazione, la *Società* si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del *Contraente* e dell'*Assicurato* che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all'obbligo di avviso di *Sinistro* ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile.

Art. 2.6 - Rinunce gratuite al diritto di *Rivalsa* ⁷

La *Società*, a parziale deroga dell'Art. 2.5 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di *Rivalsa*:

- a) nel caso in cui il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*, la *Società* sarà libera di esercitare il diritto di *Rivalsa* per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo* in occasione del *Sinistro* stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del *Veicolo*;
- b) nel caso in cui il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni, la *Società* sarà libera di esercitare il diritto di *Rivalsa* per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
- c) nel caso di *Veicolo* guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti solamente per il primo *Sinistro* per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. A seguito di tale rinuncia parziale la *Società* limiterà l'azione di *Rivalsa* al 10% del danno con il massimo di € 1.000. Per eventuali *Sinistri* successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la *Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa* per l'intero esborso;
- d) qualora il *Veicolo* non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni;
- e) nel caso di autoveicoli per uso ufficio, auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, per i danni subiti dai *Terzi* trasportati qualora il trasporto non venga effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico*, salvo il caso in cui avvenga in numero superiore a quello risultante dalla carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico* di circolazione e di proprietà, per cui la *Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa* per l'intero esborso.

⁷ Che cosa vuol dire "Rivalsa"?

La *Rivalsa* è il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Cliente richiedendo tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l'Incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad es. il conducente è abilitato esclusivamente alla guida di un motociclo e causa un Incidente alla guida di un'autovettura). In alcuni casi, tuttavia, la *Società* rinuncia al diritto di *Rivalsa* (ad esempio nel caso di patente scaduta, purché venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*) salvaguardando totalmente il Cliente.



Dove vale la copertura

Art. 2.7 - Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante nei seguenti territori:

- Repubblica Italiana;
- Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- Stati aderenti all'Unione Europea;
- Andorra, Bosnia Erzegovina, Islanda, Israele, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera;
- altri Stati elencati -e non barrati- nel Certificato Internazionale di Assicurazione (*Carta Verde*).

La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (*Carta Verde*).

L'Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza e dalle relative Applicazioni.

La *Carta Verde* è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio.

Qualora l'Applicazione in relazione alla quale è rilasciata la *Carta Verde* cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla *Carta Verde*, il Contraente è obbligato a farne immediata distruzione. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Per le targhe prova di cui al D.P.R. n. 474 del 24.11.2001 non viene rilasciata la *Carta Verde*; ai fini della validità della copertura di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) si precisa che, per le targhe prova, la stessa è operante oltre che in Italia anche negli Stati con cui l'Italia ha sottoscritto l'accordo di reciprocità.

Come personalizzare

Art. 2.8 - R.C.A "PLUS" (CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA GARANZIA R.C.A.)

Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate nell'Applicazione e se è stato previsto il relativo Premio.

Art. 2.8.1 - Rinuncia alla Rivalsa nei confronti dell'ente, della società, della ditta individuale, che danno in uso i Veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.5 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell'ente, della società, della ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico;
- nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.

L'Assicurazione non è operante nel caso in cui l'ente, la Società, la ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli fossero a conoscenza prima del Sinistro di tali circostanze.

Art. 2.8.2 - Rinuncia alla Rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.5 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di Rivalsa qualora il Veicolo:

- sia guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e **sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata;**

Art. 2.8.3 Rinuncia alla Rivalsa per i Sinistri causati da Veicolo non in regola con la revisione

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.5 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di Rivalsa qualora il Veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica.

Art. 2.8.4 - Rinuncia alla Rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.5 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato nell'Applicazione, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione.

La Società si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

Art. 2.8.5 - Responsabilità Civile per fatto dei figli minori

La Società assicura, nei limiti del Massimale di Responsabilità Civile indicato nell'Applicazione, la Responsabilità Civile - ai sensi dell'articolo 2048 1° comma del Codice civile - derivante al Proprietario del Veicolo indicato nell'Applicazione, dalla circolazione del medesimo per i danni involontariamente cagionati a Terzi da fatto illecito commesso da:

- figli minori non emancipati;
- persone soggette a tutela del Proprietario stesso e con lui conviventi.

La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga all'insaputa o contro la volontà del Proprietario/Locatario del Veicolo.

Art. 2.8.6 - Proprietario di rimorchio/semirimorchio diverso da quello della motrice

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'articolo 2054 del Codice civile, nella sua qualità di Proprietario del rimorchio o semirimorchio di autocarro che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di Terzi.

L'Assicurazione è operante:

- quando l'Indennizzo superi i Massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di Indennizzo eccedente tali Massimali, fino alla concorrenza delle somme assicurate nella presente Polizza;
- quando la motrice non risulti assicurata oppure la sua copertura assicurativa non sia comunque operante;
- nel caso di azione di regresso esercitata dall'assicuratore della motrice, che abbia pagato l'intero danno, contro il Proprietario del rimorchio o semirimorchio per la quota di danno allo stesso addebitabile.

Art. 2.8.7 - Certificato di assicurazione elettronico (Condizione Aggiuntiva prestata gratuitamente)

Per espressa richiesta del *Contraente* - che ha espresso la propria scelta ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento Ivass n. 40/2018 - la Società provvederà alla trasmissione dei certificati di assicurazione in formato elettronico. A parziale deroga dell'Art. 2.7 delle Condizioni di assicurazione, a fronte dell'opzione manifestata dal *Contraente*, la *Carta Verde* sarà rilasciata in formato cartaceo solo per i casi in cui il *Contraente* fornirà esplicita richiesta, senza costi aggiuntivi a carico di quest'ultimo.

Come assicura

FORMULA TARIFFARIA DELLA GARANZIA R.C.A.

(operante solo se richiamata in polizza)

Il cambiamento della formula tariffaria, laddove possibile, può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annuale del contratto.

Classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

Art. 2.9 - Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)⁸

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento dell'emissione dell'*Applicazione* - prevista per tutte le formule tariffarie - viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72/2018 e dell'Art. 134, comma 4-bis, del *Codice*; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l'*Attestato* sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).

Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della sinistrosità registrata dal *Veicolo*, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72/2018 (Tabella 1 - Criteri di attribuzione della classe di C.U.).

Art. 2.10 - "FISSA"

L'*Assicurazione* è stipulata nella formula tariffaria "Fissa", che non prevede variazione di *Premio* in funzione del verificarsi o meno di *Sinistri*.

Art. 2.11 - "Franchigia FISSA ED ASSOLUTA"

L'*Assicurazione* è stipulata nella formula tariffaria con "Franchigia fissa ed assoluta" per ogni *Sinistro*, il cui ammontare è precisato nell'*Applicazione*. Tale formula tariffaria non prevede variazione di *Premio* in funzione del verificarsi o meno di *Sinistri*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del *Risarcimento* rientrante nei limiti della

8 Cos'è la Classe C.U e come viene determinata?

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) assegna ad ogni *Veicolo* assicurato, secondo i criteri stabiliti dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), un valore numerico (la Classe C.U.) che consente il confronto fra i molteplici sistemi Bonus Malus predisposti dalle Compagnie. Ciò al fine di facilitare il "passaggio" dei Clienti fra le diverse Compagnie senza perdere la classe maturata.



Franchigia. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del *Codice* la *Società* provvede a gestire il *Sinistro* anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

Art. 2.12 "FISSA CON PEIUS - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ"

Il contratto è stipulato nella formula tariffaria "Fissa con Peius - Maggiorazione del *Premio* per sinistrosità", che prevede - solo per l'annualità immediatamente successiva - una maggiorazione del *Premio* in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione*.

Art. 2.12.1 - Applicazione del "Peius"

Se nel *Periodo di osservazione* sono stati pagati:

- due *Sinistri*, il *Premio* dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 15%;
- tre o più *Sinistri*, il *Premio* dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 25%.

Ai fini di tali aggravii vengono considerati *Sinistri* quelli con Responsabilità principale e quelli con Responsabilità paritaria con riferimento al numero di volte in cui la percentuale di responsabilità cumulata nell'ultimo quinquennio di osservazione sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso *Sinistro* - non determinano l'applicazione del "Peius".

Art. 2.12.2 - Veicolo già assicurato in precedenza

Qualora il contratto si riferisca a *Veicolo* già assicurato in precedenza, allo stesso si applica la maggiorazione indicata nell'Art. 2.12.1 delle Condizioni di assicurazione qualora dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità essa risulti dovuta. Parimenti, nel caso che il contratto si riferisca a *Veicolo* precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, si applica la maggiorazione di cui sopra se quest'ultimo contratto ne era gravato. In caso di passaggio da una formula tariffaria con "Franchigia fissa ed assoluta" alla formula tariffaria "Peius", le percentuali di Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell'*Attestazione* verranno cumulate - ai fini sia dell'applicazione delle regole evolutive per la classe di merito C.U. che per l'applicazione della maggiorazione se dovuta - solo nell'annualità successiva alla stipulazione del contratto.

Art. 2.12.3 - Veicolo già assicurato all'estero

All'*Attestazione* è equiparata a tutti gli effetti la dichiarazione rilasciata, per lo stesso *Veicolo*, dal precedente assicuratore estero.

Art. 2.12.4 - Riapertura e liquidazione di un Sinistro

Nel caso in cui un *Sinistro* già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, la *Società* procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di *Premio*.

Art. 2.12.5 - Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* offrendo a CONSAP (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di *Risarcimento diretto*) o alla *Società* (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati per tutti o parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di*

osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.

Art. 2.12.6 - Sostituzione dell'Applicazione

La sostituzione dell'*Applicazione*, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione di una *Applicazione* sospesa, non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso, purché il *Proprietario* (nel caso dei *Contratti di leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

Art.2.13 - "BONUS/MALUS"

L'*Assicurazione* è stipulata nella formula tariffaria "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio* in relazione alla sinistrosità registrata nel *Periodo di osservazione*. Il "Bonus/Malus" si articola in 19 classi di merito interne di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* determinati secondo l'applicazione dei coefficienti indicati in *Tariffa*.

Art. 2.13.1 - Criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna Unipol (o aziendale)

Ai fini della determinazione della classe di merito interna Unipol di assegnazione, si opera prendendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell'*Attestazione* sullo stato del rischio in corso di validità e applicando i criteri della Tabella di corrispondenza.

Laddove non diversamente precisato nelle Condizioni di assicurazione, il riferimento alla classe è sempre alla classe di merito interna Unipol (o aziendale).

I criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna Unipol, sono i seguenti:

- in caso di prima immatricolazione del Veicolo, di voltura al PRA, o di prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di merito interna Unipol 14 (salvo quanto espressamente indicato all'Art. 2.13.2 delle Condizioni di assicurazione);
- in presenza di una Attestazione in corso di validità relativa ad un contratto di altra impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito interna Unipol determinata dall'applicazione della *Tariffa* e delle *Tabelle di corrispondenza* in vigore al momento della stipulazione del contratto;
- in presenza di una Attestazione Unipol in corso di validità
 - relativa ad una *Polizza* che prevede l'applicazione delle Condizioni di assicurazione del prodotto Unipol Km&Servizi, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all'Art. 2.13.3 delle Condizioni di assicurazione - viene assegnato alla stessa classe di merito interna Unipol indicata nell'*Attestazione*;
 - relativa ad una *Polizza* che prevede l'applicazione di Condizioni di assicurazione di prodotti diversi, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all'Art. 2.13.3 delle Condizioni di assicurazione - viene assegnato alla classe di merito interna Unipol determinata sulla base dei criteri indicati dalla *Tariffa* in vigore al momento della stipulazione della *Polizza*.

TABELLA DI CORRISPONDENZA (ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Provvedimento IVASS 72/2018)	
CLASSE UNIVERSALE (CU)	CLASSE DI MERITO INTERNA UNIPOL
1 (provenienza da CU 1)	0
1 (provenienza da CU 2)	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

Art. 2.13.2 - Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis del Codice

La *Società*, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di *Sinistri* con *Responsabilità* esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'*Attestato di rischio*, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di *Polizza* assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo *Nucleo familiare*, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo *Attestato di rischio* conseguito sul veicolo già assicurato.

Art. 2.13.3 - Criteri di mantenimento della classe di merito interna Unipol e C.U.

La *Società*, fatto salvo quanto previsto all'Art. 2.13.2 che precede - Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis, del Codice, in tutti i casi di stipula di una nuova *Applicazione* e in presenza di una *Attestazione* in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna Unipol, determinata con i criteri indicati all'Art. 2.13.1 delle Condizioni di assicurazione, sia la classe C.U. nei seguenti casi:

- alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero; *Furto* totale, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo* assicurato, purché il *Proprietario* (nel caso dei *Contratti di Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo *Veicolo* da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo

termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del *Locatario* siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *Veicolo*, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992);

- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestari possono conservare la classe C.U. maturata sul *Veicolo* ora intestato ad altri;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto. All'acquirente è attribuita la classe di CU maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'acquirente ceda il veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione;
- acquisto da parte dell'utilizzatore del *Veicolo* in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *Veicolo*, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992) La classe C.U. viene comunque riconosciuta all'utilizzatore, in caso di mancato acquisto del *Veicolo* locato in leasing o noleggiato, per un altro *Veicolo* dal medesimo acquistato;
- acquisto di un *Veicolo* da parte del conduttore di un *Veicolo* di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul *Veicolo* di proprietà del soggetto portatore di handicap. Allo stesso modo il portatore di handicap che acquisti un veicolo potrà godere della classe di merito di CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione ai sensi della su citata disposizione;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del *de cuius* al momento della morte;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato da ditta individuale a persona fisica e viceversa;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una società di persone o di capitali.

Art. 2.13.3.1 - Rientro del *Veicolo* assicurato dal conto vendita

Qualora l'incarico in conto vendita non vada a buon fine, il *Proprietario* rientri in possesso del *Veicolo* e si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna Unipol sia la classe C.U. precedente al conto vendita.

Art. 2.13.3.2 - Ritrovamento del *Veicolo* assicurato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita

Qualora il *Veicolo* oggetto di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* venga ritrovato, il *Proprietario* ne rientri in possesso ed il *Contraente* si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna Unipol sia la classe C.U. precedenti alla perdita di possesso.

Art. 2.13.4 - Veicolo già assicurato all'estero

Nel caso in cui l'*Applicazione* si riferisca ad un *Veicolo* già assicurato all'estero, questa è assegnata alla classe di merito 14, a meno che il *Contraente* non consegna una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Ivass n° 72/2018, l'individuazione della classe C.U. e della classe di merito interna Unipol da applicare al contratto per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti all'inclusione dell'*Applicazione*.

Art. 2.13.5 - Regole evolutive della classe di merito interna Unipol

Alla prima scadenza annuale successiva a quella della stipulazione, l'applicazione è assegnata alla classe di merito interna Unipol di pertinenza, in base alla Tabella 2, a seconda che la *Società* abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri* con *Responsabilità principale*. Si terrà conto inoltre dei *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso *Sinistro* - non determinano l'applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di *Sinistro* o di richiesta di *Risarcimento* - l'*Applicazione* è considerata priva di *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2.

	TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE				
	Classe di merito di assegnazione interna Unipol in base a: - numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e numero di volte che la Responsabilità paritaria "cumulata" per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% nel corso degli ultimi cinque anni.				
	0	1	2	3	4 o più
Evoluzione della classe di merito interna Unipol di assegnazione rispetto a quella di provenienza	-1 (fino al raggiungimento della classe di merito 0)	+2 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+5 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+8 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+11 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)

Art. 2.13.6 - Riapertura e liquidazione di un Sinistro

Nel caso in cui un *Sinistro* già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, la *Società* procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti congruagli di *Premio*.

Art. 2.13.7 - Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati ⁹

Per evitare o ridurre la maggiorazione di *Premio* prevista dalla formula tariffaria scelta, è data facoltà al *Contraente* di offrire a CONSAP (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di "Risarcimento Diretto") o alla *Società* (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi totalmente liquidati totalmente per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.

Art. 2.13.8 - Sostituzione dell'Applicazione e mantenimento della classe di merito interna Unipol

La sostituzione dell'Applicazione, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione di una Applicazione sospesa, non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso e comporta perciò il mantenimento della classe di merito interna Unipol, purché il *Proprietario* (nel caso dei *Contratti di Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

Art. 2.13.9 - Bonus/Malus con applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta

Qualora nell'Applicazione che prevede la formula tariffaria Bonus/Malus venga pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, il *Contraente* e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla *Società* l'importo del *Risarcimento* rientrante nei limiti della *Franchigia*. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice, la *Società* provvede a gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*. Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso alla *Società*. Qualora quest'ultimo avvenga dopo la scadenza naturale del contratto, la *Società* assegna l'Applicazione stessa, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito interna Unipol e C.U. cui la stessa sarebbe stata assegnata nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto. In questo caso la *Società* non procede ad alcun conguaglio di *Premio*. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato la *Società* predispone una nuova Attestazione.

Art. 2.14 - Sinistri "tardivi" e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea

La *Società*, ai fini dell'evoluzione della di merito interna Unipol e C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione dell'Applicazione tiene conto:

- dei *Sinistri* non ancora indicati nell'Attestazione sullo stato del rischio (*Sinistri* "tardivi"), in quanto pagati dopo la scadenza del *Periodo di osservazione* precedente oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei *Sinistri* relativi a *Polizze* di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).

⁹ Posso evitare l'applicazione del malus in caso di Incidente con colpa?

Nella R.C. Auto fare incidenti vuol dire peggiorare la propria classe di merito (interna e C.U.) e pagare di più negli anni successivi. Quindi, la prima regola per evitare malus e non pagare un *Premio* maggiore è non fare incidenti ed avere uno stile di guida attento e virtuoso. Se poi succede, per evitarne l'applicazione si può rimborsare l'importo di quanto risarcito ai danneggiati

NOTA BENE!

Per conoscere l'importo del rimborso e decidere se rimborsarlo o meno occorre rivolgersi in Agenzia/ Punto Vendita o alla CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A., (vedi Sezione "Riferimenti utili").

Come personalizzare

Art. 2.15 - Opzioni tariffarie (operanti solo se richiamate nell'Applicazione)

Art. 2.15.1 - “Riparazione Diretta”
(opzione valida solo per autocarri con peso a pieno carico fino a 35 quintali)

La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia R.C.A., per i Sinistri che rientrino nella procedura e nella disciplina del “Risarcimento Diretto” prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, nella forma del “Risarcimento del Danno in Forma Specifica” secondo i criteri previsti dall'Art. 8.1.2 delle Condizioni di assicurazione.

Tale modalità di Risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui l'Assicurato non sia responsabile neppure parzialmente della causazione del danno e la riparazione del Veicolo non sia antieconomica ai sensi dell'Art. 8.1.2 - Risarcimento del danno da circolazione, lettera d) “Riparazione diretta”.

L'Assicurato si obbliga a consentire di far riparare il Veicolo assicurato presso il centro di autoriparazione, a sua scelta, tra quelli “attivi” indicati dalla Società facenti parte dei Centri di Riparazione Auto. In virtù di ciò il Premio R.C.A. sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa ed indicata nell'Applicazione.

La predetta modalità di Risarcimento dei danni, in caso di sostituzione dell'Applicazione per qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla sostituyente solamente nei casi ed alle condizioni previste dalla Tariffa.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Prestazioni	Responsabilità Civile Auto	
	Limiti/Sottolimiti	Franchigie
Risarcimento danni da circolazione	Da € 6.450.000 (Autobus 30.000.000)/sinistro per danni a persone e € 1.300.000 (Autobus 2.000.000)/sinistro per danni a cose (massimale complessivo € 7.750.000 (32.000.000 Autobus)/sinistro) fino ad € 62.000.000/sinistro per danni a persone e € 15.500.000/sinistro per danni a cose (massimale complessivo € 77.500.000/sinistro)	Da 0 fino a € 1.500

Cosa assicura

Art. 3.1 - Rischio assicurato

La Società assicura i rischi relativi al *Veicolo* tramite le garanzie riportate nella presente sezione le quali si ritengono operanti se richiamate nell'*Applicazione* ed è stato previsto il relativo *Premio*. Con riferimento ai criteri relativi alla "Determinazione dell'ammontare del danno", del "Pagamento dell'*Indennizzo*" e "Denuncia del *Sinistro*" si rimanda ai relativi articoli delle "Norme che regolano la liquidazione dei sinistri" delle presenti Condizioni di assicurazione.

Cosa NON assicura

Art. 3.2 - Esclusioni

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- salva specifica pattuizione, relativi agli *Accessori aggiuntivi non di serie*;
- salva specifica pattuizione, relativi ai bagagli, alle merci ed ai *Corredi professionali*;
- salva specifica pattuizione, determinati da atti dolosi di *Terzi* (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo), inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto;
- causati da dolo o attività illecita del *Contraente* e/o dell'*Assicurato*;
- determinati da mancato uso del *Veicolo* e dal suo deprezzamento;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
- conseguenti lo sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- verificatisi durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.

Non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al *Veicolo* modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Dove vale la copertura

Art. 3.3 - Estensione territoriale

Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko, Garanzie accessorie, Cristalli

L'*Assicurazione* è valida quando il *Veicolo* circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione Europea e di Andorra, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Israele, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.

La copertura per i paesi dell'Azerbaigian, di Cipro e della Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi governi.

Garanzia Danni alle Merci Trasportate

L'Assicurazione opera quando il *Veicolo* circola in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 3.4 - Incendio

Cosa assicura

Art. 3.4.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la *Società* indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* a seguito di *Incendio*, fulmine, esplosione o *Scoppio*.

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*;
- b) ai danni determinati da atti dolosi di terzi;
- c) alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa della operativa o legale dell'Assicurato di proprietà del Contraente o dell'Assicurato, **fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo.**

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

Cosa NON assicura

Art. 3.4.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni causati da *Fenomeni elettrici* o da bruciature, entrambi non seguiti da *Incendio*.

Come assicura

Art. 3.4.3 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del *Veicolo*, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato indicato nell'*Applicazione*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

Come personalizzare

Art. 3.4.4 - Incendio "Formula Compact"

(Clausola operante solo se espressamente richiamata nell'Applicazione)

A parziale deroga dell'Art. 3.4.1 delle Condizioni di assicurazione, la *Società* indennizza l'Assicurato unicamente per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell' *Applicazione* a seguito di *Incendio*, fulmine, esplosione o *Scoppio* **che determinino il "Danno Totale" del Veicolo come**

disciplinato all'Art. 8.2.2 delle Condizioni di assicurazione. Limitatamente al "Danno Totale", l'Assicurazione è estesa ai soli punti a) e b) dell'Art. 3.4.1 delle Condizioni di assicurazione. L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato indicato nell'Applicazione.

Art. 3.5 - Furto e Rapina

Cosa assicura

Art. 3.5.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal Veicolo indicato nell'Applicazione in conseguenza di Rapina, Furto consumati o tentati previa denuncia dell'accaduto alle Autorità.

L'Assicurazione è estesa:

- a) ai danni causati al Veicolo nell'esecuzione o nei tentativi di Furto o Rapina di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
- b) ai danni causati al Veicolo durante il possesso abusivo conseguente al Furto o alla Rapina, anche se derivanti da Atti di vandalismo;
- c) alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

Cosa NON assicura

Art. 3.5.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni dovuti ad *Appropriazione indebita*.

Come assicura

Art. 3.5.3 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato indicato nell'Applicazione.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

Se il contratto prevede che il Veicolo sia dotato:

- del dispositivo *Unibox*, troveranno applicazione le previsioni disciplinate all'Art. 7.1 delle *Condizioni di assicurazione*;
- di un antifurto e localizzatore satellitare, in caso di *Furto* totale o *Rapina* senza ritrovamento del Veicolo, non è applicato lo *Scoperto*, o il minimo non indennizzabile, pattuito nell'Applicazione fatti salvi i casi specificatamente indicati nel successivo Art. 3.5.6 delle Condizioni di assicurazione, nei quali lo *Scoperto*, o al minimo non indennizzabile eventualmente pattuiti nell'Applicazione vengono incrementati di un ulteriore 25%.

Come personalizzare

Art. 3.5.4 - Furto e Rapina "Formula Compact" **(Clausola operante solo se espressamente richiamata nell'Applicazione)**

A parziale deroga dell'Art. 3.5.1 delle Condizioni di assicurazione, la Società indennizza l'Assicurato unicamente per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* in conseguenza di Rapina, Furto consumato o tentato *che determinino il "Danno Totale" del Veicolo* come disciplinato all'Art. 8.2.2 delle Condizioni di assicurazione. Limitatamente al "Danno Totale", l'Assicurazione è estesa ai punti a), b) e c) dell'Art. 3.5.1 delle Condizioni di assicurazione.

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale del Veicolo*, fermo l'eventuale limite inferiore del *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.

Art. 3.5.5 - Furto e Rapina "Plus" - Appropriazione indebita (Condizione aggiuntiva della garanzia Furto e Rapina valida soltanto se espressamente richiamata nell'Applicazione e sia stato previsto il relativo Premio)

La Società, a parziale deroga degli Artt. 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.4 delle Condizioni di assicurazione, estende l'operatività dell'Assicurazione ai *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* derivanti dall'*Appropriazione indebita* a condizione che:

- a) l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con l'autore del reato;
- b) sia stata inoltrata alla Società, unitamente alla denuncia, la copia della querela presentata ai sensi dell'articolo 646 del Codice penale.

Art. 3.5.6 - Antifurto e Localizzatore Satellitare **(clausola operante solo se espressamente richiamata nell'Applicazione)**

Qualora sul *Veicolo* indicato in *Polizza* sia installato un antifurto e localizzatore satellitare GPS/GSM/GPRS:

- questo deve risultare conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa qui di seguito indicata
 - direttiva 2014/53/EU;
 - direttiva 2014/35/EU;
 - direttiva 2014/30/EU;
 - direttiva 2009/661/E;
 - omologazione CE;
 - certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
- questo deve essere stato installato dal produttore, ovvero, da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del *Veicolo* e/o suo rappresentante; in relazione ad esso deve essere stato attivato un contratto per la fornitura del servizio di localizzazione satellitare da parte di società terze.

Il *Contraente* si impegna a consegnare all'Agenzia/Punto Vendita della Società, all'atto dell'emissione dell'*Applicazione*:

- certificato di installazione o documento equipollente, rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dichiarati nell'*Applicazione*;
- il contratto relativo alla fornitura del servizio di localizzazione satellitare e il documento comprovante l'avvenuta installazione.

Qualora si verifichi un *Sinistro* e il *Contraente/Assicurato* non abbia consegnato tale documentazione all'atto dell'inserimento dell'*Applicazione*, la *Società*, prima di procedere alla liquidazione, verifica che il *Contraente/Assicurato* vi abbia successivamente provveduto, verificando altresì la conformità della stessa.

In considerazione di quanto sopra e degli obblighi assunti dal *Contraente*, considerati essenziali per l'assunzione e la valutazione del rischio ed a fronte dei quali gli sono riconosciute condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore, la *Società* presta la garanzia *Furto e Rapina* a condizione che:

- a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del *Veicolo* e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nel contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
- b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una centrale;
- c) il centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul *Veicolo*, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e centrale;
- d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
- e) la centrale sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
- f) il *Veicolo* assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS;
- g) nel caso di mancata trasmissione dell'allarme causata dall'assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.

In caso di *Furto*, *Rapina* e *Appropriazione indebita*, il *Contraente/Assicurato*, conferisce alla *Società* la facoltà di assumere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satellitare, ogni notizia necessaria per risalire al posizionamento del *Veicolo* oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il *Veicolo* è stato lasciato incustodito. A tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.

Pertanto, fatta eccezione per i casi di *Rapina* e *Appropriazione indebita*, nei casi in cui:

- una o più delle condizioni riportate nei punti da a) a g) non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
- il segnale di allarme, relativo al *Furto* del *Veicolo* assicurato, non pervenga alla centrale e la comunicazione dell'evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto, salvo quanto previsto al punto g);
- l'*Assicurato*, pur messo a conoscenza dell'esistenza di un guasto a carico del sistema antifurto e localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti, non abbia provveduto ad ottemperare alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai necessari interventi di ripristino;
- si sia verificata l'interruzione dei servizi da parte del *Provider telematico* per mancato pagamento del canone da parte dell'*Assicurato*,

la garanzia viene prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 25%, cumulabile con quello eventualmente previsto nell'*Applicazione*.

Art. 3.5.6.1 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni conseguenti a:

- interruzione della fornitura di servizi da parte della centrale per mancato pagamento del canone nei casi di *Rapina e Appropriazione indebita*;
- mancanza di conformità della documentazione sopra prevista;
- contenziosi in corso tra *Contraente e/o Assicurato* e i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l'interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo.

In caso di ritrovamento del *Veicolo*, il *Contraente/Assicurato* deve darne comunicazione alla *Società*. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del *Veicolo*.

Art. 3.6. - Eventi Naturali

Cosa assicura

Art. 3.6.1 - Rischio assicurato

Art. 3.6.1.1 - Eventi allagamento, alluvione, inondazione, bufera, caduta di alberi o sassi, caduta di ghiaccio, eruzione vulcanica, frana, mareggiata, maremoto, pressione della neve, tempesta, slavina, smottamento del terreno, terremoto, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, valanga.

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione la *Società* indennizza l'*Assicurato* per i *Danni materiali* e diretti subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto.

L'*Assicurazione* è estesa alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Art. 3.6.1.2 - Evento grandine

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione la *Società* indennizza l'*Assicurato* per i *Danni materiali* e diretti subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza di precipitazioni con grandine.

L'*Assicurazione* è estesa alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Cosa NON assicura

Art. 3.6.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- derivanti o conseguenti alla circolazione dei *Veicoli*;
- al motore conseguenti ad aspirazione dell'acqua;
- agli impianti elettrici causati da *Fenomeni elettrici* comunque manifestatisi.

Come assicura

Art. 3.6.3 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale del Veicolo*, fermo l'eventuale limite inferiore del *Valore assicurato* indicato nell'Applicazione.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

Nel caso di danno da grandine, l'*Indennizzo* è corrisposto nel limite dell'importo massimo indicato nell'Applicazione, fermo l'eventuale limite inferiore del *Valore Commerciale del Veicolo*.

Art. 3.7 - Eventi Sociopolitici

Cosa assicura

Art. 3.7.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'Applicazione in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, *Atti di vandalismo*.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Cosa NON assicura

Art. 3.7.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro veicolo;
- avvenuti mentre il *Contraente*, l'Assicurato o il conducente hanno preso parte attiva all'evento sociopolitico.

Come assicura

Art. 3.7.3 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale del Veicolo*, fermo l'eventuale limite inferiore del *Valore assicurato* indicato nell'Applicazione.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

Art. 3.8 - Collisione

Cosa assicura

Art. 3.8.1 - Rischio assicurato

La Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'Applicazione, durante la circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:

- a) collisione con *Velocipedi*, veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
- b) collisione con persona identificata, lesa a seguito del *Sinistro*;
- c) collisione con animali.

L'*Assicurazione* è estesa alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

L'*Assicurazione* è operante:

1. in relazione ai danni verificatisi quando il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*;
2. in relazione ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del *Sinistro* ed abiliti alla guida del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo assicurato* a causa del *Sinistro* stesso.
E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*.

Sono inclusi i danni subiti alle batterie dei veicoli BEV, HEV o PHEV purché il loro importo sia ricompreso nel *Valore assicurato*.

Cosa NON assicura

Art. 3.8.2 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione, o, ove previsto, del *Documento Unico* da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";
- causati da guida in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 1 e 2 dell'Art. 3.8.1 delle Condizioni di assicurazione;
- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al *Veicolo* a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- dovuti a vizi di costruzione del *Veicolo* conosciuti dall'*Assicurato*.

Come assicurare

Art. 3.8.3 - Forma dell'Assicurazione

a) **Assicurazione "a Valore Commerciale"**

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo l'eventuale limite inferiore del *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.

La *Società* rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

b) **Assicurazione a "Primo Rischio Assoluto"**

L'Assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto", ¹⁰ senza l'applicazione della *Regola proporzionale* e fino alla concorrenza della somma indicata in *Polizza*, fermo il limite del *Valore commerciale* del *Veicolo*, compresi gli *Accessori aggiuntivi non di serie*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

La *Società* rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Art. 3.9 - Kasko

Cosa assicurare

Art. 3.9.1 - Rischio assicurato

La *Società* indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili compreso l'urto con persone e animali, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del *Veicolo* con qualunque mezzo purché identificato. Sono inclusi i danni subiti alle batterie dei veicoli BEV, HEV o PHEV purché il loro importo sia ricompreso nel *Valore assicurato*.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

L'Assicurazione è operante:

1. in relazione ai danni verificatisi quando il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*;

10 Che cosa vuol dire che la garanzia Collisione è prestata "a primo rischio assoluto"?

La forma "a primo rischio assoluto" significa che la Compagnia rimborsa la somma assicurata per la copertura Collisione indicata sul contratto, fermo il limite del *Valore commerciale* del *Veicolo*.

Esempio:

Valore commerciale = € 9.000

Somma assicurata (massimo indennizzabile) per la garanzia Collisione = € 10.000

Ammontare del Danno = € 9.500

Danno indennizzabile = € 9.000

Franchigia (da applicare sul danno indennizzabile) = € 1000

Indennizzo = € 8.000 ossia danno indennizzabile - franchigia

2. in relazione ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del *Sinistro* ed abiliti alla guida del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo* assicurato a causa del *Sinistro* stesso.
E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*.

Cosa NON assicura

Art. 3.9.2 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico*, da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";
- causati da guida in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 1 e 2 dell'Art. 3.9.1 delle Condizioni di assicurazione;
- causati da cose od animali trasportati sul *Veicolo*;
- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora questi ultimi siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al *Veicolo* a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- dovuti a vizi di costruzione del *Veicolo* conosciuti dall'*Assicurato*.

Come assicura

Art. 3.9.3 - Forma dell'Assicurazione

a) Assicurazione "a Valore Commerciale"

L'*Assicurazione* è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, l'eventuale limite inferiore del *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

La *Società* rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

b) Assicurazione a "Primo Rischio Assoluto"

L'*Assicurazione* è prestata "a primo rischio assoluto", ¹⁰ senza l'applicazione della *Regola proporzionale* e fino alla concorrenza della somma indicata in *Polizza*, fermo il limite del *Valore commerciale* del *Veicolo*, compresi gli *Accessori aggiuntivi non di serie*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Art. 3.10 - Garanzie Accessorie

Art. 3.10.1 - R.C.A. "Extra"

Cosa assicura

1. Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, la Società rimborsa le spese sostenute:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto;
- per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell'impianto antifurto.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'*Assicurato*.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 400,00 per *Sinistro*.

2. Ripristino dotazioni di sicurezza

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio del *Veicolo* indicato in *Polizza*, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad *Incidente* della circolazione.

La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

3. Ripristino dell'impianto antifurto e del sistema di navigazione satellitare

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 600,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per riparare o sostituire l'impianto antifurto e/o il sistema di navigazione satellitare stabilmente installato sul *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, in caso di *Incendio* o qualora abbiano perso la loro funzionalità in seguito ad *Incidente* della circolazione.

La garanzia è prestata a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civile, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

4. Soccorso vittime della strada

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del *Veicolo* indicato in *Polizza* ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente.

5. Responsabilità Civile per difetti di manutenzione

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 105.000 per *Sinistro*, le spese sostenute relative

ai danni subiti dal conducente del *Veicolo* assicurato -se diverso dal *Proprietario/Locatario/usufruttuario* o acquirente con patto di riservato dominio- a causa di difetti di manutenzione dei quali il *Proprietario/Locatario/usufruttuario* o acquirente con patto di riservato dominio dello stesso sia stato ritenuto responsabile.

Art. 3.10.2 - C.V.T. "Extra"

Cosa assicura

1. Tassa di proprietà

In caso di perdita totale del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* conseguente a *Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio* od *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, la *Società* rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del *Sinistro* e la data di scadenza della tassa pagata.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di demolizione, ed alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

2. Spese di immatricolazione o voltura

In caso di perdita totale del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* conseguente a *Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio* od *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, la *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 400,00, le spese di immatricolazione di voltura sostenute dall'*Assicurato* per un altro *Veicolo* della medesima tipologia di cui risulti *Proprietario* o acquirente con patto di riservato dominio.

In caso di perdita della targa in seguito ad *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, *Furto, Rapina, Appropriazione indebita* o smarrimento della stessa, la *Società* rimborsa fino alla concorrenza di € 400,00 le spese di reimmatricolazione del *Veicolo*.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto, Rapina* o smarrimento della targa, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di demolizione, alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

3. Spese di parcheggio e custodia

In caso di *Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*

oppure di *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto la *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per *Sinistro*, le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia del *Veicolo* stesso disposti dall'Autorità.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

4. Danni indiretti

In caso di *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita*, *Incendio* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* o di suo sequestro amministrativo a seguito di *Sinistro* R.C.A., la *Società* corrisponde al *Proprietario del Veicolo* la somma di € 10,00 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso, fino alla concorrenza di € 200,00 per *Sinistro* e per annualità assicurativa.

La somma viene riconosciuta dal giorno della denuncia del *Sinistro* alla *Società*.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di sequestro amministrativo, della copia del provvedimento.

5. Danni ai bagagli ed agli strumenti ed attrezzi di lavoro trasportati

- in caso di *Incendio*, *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita* o di *Incidente* della circolazione del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* con responsabilità del conducente, indennizzabili a termini di contratto, indennizza il conducente e le persone trasportate per i danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 400,00 per *Sinistro*;

- in caso di *Furto* e *Rapina*, *Appropriazione indebita* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, indennizza il conducente, le persone trasportate e il proprietario del *Veicolo* stesso per i danni subiti dagli strumenti ed attrezzi di lavoro di loro proprietà, utili all'esercizio dell'attività lavorativa, trasportati sul medesimo.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 1.000,00 per *Sinistro*.

La garanzia è operante a condizione che: i bagagli, gli strumenti e gli attrezzi di lavoro si trovino all'interno del *Veicolo* e, se all'esterno, chiusi a chiave negli appositi alloggiamenti; in caso di *Furto*, il reato sia avvenuto con effrazione e con il *Veicolo* debitamente chiuso a chiave.

Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, *Corredi professionali* e documenti e biglietti di viaggio.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

6. Rimborso spese documenti a seguito di *Sinistro*

In caso di "Danno Totale" indennizzabile a termini di contratto, la *Società* rimborsa, **fino alla concorrenza di € 300,00 per *Sinistro***, le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti per la liquidazione del danno al *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*.

7. Rimborso spese documenti di circolazione

La *Società*, **fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo**, rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati dei documenti di circolazione del *Veicolo* indicato indicato in *Polizza*, distrutti in conseguenza di un *Incidente* della circolazione.

8. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione

In caso di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, indennizzabile a termini di contratto e del successivo ritrovamento dello stesso, la *Società* rimborsa, **fino alla concorrenza di € 100,00 per *Sinistro***, le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del *Veicolo*.

9. Sostituzione del telecomando apertura box e della serratura della Sede operativa o Legale dell'Azienda

In caso di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo*, la *Società* rimborsa, **fino alla concorrenza di € 150,00 per *Sinistro***, le spese sostenute per la sostituzione del telecomando apertura box, del cancello area box e della serratura della porta principale della Sede operativa o legale dell'*Assicurato*, qualora al momento del *Furto*, della *Rapina* o dell'*Appropriazione indebita* si trovassero all'interno del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità.

10. Danni da *Fenomeno elettrico*

La *Società* rimborsa, **fino alla concorrenza di € 250,00 per *Sinistro***, le spese sostenute per la riparazione dei danni da *Fenomeno elettrico* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*.
Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria.

11. Collisione con veicolo identificato e non Assicurato

La *Società* indennizza i danni subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria.

L'*Indennizzo* viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del *Terzo* e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per *Sinistro*, purché il medesimo non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto e a condizione che l'*Assicurato* non abbia fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

12. Duplicato della patente di guida

In caso di *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita* o *Incendio* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* oppure di *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto che abbiano comportato anche la perdita o lo smarrimento della patente di guida del conducente dello stesso *Veicolo*, la *Società* rimborsa, **fino alla concorrenza di € 250,00 per *Sinistro***, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto o Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

13. Rimborso spese per corso di recupero punti della patente (garanzia operante solo per "persona fisica")

La Società, qualora dalla patente di guida del *Proprietario del Veicolo* assicurato siano decurtati dei punti in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.

La garanzia è operante a condizione che il *Proprietario del Veicolo*:

- sia una "persona fisica";
- fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della *Polizza* non fosse inferiore a dodici;
- fornisca la documentazione idonea a comprovare che, dopo l'avvenuta decurtazione, il numero residuo dei punti della patente di guida sia pari od inferiore a dodici;
- consegna copia della documentazione comprovante la frequenza al corso organizzato da autoscuola oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

14. Rimborso spese per esame revisione o rilascio della patente (garanzia operante solo per "persona fisica")

La Società, qualora dalla patente di guida del *Proprietario del Veicolo* assicurato siano decurtati tutti i punti, rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie a riottenere la patente di guida.

La garanzia è operante a condizione che il *Proprietario del Veicolo*:

- sia una persona fisica;
- fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della *Polizza* non fosse inferiore a dodici;
- consegna copia della documentazione comprovante le spese sostenute.

Art. 3.10.3 – Protezione Ricarica

(operante solo per Autocarri fino a 35 q.li ad alimentazione Elettrica - BEV o Plug-In - PHEV)

Cosa assicura

1. Furto del cavo di ricarica

In caso di *Furto* del cavo ricarica in dotazione al *Veicolo* indicato in *Applicazione*, mentre lo stesso è in utilizzo presso la colonnina, la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro. L'Assicurato dovrà fornire idonea documentazione d'acquisto (ad esempio fattura di acquisto) del suddetto cavo di ricarica.

2. Danni al cavo di ricarica per atti vandalici

In caso di disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, Atti di vandalismo, la Società indennizza i danni subiti dal cavo ricarica in dotazione al *Veicolo* indicato

nell'*Applicazione* mentre lo stesso è in utilizzo presso la colonnina *fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro*. L'*Assicurato* dovrà fornire idonea documentazione d'acquisto (ad esempio fattura di acquisto) del suddetto cavo di ricarica.

3. Danni al cavo di ricarica a seguito di eventi naturali

In caso di allagamento, alluvione, inondazione, bufera, caduta di alberi o sassi, caduta di ghiaccio, eruzione vulcanica, frana, mareggiata, maremoto, pressione della neve, tempesta, slavina, smottamento del terreno, terremoto, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, valanga, gradine, la *Società* indennizza i danni subiti dal cavo ricarica in dotazione sul *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* mentre lo stesso è in utilizzo presso la colonnina *fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro*.

L'*Assicurato* dovrà fornire idonea documentazione d'acquisto (ad esempio fattura di acquisto) del suddetto cavo di ricarica.

4. Uso fraudolento della tessera e App di ricarica

La *Società* indennizza, *fino alla concorrenza di € 50,00 per Sinistro* le perdite economiche derivanti dall'uso fraudolento da parte di un terzo, in conseguenza di *Furto* o abuso, della tessera o App di ricarica intestata all'*Assicurato*.

L'*Assicurato* dovrà fornire copia della denuncia dell'accaduto all'Autorità e dell'importo delle spese erroneamente addebitate.

Nel caso in cui il fornitore del servizio rimborsi l'*Assicurato*, l'Indennizzo corrisposto sarà pari all'importo della franchigia dedotto dal fornitore, fino al limite massimo di *Indennizzo* previsto.

Art. 3.10.4 - Garanzia Extra Assistenza a rimborso

(la garanzia viene estesa al rimorchio qualora presente la relativa estensione in *Applicazione*)

La presente garanzia è operante solo nei casi in cui il conducente, o il *Proprietario del Veicolo* assicurato, si sia organizzato in proprio e pertanto non abbia provveduto a contattare la *Centrale operativa di assistenza* facente parte della *Struttura Organizzativa* per richiedere il soccorso stradale.

In ogni caso la presente garanzia non si cumula con la garanzia Assistenza Stradale di cui all'Art. 4.1 delle Condizioni di assicurazione qualora quest'ultima fosse contrattualizzata nell'*Applicazione*.

In caso di guasto, *Incidente* conseguente alla circolazione, *Incendio*, *Furto* - totale o parziale, tentato o consumato, *Rapina*, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, atti vandalici, nevicata, accumulatore scarico (batteria) che rendano il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile, la *Società* provvede a rimborsare le spese sostenute dall'*Assicurato* entro il limite di quanto di seguito indicato.

Esclusioni

Sono esclusi e rimangono a carico del conducente o del *Proprietario del Veicolo* assicurato i costi relativi:

- ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo;
- ai danni cagionati a terzi a causa dell'uscita di strada del *Veicolo* (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
- al recupero di beni presenti a bordo del *Veicolo* (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera).

1. Traino del Veicolo e Officina mobile

Qualora il *Veicolo* assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di circolare autonomamente, la *Società* rimborsa, purché documentate, le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'uscita dell'officina mobile e/o il traino fino:

- al più vicino punto di assistenza, oppure
- alla sede legale/operativa dell'impresa proprietaria del *Veicolo*, oppure
- ad una sua autocarrozzeria di fiducia.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di:

- € 1.500,00 per autocarri, autotreni, autoarticolati, trattori stradali, autoveicoli speciali aventi peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, per i motocarri ed i rimorchi, per *Sinistro*;
- € 2.500,00 per gli altri *Veicoli*, (compresi gli autocaravan) per *Sinistro*.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

2. Recupero del Veicolo

Qualora il *Veicolo* assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato;
- dover essere rimesso sulla sede stradale;

la *Società* rimborsa, purché documentate, le spese di recupero del *Veicolo* sostenute dal conducente o dal *Proprietario* del *Veicolo* fino alla concorrenza di:

- € 1.500,00 per autocarri, autotreni, autoarticolati, trattori stradali, autoveicoli speciali aventi peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, per i motocarri ed i rimorchi, per *Sinistro*;
- € 2.500,00 per gli altri *Veicoli*, (compresi gli autocaravan) per *Sinistro*.

3. Invio del Veicolo per la prosecuzione del trasporto

Qualora il *Veicolo* assicurato risulti danneggiato in modo tale da non poter procedere con i propri mezzi e non sia possibile la riparazione immediata, la *Società* rimborsa all'*Assicurato* le spese, purché documentate, sostenute per la ricerca e sostituzione di un altro *Veicolo* per consentire la prosecuzione del trasporto merci fino alla concorrenza di:

- € 1.500,00 per autocarri, autotreni, autoarticolati, trattori stradali, autoveicoli speciali aventi peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, per i motocarri ed i rimorchi, per *Sinistro*;
- € 2.500,00 per gli altri *Veicoli*, (compresi gli autocaravan) per *Sinistro*.

Nel caso in cui il *Veicolo* in sostituzione sia di proprietà dell'*Assicurato*, il rimborso verrà riconosciuto per un importo pari a € 1,00+IVA per Km percorso, da calcolarsi dalla residenza/ sede legale dell'*Assicurato* al luogo dove si trova il *Veicolo* in sosta forzata.

In entrambi i casi l'*Assicurato*, a comprova di quanto avvenuto, metterà a disposizione della *Società* per la liquidazione del danno, i verbali delle Autorità eventualmente intervenute sul

luogo del *Sinistro*, le bolle di accompagnamento e le ricevute di scarico della merce, copia della denuncia alle Autorità competenti in caso di *Furto*, le fatture e/o ricevute fiscali pagate e inerenti la riparazione del *Veicolo* e dell'invio del veicolo in sostituzione.

4. Opzioni estensione al rimorchio

La *Società* estende al rimorchio, la garanzia Extra Assistenza a rimborso prestata in relazione al *Veicolo* a patto che:

- al momento del *Sinistro* il rimorchio sia in circolazione e regolarmente trainato dal *Veicolo*;
- il *Veicolo* sia regolarmente abilitato al traino dalle vigenti disposizioni, dalla carta di circolazione o, ove previsto, dal *Documento Unico*.

Come assicura

Art. 3.10.5- Forma dell'Assicurazione

La *Società* rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate. I danni al *Veicolo* sono indennizzati senza applicazione del *Degrado d'uso*.

Art. 3.11 - Cristalli

Cosa assicura

Art. 3.11.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la *Società*, nei limiti convenuti, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli -e delle finestre in polimetilmetacrilato ("plexiglass") per gli autocaravan - delimitanti l'abitacolo del *Veicolo* indicato nell'Applicazione, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali (compreso il danno da grandine).

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori (pioggia ed affini) già montati sul cristallo al momento del *Sinistro*, purché previsti di serie dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all'acquisto.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Cosa NON assicura

Art. 3.11.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- relativa ai cristalli dei rimorchi;
- ai cristalli blindati e/o antisfondamento;
- che richiedano la sostituzione di cristalli di veicoli che, limitatamente ai componenti oggetto della presente garanzia, risultano essere stati modificati o comunque non corrispondenti alle

caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice;

- ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cuciti o termosaldati su cappotte in tela;
- causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
- riportati da altre parti del *Veicolo* a seguito della rottura dei cristalli;
- avvenuti in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione degli stessi cristalli;
- dovuti a vizi di fabbricazione;
- riconducibili alla normale usura.

La garanzia non è prestata quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con la *Società*, compresa la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.).

Come assicura

Art. 3.11.3 - Forma dell'Assicurazione

Art. 3.11.3.1 - Riparazione Libera

L'Assicurato, in caso di *Sinistro*, può utilizzare i *Centri Cristalli Auto* (per i recapiti consultare la sezione "Riferimenti utili") ovvero rivolgersi ad un punto di riparazione diverso dai *Centri Cristalli Auto*. Qualora l'Assicurato utilizzi i *Centri Cristalli Auto*, la garanzia è prestata nella forma dell' "Indennizzo in Forma Specifica" in virtù della quale la *Società* si assume l'onere di riparare direttamente il *Veicolo* danneggiato, e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono:

- totalmente a suo carico se il *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* è un autocarro;
- fino alla concorrenza di € 1.000,00 per *Sinistro* se il *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* è un autobus;
- fino alla concorrenza di € 600,00 per *Sinistro* se il *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* è un trattore agricolo, una macchina operatrice o un veicolo speciale.

La *Società* si riserva la facoltà di valutare, a suo giudizio esclusivo, la riparabilità del parabrezza in luogo della sua sostituzione.

Qualora l'Assicurato scelga di fare riparare o sostituire i cristalli presso un punto di riparazione diverso dai *Centri Cristalli Auto*, la garanzia è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 8.2.3 delle Condizioni di assicurazione, fino alla somma complessiva di:

- (se il *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* è un autocarro, un veicolo speciale, una macchina operatrice o un trattore agricolo) € 600,00 per *Sinistro* con l'applicazione sull'importo del danno di una *Franchigia* di € 200,00 per *Sinistro*;
- (se il *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* è un autobus) € 1.000,00 per *Sinistro* con l'applicazione sull'importo del danno di una *Franchigia* di € 200,00 per *Sinistro*.

Per le finestre in polimetilmetacrilato ("plexiglass") degli autocaravan:

- qualora l'Assicurato utilizzi i *Centri Cristalli Auto* la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per *Sinistro* con l'applicazione, sull'importo del danno, di una *Franchigia* di € 100,00 per *Sinistro*;
- qualora l'Assicurato scelga un punto di riparazione diverso dai *Centri Cristalli Auto*, la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per *Sinistro* con l'applicazione, sull'importo del danno, di una *Franchigia* di € 200,00 per *Sinistro*.

Art. 3.11.3.2 Riparazione Diretta ¹¹

(clausola operante solo se espressamente richiamata nell'Applicazione)

La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia Cristalli, unicamente nella forma dell' "Indennizzo in Forma Specifica", in virtù della quale la Società si assume l'onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono:

- totalmente a suo carico se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un autocarro;
- fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un autobus;
- fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro se il Veicolo indicato nell'Applicazione è un trattore agricolo, una macchina operatrice o un veicolo speciale.

La Società si riserva la facoltà di valutare, a suo giudizio esclusivo, la riparabilità del parabrezza in luogo della sua sostituzione.

L'Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, ad utilizzare esclusivamente i i Centri Cristalli Auto (per i recapiti consultare la sezione "Riferimenti utili"). Per le finestre in polimetilmetacrilato ("plexiglass") degli autocaravan la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per Sinistro con l'applicazione, sull'importo del danno, di una Franchigia di € 100,00 per Sinistro.

Non è previsto alcun Indennizzo qualora l'Assicurato decida di riparare o sostituire i cristalli in un punto di riparazione diverso dai Centri Cristalli Auto.

Art. 3.12 - Danni alle Merci Trasportate

(garanzia operante solo per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)

Cosa assicura

Art. 3.12.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la Società tiene indenne l'Assicurato in relazione ai Danni materiali e diretti subiti dalle Merci inerenti l'attività esercitata dall'Assicurato, eventualmente identificate sul documento di trasporto o su documento equivalente, trasportate sul Veicolo indicato nell'Applicazione destinato ad uso "conto proprio" ¹² durante la circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate a causa di:

- a) Incendio, azione del fulmine, esplosione, Scoppio;
- b) ribaltamento del Veicolo, caduta dello stesso in acqua o precipizi ed in genere uscite dalla

11 ATTENZIONE!

Per godere di tutti i vantaggi esclusivi della "Riparazione Diretta" dei cristalli occorre sempre avvalersi di uno dei Centri Cristalli Auto (vedi "Sezione Riferimenti Utili"). Qualora si preferisca riparare i cristalli presso un punto di riparazione diverso dai Centri Cristalli Auto, non si deve scegliere la "Riparazione Diretta", pena la perdita dell'Indennizzo.

12 Che cosa si intende per "veicolo destinato ad uso conto proprio"?

Per uso "conto proprio", ossia "trasporto delle merci in conto proprio", si intende che l'attività di trasporto svolta dal veicolo è effettuata per soddisfare esclusivamente lo svolgimento dell'attività professionale/commerciale del suo proprietario. Le merci trasportate sono quindi di proprietà del trasportatore o appartengono a persone con cui questi ha rapporti professionali (es. artigiano che trasporta al cliente un mobile da lui prodotto o riparato) ed il trasporto effettuato rappresenta solo un'attività secondaria rispetto alla principale (costruire/riparare mobili). Per differenza, un veicolo che ha invece la licenza uso "conto terzi" svolge la prestazione di trasporto come attività principale (es. impresa di trasporto che consegna autovetture ai concessionari).

- sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- c) collisione del *Veicolo* con altri veicoli identificati, urto dello stesso contro corpi fissi e/o mobili purché tali eventi lascino tracce evidenti e constatabili sul *Veicolo* stesso;
- d) alluvione, inondazione, mareggiate, tormenta di neve, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- e) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le *Merci* siano trasportate con autocarri furgonati o centinati.

L'Assicurazione è estesa:

- alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*;
- ai *Danni materiali e diretti subiti* dalle *Merci* a bordo del *Veicolo* durante le traversate marittime che questo effettua tra porti italiani, su navi traghetto o navi che non richiedono l'uso di gru per il carico/scarico delle merci (navi RO/RO).

La garanzia decorre dal momento in cui il *Veicolo*, con le *Merci* a bordo, lascia il luogo di partenza, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina nel momento in cui il *Veicolo* arriva nel luogo di destinazione.

Cosa NON assicura

Art. 3.12.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, l'Assicurazione non è operante per i *Danni materiali e diretti* causati da:

- inidoneità del *Veicolo* per il trasporto e la protezione delle *Merci*, cattivo stivaggio, difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle *Merci* al trasporto;
- vizio proprio o qualità insite delle *Merci* trasportate;
- furto, sottrazione derivante da altri reati o smarrimento delle *Merci* trasportate.

L'Assicurazione non è inoltre operante per danni e/o perdite riconducibili ad eventuali esclusioni previste dalla garanzia di "Responsabilità Civile Autoveicoli".

L'Assicurazione non è inoltre prestata per le seguenti merci: carte valori, documenti, monete, francobolli, orologi, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi, autoveicoli e motoveicoli, animali vivi, tabacchi, prodotti farmaceutici, materiale cine-foto-ottico, audiovisivi e HI-FI, computers ed accessori, apparecchi per telefonia, pellicce, tappeti pregiati, oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezionismo o di affezione, *Merci* deperibili da trasportarsi con autocarri isotermici e/o frigoriferi, *Merci* infiammabili, tossiche, esplodenti e/o pericolose.

Come assicura

Art. 3.12.3 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto", ¹³ senza l'applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza per anno assicurativo della somma indicata nell'Applicazione.

13 Che cosa vuol dire che la garanzia "Merci" è prestata "a primo rischio assoluto"?

?

La forma "a primo rischio assoluto" significa che la Compagnia rimborsa il danno subito dalle merci fino all'importo annuo che hai scelto al momento della sottoscrizione del contratto. In questo modo hai un doppio vantaggio: non devi preoccuparti, ogni volta che fai un trasporto, del valore della merce a bordo e non incorri nel rischio della "sottoassicurazione", vale a dire ricevere un indennizzo inferiore se hai valutato di meno le merci.

In caso di *Sinistro*, salvo quanto specificatamente indicato nell'Art. 3.12.5 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia è prestata con l'applicazione della *Franchigia* di € 250,00.

Art. 3.12.4 - Rinuncia al Diritto di Surrogazione

La *Società* rinuncia al diritto di surrogazione che le compete (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del *Contraente*, dell'*Assicurato*, del personale dipendente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Come personalizzare

Art. 3.12.5 - Danni alle Merci Trasportate "Plus"

(Condizione Aggiuntiva della garanzia Danni alle Merci Trasportate valida soltanto se espressamente richiamata nell'Applicazione e sia stato previsto il relativo Premio)

La *Società* estende l'operatività dell'Assicurazione in caso di:

1) Carico e scarico

La garanzia è estesa alla caduta o urto delle *Merci* durante il carico e/o lo scarico delle stesse avvenuto con o senza l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul *Veicolo*. Per carico si intende l'operazione di sollevamento della merce da terra in prossimità del *Veicolo* per deporla sullo stesso e per scarico l'operazione inversa.

La garanzia è prestata con l'applicazione della *Franchigia* di € 250,00 per ogni *Sinistro*.

2) Atti dolosi di Terzi

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* derivanti da atti dolosi di terzi, quali, ad esempio, disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, *Atti di vandalismo* e similari.

La garanzia è prestata con l'applicazione del 10% di *Scoperto* o della *Franchigia* di € 500,00 per ogni *Sinistro*.

L'*Assicurato* deve denunciare l'accaduto all'Autorità competente e farne pervenire copia alla *Società*.

3) Danni agli utensili e attrezzi professionali trasportati

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la *Società*, in caso di Incendio o di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente del *Veicolo*, indennizzabili a termini di contratto, indennizza l'*Assicurato*, il conducente, le persone trasportate per i danni subiti dagli utensili ed attrezzi di lavoro da costoro utilizzati nell'esercizio della propria attività lavorativa e trasportati sul *Veicolo*.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 1.000,00 per *Sinistro*.

Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.

Come personalizzare

Art. 3.13 - OPZIONI TARIFFARIE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.) (operanti solo se richiamata in *Applicazione*)

Art. 3.13.1 - “Riparazione Diretta”

(opzione valida solo per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, eccetto i Veicoli speciali e gli Autocaravan)

Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko

La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente e per il caso di “Danno Totale”, presta le garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko e Collisione nella forma dell’“Indennizzo in Forma Specifica” sulla base dell’Art. 8.2.4 delle Condizioni di assicurazione.

L'Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, ad avvalersi esclusivamente del centro di autoriparazione scelto tra quelli facenti parte dei Centri di Riparazione Auto e, limitatamente ai Sinistri relativi alla garanzia Eventi Naturali di cui all'Art. 3.6.1.2 delle Condizioni di assicurazione, presso il “Network specializzato grandine”.

In questo caso l'eventuale Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza, vengono eliminati per le garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi Sociopolitici, Kasko e Collisione, mentre per la garanzia Eventi Naturali l'eventuale Scoperto e minimo, se pattuiti in Polizza vengono dimezzati.

Nel caso in cui a giudizio dei Centri di Riparazione Auto non sia possibile procedere alla riparazione, nessuna conseguenza deriva all'Assicurato e si applicano le condizioni contrattualmente previste per la riparazione presso i centri di autoriparazione convenzionati.

Art. 3.13.2 - Adeguamento automatico del Valore assicurato e del Premio (valida solo per autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)

La Società, ad ogni rinnovo annuale, effettua l'adeguamento automatico del Valore assicurato del Veicolo indicato nell'Applicazione sulla base delle valutazioni redatte da Quattroruote (“quotazione valore di vendita”) e, nella stessa percentuale, anche del valore degli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, procedendo all'eventuale modifica dei Premi delle garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione e Kasko.

I limiti massimi di Indennizzo ed i Premi delle garanzie Cristalli, Garanzie Accessorie non sono soggetti a variazione per adeguamento del Valore assicurato.

Al momento della stipula del contratto il Contraente dichiara:

- a quale marca, modello ed allestimento appartiene il Veicolo che intende assicurare, individuandolo fra quelli previsti da Quattroruote;
- il mese e l'anno della prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all'estero;
- il valore complessivo degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie che intende assicurare.

L'adeguamento automatico non viene effettuato:

- se il Valore assicurato è inferiore alla valutazione di Quattroruote;
- per i Veicoli assicurati con Applicazioni che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi, qualora l'ente vincolatario non abbia autorizzato l'adeguamento del Valore assicurato;
- in caso di cessazione delle valutazioni di Quattroruote o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche “Auto nuove” ed “Auto usate” di tale fonte;
- se il modello del Veicolo assicurato non è più quotato da Quattroruote.

In questi casi il valore del *Veicolo* e degli eventuali *Accessori aggiuntivi non di serie* saranno adeguati al valore di mercato *solo su specifica richiesta del Contraente*.

Art. 3.13.3 - Adeguamento del Valore assicurato e del Premio su richiesta del Contraente

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, *su specifica richiesta del Contraente*, ad adeguare il *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* ed il valore degli *Accessori aggiuntivi non di serie*, se assicurati, al *Valore commerciale*, procedendo all'eventuale modifica dei *Premi* applicando gli stessi elementi tariffari definiti nel precedente paragrafo "Adeguamento automatico del *Valore assicurato* e del *Premio*" (ad esempio: classe di merito di Conversione Universale (C.U.), età dell'Assicurato, dati tecnici del *Veicolo*).

Art. 3.13.4 - Applicazione del Degrado d'uso ai pezzi di ricambio

A parziale deroga dell'Art. 8.2.2 delle Condizioni di assicurazione, la Società, in caso di "Danno Parziale", procederà all'applicazione per i pezzi di ricambio della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (*Degrado d'uso*).

Art. 3.13.5 - Perizia preventiva (Riservato Direzione)

Il valore indicato nell'*Applicazione* è quello risultante dalla perizia preventiva effettuata (come da documentazione allegata al contratto) e corrisponde al valore complessivo del *Veicolo* assicurato. Ai fini liquidativi si precisa che tale importo corrisponde al *Valore commerciale* e non potrà subire riduzioni per l'intera annualità assicurativa.

Trascorsa l'annualità, se il *Contraente* non presenta nuova perizia, in caso di *Sinistro* si procederà alla determinazione dell'ammontare del danno come da Condizioni di assicurazione.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

I limiti/sottolimiti all'*Indennizzo*, *Franchigie*, *Scoperti*/minimi non indennizzabili, possono mutare in base alla diversa tipologia del veicolo assicurato. Qualora la *Tariffa* preveda la possibilità di poter scegliere diverse soluzioni, nelle successive tabelle saranno indicati solo i rispettivi valori "minimi e massimi".

Corpi Veicoli Terrestri			
Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
Incendio	- Valore assicurato - Spese per recupero Unibox fino a € 10.000/anno	---	Da 0 fino ad uno Scoperto di 10% con minimo di € 750
Furto e Rapina	Valore assicurato	---	Da 0 fino ad uno Scoperto di 10% con minimo di € 750
Eventi Naturali	Valore assicurato	---	Da 0 fino ad uno Scoperto di 20% con minimo di € 700
Eventi Sociopolitici	Valore assicurato	---	Da 0 fino ad uno Scoperto di 20% con minimo di € 700
Collisione	- Indennizzo Valore assicurato - Indennizzo da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 20.000, fermo il limite del Valore commerciale.	---	Scoperto 20% con minimo di € 300
Kasko	- Indennizzo Valore assicurato - Indennizzo da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 20.000, fermo il limite del Valore commerciale.	---	Da uno Scoperto di 10% con minimo di € 750 fino ad uno Scoperto di 10% con minimo di € 1.500
Garanzie Accessorie R.C.A. "Extra"	- Spese Perdita delle chiavi fino ad € 400/Sinistro; - Spese Ripristino dotazioni di sicurezza fino ad € 500/Sinistro; - Spese Ripristino dell'impianto antifurto e del sistema di navigazione satellitare fino ad € 600/Sinistro; - Spese Soccorso vittime della strada fino ad € 500/Sinistro; - Spese Responsabilità Civile per difetti di manutenzione fino ad € 105.000/Sinistro;	---	---

Corpi Veicoli Terrestri			
Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
Garanzie Accessorie C.V.T. "Extra"	- Spese Quota tassa di proprietà; - Spese di immatricolazione fino ad € 400/sinistro; Spese di parcheggio e custodia € 500/<i>Sinistro</i>; - Spese Danni indiretti € 10 al giorno fino ad € 200/<i>Sinistro</i>; - Spese Danni ai bagagli ed agli strumenti ed attrezzi di lavoro trasportati fino ad € 400/<i>Sinistro</i> per i bagagli e fino ad € 1.000/sinistro per le attrezzature da lavoro; - Rimborso spese documenti a seguito di <i>Sinistro</i> fino ad € 300/<i>Sinistro</i>; - Rimborso spese documenti di circolazione fino ad € 100/anno; - Rimborso spese di lavaggio e disinfezione fino ad € 100/<i>Sinistro</i>; - Spese Sostituzione del telecomando apertura box e della serratura della Sede operativa o Legale dell'Azienda fino ad € 150/<i>Sinistro</i>; - Spese Danni da Fenomeno elettrico fino ad € 250/<i>Sinistro</i>; - Spese Collisione con veicolo identificato e non assicurato fino ad € 5.000/<i>Sinistro</i>; - Spese Duplicato della patente di guida fino ad € 250/<i>Sinistro</i>;	---	---

Corpi Veicoli Terrestri			
Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
Garanzie Accessorie C.V.T. "Extra"	Rimborso spese per corso di recupero punti della patente fino ad € 500/anno; - Rimborso spese per esame revisione o rilascio della patente fino ad € 1.000/anno; - spese per Garanzia Extra Assistenza a rimborso, Recupero del veicolo e Invio del veicolo per la prosecuzione del viaggio senza l'utilizzo della <i>Struttura Organizzativa</i>. fino ad € 2.500/<i>Sinistro</i>.	---	---
Garanzie Accessorie Protezione Ricarica	- Furto del cavo di ricarica fino a €250 /<i>Sinistro</i>; - Danni al cavo di ricarica per atti vandalici fino a €250 /<i>Sinistro</i>; - Danni al cavo di ricarica per eventi naturali fino a €250 /<i>Sinistro</i>; - Uso fraudolento tessera o App di ricarica fino a €50/<i>Sinistro</i>.		
Cristalli Riparazione libera	Da € 600 fino a illimitato	Da 0 fino ad € 200	---
Cristalli Riparazione diretta	Da 0 fino a illimitato	€100 per il plexiglass degli autocaravan	---
Danni alle merci trasportate	Da € 1.000 fino ad € 10.000	Da € 250 fino a € 500	Da 0 fino al 10%

Corpi Veicoli Terrestri			
Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
Opzione tariffaria C.V.T. Riparazione diretta	- Spese di riparazione del veicolo a carico della Società con obbligo di riparazione presso i <i>Centri di Riparazione Auto</i> e, per la garanzia Eventi Naturali limitatamente al solo evento grandine, presso il "Network specializzato grandine"; - nessun <i>Indennizzo</i> per garanzia Eventi Sociopolitici ed Eventi Naturali limitatamente al solo evento grandine, in caso di mancata riparazione - fino a € 800,00 per garanzia Eventi Naturali, "Formula Base" e "Formula Plus", limitatamente al solo evento grandine, in caso di riparazione presso un centro diverso da "UnipolService" o "Network specializzato grandine di UnipolService".	---	- eliminazione <i>Scoperti/minimi</i> non indennizzabili per le garanzie <i>Incendio, Furto e Rapina</i>, Eventi Sociopolitici, Collisione e Kasko, dimezzamento <i>Scoperti/minimi</i> per la garanzia Eventi Naturali; - ulteriore <i>Scoperto</i> del 20% per le garanzie <i>Incendio, Furto e Rapina</i>, Eventi Naturali, limitatamente agli eventi diversi da "grandine", Eventi Sociopolitici (solo per riparazione presso centro diverso), Collisione e Kasko in caso di mancata riparazione o riparazione presso un punto di riparazione diverso dai <i>Centri di Riparazione Auto</i>; - nessun <i>Indennizzo</i> per garanzia Eventi Sociopolitici ed Eventi Naturali limitatamente al solo evento grandine, in caso di mancata riparazione;
Opzione tariffaria C.V.T. Applicazione del degrado d'uso ai pezzi di ricambio	- Previste due formule con e senza applicazione del <i>Degrado d'uso</i>	---	Fino al 50% per le parti meccaniche

Art. 4.1 - ASSISTENZA STRADALE

Cosa assicura

Art. 4.1.1 - Rischio assicurato

La *Società* si impegna a erogare una o più delle *Prestazioni* di immediato aiuto previste dagli Art. 4.1.8, 4.1.9 e 4.1.10 delle Condizioni di assicurazione qualora l'*Assicurato* si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti. L'*Assicurazione* è estesa alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Le *Prestazioni* sono erogate attraverso la *Centrale operativa*, la quale:

- individua quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'*Assicurato* in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce e a quelle eventualmente recepite in automatico tramite il dispositivo *Unibox*, se installato;
- le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la *Struttura organizzativa*.

La *Centrale operativa*:

- eroga esclusivamente le *Prestazioni* necessarie e funzionali ad affrontare le situazioni di difficoltà;
- non eroga alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'*Assicurato*, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle *Prestazioni*.

Art. 4.1.2 - Delimitazioni

1. La *Struttura organizzativa* non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'*Assicurato*;
2. la *Società* non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, salvo quanto previsto all'Art. 4.1.3 delle Condizioni di assicurazione;
3. la *Società* non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'*Assicurato* e tale professionista;
4. i pernottamenti, ove previsti, sono a carico della *Società* se già non rientranti nel programma di viaggio originario;
5. eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'*Assicurato* o da altri aventi diritto, se usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla *Società*, devono essere consegnati alla stessa;
6. la *Società* mette a disposizione dell'*Assicurato* un autoveicolo sostitutivo avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali, con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.

La *Società* tiene a proprio carico i costi per:

- le garanzie di Responsabilità Civile Autoveicoli, Incendio, Furto e Rapina e Kasko;
- eventuali oneri aeroportuali e ferroviari;
- la restituzione del veicolo ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale il veicolo è stato consegnato all'*Assicurato*;
- le dotazioni di cui tutti i veicoli devono disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalle norme in vigore o da specifici provvedimenti adottati dalle Autorità competenti (ad

esempio: catene da neve, se obbligatorie).

Tutte le altre spese sono a carico dell'*Assicurato*. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, dotazioni che rispondono ad esigenze specifiche dell'*Assicurato* (seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci eccetera), nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio oltre i limiti prestabiliti.

Inoltre il centro di noleggio che fornisce il veicolo sostitutivo può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall'*Assicurato*. A tal fine, egli deve fornire una carta di credito a lui intestata;

7. le *Prestazioni* di assistenza che richiedono l'accesso alla sede legale/operativa sono erogate solo in presenza dell'*Assicurato* o di una persona da lui delegata per iscritto.
8. le *Prestazioni* di assistenza non sono erogate per quei *Veicoli* che superano i limiti di sagoma e di peso quali i trasporti eccezionali, in quanto non rispettano le condizioni normative definite dall'articolo 61 del Nuovo Codice della Strada e quanto previsto dalla Direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni ed alle caratteristiche tecniche dei veicoli stradali;
9. per gli autobus si precisa che le *Prestazioni* di assistenza non sono erogate per le persone trasportate in qualità di passeggeri;
10. la *Società*, in specifici casi - ove non previste diverse indicazioni da parte della Autorità competenti - provvede ad erogare le *Prestazioni* di aiuto fermo il rispetto dei tempi necessari e funzionali alla *Struttura organizzativa* per affrontare e gestire le situazioni di difficoltà.

Art. 4.1.3 - Pagamento delle *Prestazioni*

La *Società* sostiene i costi delle sole *Prestazioni* indispensabili ad aiutare l'*Assicurato* ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna *Prestazione*.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la *Società* si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'*Assicurato* che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la *Prestazione* od alla *Società*, nel caso che li abbia per suo conto anticipati. Se l'*Assicurato* non accetta di corrispondere l'eccedenza, la *Società* eroga la *Prestazione* solo nei limiti di quanto indicato nella *Prestazione* stessa.

La *Società* rimborsa all'*Assicurato* i costi se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la *Centrale Operativa* lo ha preventivamente autorizzato a organizzarsi autonomamente;
- l'intervento è stato disposto da Autorità pubblica;
- è stato trasportato al Pronto Soccorso;
- la *Prestazione* deve essere erogata all'estero e le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla *Società* di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

In tali circostanze, l'*Assicurato* deve inviare al Punto di Vendita presso il quale è assegnato il contratto una dichiarazione scritta in cui specifica il motivo che gli ha impedito di contattare la *Struttura organizzativa*, allegando alla stessa:

- in caso di preventiva autorizzazione della *Centrale Operativa*, il numero di dossier che gli è stato comunicato;
- in caso di intervento disposto dall'Autorità, copia del verbale di intervento o, in mancanza, la dichiarazione con cui il soccorritore attesta di essere intervenuto su richiesta dell'Autorità medesima;
- in caso di trasporto al Pronto Soccorso, copia del certificato di ricovero;
- i giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.), in copia originale se richiesto;

Se la *Società* verifica la sussistenza delle condizioni descritte, rimborsa all'*Assicurato* le spese che

egli ha sostenuto. Il rimborso viene riconosciuto nei limiti previsti dalle singole *Prestazioni* e viene disposto entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Cosa NON assicura

Art. 4.1.4 - Esclusioni

Se non diversamente previsto nelle singole *Prestazioni*, queste ultime non vengono erogate se l'evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza:

- di dolo e/o attività illecita del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- di un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'*Assicurato* abbia partecipato attivamente;
- dell'evento grandine;
- di partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- di guida del *Veicolo* in mancanza della abilitazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore salvo il caso in cui il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni, la *Società* sarà libera di esercitare il diritto di *Rivalsa* per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
- del mancato rispetto delle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico*;
- dell'immobilizzo del *Veicolo* dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice;
- delle operazioni di ordinaria manutenzione del *Veicolo*;
- di *Veicolo* guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- di violazione dei limiti di velocità in tutti i casi in cui sia stata applicata la sanzione accessoria di sospensione o di ritiro della patente di guida (art. 142 del Nuovo Codice della Strada.).

Inoltre, le *Prestazioni* di assistenza non vengono erogate in caso di:

- eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- eventi che abbiano colpito parti di uso non esclusivo della sede legale/operativa (quali, a puro titolo di esempio: cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata la sede legale/operativa);
- assistenza ad animali feroci e/o pericolosi di proprietà dell'*Assicurato*.

Art. 4.1.5 - Diritto di Rivalsa

La *Società* si riserva il diritto di *Rivalsa* per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso e/o attività illecita compiuta compiuto dall'*Assicurato*.

Dove vale la copertura

Art. 4.1.6- Estensione territoriale

L'Assicurazione "Assistenza Stradale" opera, salvo quanto espressamente indicato nel seguito per le singole Prestazioni, nei seguenti ambiti territoriali:

- quando il *Veicolo* circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione Europea e di Andorra, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Israele, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.
La copertura per i paesi dell'Azerbaigian, di Cipro e della Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi governi.
- quando la macchina agricola, il rimorchio agricolo, la macchina operatrice circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Che obblighi ho

Art. 4.1.7 - Obblighi dell'Assicurato

Al momento della richiesta di assistenza, l'Assicurato deve comunicare alla *Struttura organizzativa*:

- gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla *Prestazione* (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, targa del *Veicolo*, ecc.);
- tutte le informazioni ed i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e ad individuare le *Prestazioni* da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, numero persone presenti sul *Veicolo*, eventuale cartella clinica, ecc.).

L'inadempimento da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la *Centrale operativa*, comporta la decadenza dal diritto alla *Prestazione* di assistenza salvo quanto previsto dall'Art.4.1.3. delle Condizioni di assicurazione.

Si precisa che in funzione di quanto previsto all'Art. 4.1.3 delle Condizioni di assicurazione, nei casi in cui ricorrano le condizioni per la richiesta di rimborso alla *Società*, quest'ultima, in riferimento all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione, ha il diritto di richiedere all'Assicurato un'autodichiarazione che certifichi se sia stata comminata o meno una sanzione da parte dell'Autorità competente. In caso di accertata dichiarazione mendace, falsa o reticenza l'importo delle prestazioni eventualmente liquidate verrà addebitato all'Assicurato.

Come assicura

L'Assicurato potrà scegliere la sottoscrizione opzionale dell'ASSISTENZA STRADALE COMPLETA o dell'ASSISTENZA STRADALE MEDIUM (Valida solo per autocarro, autotreno, autoarticolato, trattore stradale, autoveicolo ad uso speciale, con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)

Art. 4.1.8 – ASSISTENZA STRADALE "MEDIUM"

(la garanzia viene estesa al rimorchio qualora presente la relativa estensione in *Applicazione*)

In caso di guasto, Incidente conseguente alla circolazione, Incendio, Furto totale o parziale, tentato o consumato, Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei disposi-

tivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, Atti di vandalismo, nevicata, accumulatore (batteria) scarico che rendano il Veicolo indisponibile o inutilizzabile, la Società per il tramite della Centrale operativa eroga, come previsto all'Art. 4.1.9 - Assistenza Stradale COMPLETA delle Condizioni di assicurazione, le seguenti prestazioni:

- 1) Officina Mobile;
- 5) Ricerca pezzi di ricambio;
- 6) Pernottamento;
- 7) Viaggio verso Veicolo;
- 9) Taxi;
- 12) Disbrigo pratiche all'estero;
- 13) Viaggio verso Destinazione (dovuto da sequestro Veicolo);
- 14) Noleggio;
- 15) Comunicazione con Autorità locali;
- 16) Consulenza medica telefonica;
- 17) Visita medica a domicilio;
- 18) Trasporto presso Struttura sanitaria;
- 19) Trasferimento presso Struttura sanitaria;
- 20) Viaggio di un Familiare;
- 21) Trasferimento salma.

A parziale deroga dell'Art. 4.1.10 - Assistenza COMPLETA delle Condizioni di assicurazione, ed esclusivamente con riferimento ai punti sotto elencati, la Società per il tramite della Centrale operativa:

2) Trasporto Veicolo ed Assicurati

provvede al trasporto il Veicolo e gli Assicurati:

- a) al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al Luogo dell'assistenza;
- b) se si rende necessario per esigenze operative su richiesta dell'Assicurato (ad esempio: interventi in orari di chiusura dei punti di riparazione, in viabilità autostradale, eccetera):
 - al deposito del soccorritore intervenuto, in tale caso il completamento del trasporto sarà effettuato appena possibile;
 - presso l'Abitazione o la sede legale/operativa, dell'Assicurato.

La Società tiene a proprio carico:

- il costo del trasporto e della custodia del Veicolo, dal momento del ricovero in deposito al completamento del trasporto, fino a un importo massimo di € 700,00 per evento;
- i costi relativi ai primi 25 km per il trasporto del Veicolo;
- i costi relativi ai chilometri percorsi dal mezzo di soccorso per raggiungere il Luogo dell'assistenza;
- il costo del trasporto degli Assicurati;

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi:

- del trasporto degli Assicurati presso una destinazione diversa da quella prevista;
- dell'eventuale eccedenza chilometrica, relativa al superamento del limite dei 25 km, contrattualmente previsto che, al fine di dover contemplare anche il percorso di ritorno del mezzo di soccorso, verrà raddoppiato.

La definizione del percorso per raggiungere la destinazione è rimessa alla valutazione del soccorritore inviato dalla *Centrale operativa*. Questi tiene conto di ogni elemento oggettivo che possa influire sulla circolazione (ad esempio: condizioni del traffico, limitazioni al transito, caratteristiche del trasporto come massa e ingombro complessivo del *Veicolo*). L'importo dovuto dall'*Assicurato*, da corrispondere direttamente al soccorritore intervenuto, è determinato da quest'ultimo in base alle tariffe dallo stesso praticate.

3) Recupero dalla sede stradale

rimette in assetto di marcia il *Veicolo* che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale. La *Società* tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 700,00 per evento.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'*Assicurato* i costi conseguenti:

- ai danni cagionati a *Terzi* a causa dell'uscita di strada del *Veicolo* (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
- al recupero di beni presenti a bordo del *Veicolo* (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera).

La garanzia non opera se il *Veicolo* ha subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada);

4) Presidio merce

invia sul *Luogo dell'assistenza* personale di vigilanza per presidiare la merce soggetta a rischio di reati.

La *Società* tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 600,00 per evento;

8) Autoveicolo sostitutivo

se la *Centrale operativa* lo ritiene necessario, mette a disposizione dell'*Assicurato* in Italia un autoveicolo sostitutivo, avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li.

L'autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione se risultano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- l'*Assicurato* richiama il noleggio entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento;
- il punto di riparazione attesti per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulti compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.

L'autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione anche se il *Veicolo* non è più riparabile.

Il noleggio decorre dalla data che l'*Assicurato* concorda con la *Centrale operativa* e si protrae fino alla riconsegna del *Veicolo* riparato, se le riparazioni sono possibili, e comunque non oltre 3 giorni consecutivi.

L'autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione dell'*Assicurato* secondo le modalità previste all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione.

La garanzia non è prestata per i rimorchi;

Limitatamente ai punti 10. Viaggio verso destinazione e 11. Demolizione del *Veicolo*, le prestazioni non sono operanti.

Art. 4.1.9 - ASSISTENZA STRADALE "COMPLETA"

(la garanzia viene estesa al rimorchio qualora presente la relativa estensione in *Applicazione*)

In caso di guasto, *Incidente* conseguente alla circolazione, *Incendio*, *Furto* - totale o parziale, tentato o consumato, *Rapina*, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, *Atti di vandalismo*, evento grandine (limitatamente a quanto previsto al successivo punto 2) trasporto *Veicolo* ed *Assicurati*), nevicata, accumulatore (batteria) scarico che rendano il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile, la *Società* per il tramite della *Centrale operativa*.

1) Officina Mobile

invia presso il *Luogo dell'assistenza* personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per effettuare le riparazioni eseguibili in loco in caso di:

- necessità di riavviare l'accumulatore scarico (batteria) o, se disponibile il ricambio, di sostituirla;
- necessità di effettuare un rabbocco di carburante;
- necessità di riparare lo pneumatico.

La *Società* tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera di personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per le riparazioni.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'*Assicurato* i costi relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo.

La garanzia non è operante qualora il *Veicolo* abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

2) Trasporto Veicolo ed Assicurati

provvede al trasporto del *Veicolo* e degli *Assicurati*:

- a) al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del *Veicolo* più vicino al *Luogo dell'assistenza*;
 - b) ad un altro punto di riparazione indicato dall'*Assicurato*;
 - c) qualora si renda necessario per esigenze operative su richiesta dell'*Assicurato* (quali, a titolo esemplificativo, interventi in orari di chiusura dei punti di riparazione, in viabilità autostradale eccetera):
- al deposito del soccorritore intervenuto, in tale caso il completamento del trasporto sarà effettuato appena possibile;
 - presso l'*Abitazione* o la *sede legale/operativa*, dell'*Assicurato*.

Con riferimento al solo "Trasporto del *Veicolo* ed *Assicurati*", lo stesso può avvenire anche a seguito di evento grandine, ma solo a condizione che il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente in sicurezza.

La *Società* tiene a proprio carico:

- il costo del trasporto e della custodia del *Veicolo*, dal momento del ricovero in deposito al completamento del trasporto, fino a un importo massimo per evento di € 2.000,00 per i *Veicoli* aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li e di € 3.000,00 per i *Veicoli* aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li.
- i costi per il trasporto del *Veicolo*, relativi ai primi 35 km;

- i costi relativi ai chilometri percorsi dal mezzo di soccorso per raggiungere il luogo dell'assistenza;
- il costo del trasporto degli *Assicurati*;

Sono esclusi e rimangono a carico dell'*Assicurato* i costi:

- del trasporto degli *Assicurati* presso una destinazione diversa da quella prevista;
- dell'eventuale eccedenza¹⁴ chilometrica, relativa al superamento del limite dei 35 km, contrattualmente previsto che, al fine di dover contemplare anche il percorso di ritorno del mezzo di soccorso, verrà raddoppiato.

La definizione del percorso per raggiungere la destinazione è rimessa alla valutazione del soccorritore inviato dalla *Centrale Operativa*. Questi tiene conto di ogni elemento oggettivo che possa influire sulla circolazione (quali ad esempio condizioni del traffico, limitazioni al transito, caratteristiche del trasporto come massa e ingombro complessivo del *Veicolo*).

L'importo dovuto dall'*Assicurato*, da corrispondere direttamente al soccorritore intervenuto, è determinato da quest'ultimo in base alle tariffe dallo stesso praticate.

3) Recupero dalla sede stradale

rimette in assetto di marcia il *Veicolo* che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.

La *Società* tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo per evento di:

- € 2.000,00 per i *Veicoli* aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li;
- € 3.000,00 per i *Veicoli* aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'*Assicurato* i costi conseguenti:

- ai danni cagionati a terzi a causa dell'uscita di strada del *Veicolo* (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
- al recupero di beni presenti a bordo del *Veicolo* (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera);

La garanzia non è operante qualora il *Veicolo* abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

4) Presidio merce

invia sul *Luogo dell'assistenza* personale di vigilanza per presidiare la merce soggetta a rischio di reati. La *Società* tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 600,00 per evento.

5) Ricerca pezzi di ricambio

ricerca e spedisce i pezzi di ricambio non disponibili presso il *Luogo dell'assistenza*, quando il *Veicolo* si trovi all'Estero. Sono esclusi e rimangono a carico dell'*Assicurato* il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. Prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'*Assicurato* deve dare garanzia del loro pagamento;

6) Pernottamento

14 Come viene calcolata l'eccedenza chilometrica?



Il conteggio dei chilometri eccedenti viene effettuato a partire dal luogo dell'assistenza e tiene conto anche del percorso di ritorno che deve fare il mezzo di soccorso.

Ad esempio: se l'abitazione si trova a 60 km dal luogo dell'assistenza, l'*Assicurato* deve pagare l'eccedenza relativa a 50 km: $60 - 35 = 25$ km in andata cui bisogna aggiungere 25 km relativi al percorso di ritorno.

organizza il pernottamento degli *Assicurati* presso una struttura alberghiera, per attendere che il *Veicolo* venga riparato o per il tempo necessario alla *Centrale operativa* per erogare le ulteriori *Prestazioni*, quando il *Luogo dell'assistenza* si trovi ad oltre 50 Km dalla sede legale/operativa.

La *Società* tiene a proprio carico i costi per 3 notti di pernottamento e fino ad un massimo di € 500,00 per evento;

7) **Viaggio verso Destinazione**

organizza il viaggio degli *Assicurati* per raggiungere la *Destinazione*, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all'*Abitazione* o alla sede legale/operativa della ditta.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi al mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della *Centrale operativa* ed in relazione alla tratta da percorrere, fino a un massimo di € 400 per evento. Qualora la *Prestazione* venga erogata mettendo a disposizione dell'*Assicurato* un autoveicolo sostitutivo, la *Società* tiene a proprio carico i costi relativi al noleggio secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2 delle Condizioni di assicurazione. La garanzia non è prestata per i rimorchi;

8) **Autoveicolo sostitutivo**

La *Società*, se la *Centrale operativa* lo ritiene necessario, mette a disposizione dell'*Assicurato* in Italia un autoveicolo sostitutivo, avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li. L'autoveicolo sostitutivo viene erogato se risultano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

1. l'*Assicurato* richieda il noleggio entro trenta giorni dalla data di accadimento dell'evento;
2. il punto di riparazione attesti per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulti compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.

L'autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione anche se il *Veicolo* non è più riparabile.

Il noleggio decorre dalla data che l'*Assicurato* concorda con la *Centrale operativa* e si protrae fino alla riconsegna del *Veicolo* riparato, se le riparazioni sono possibili, e comunque non oltre:

- a) 30 giorni consecutivi o fino alla restituzione del *Veicolo* ritrovato, in caso di *Furto totale* o *Rapina del Veicolo*;
- b) 7 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi.

L'autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione dell'*Assicurato* secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2 delle Condizioni di assicurazione. La garanzia non è prestata per i rimorchi;

9) **Taxi**

mette a disposizione dell'*Assicurato* un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all'evento quali, a puro titolo di esempio: raggiungere il punto di noleggio, la struttura alberghiera o il luogo di lavoro; rientrare presso la propria *Abitazione*, sede legale/operativa, eccetera.

La *Società* tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento.

Questa prestazione non sostituisce né è sostituita dal trasporto degli *Assicurati* effettuato in occasione del trasporto del *Veicolo*, secondo quanto previsto al precedente punto 2.

10) **Viaggio verso Veicolo**

organizza il viaggio dell'*Assicurato* o di una persona da lui autorizzata per iscritto fino al luogo presso il quale si trova il *Veicolo*, qualora lo stesso:

- sia stato riparato dopo aver subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si

trova in Italia, o almeno 5 giorni se si trova all'estero;

- sia stato ritrovato dopo un *Furto o una Rapina*, entro 12 mesi dalla data di denuncia del *Furto o della Rapina*, e sia in condizioni di circolare.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi al viaggio di sola andata da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della *Centrale operativa* ed in relazione alla tratta da percorrere, **con esclusione dell'autoveicolo sostitutivo**;

Le *Prestazioni* potranno essere erogate dopo che l'*Assicurato*:

- abbia pagato le spese di propria competenza (manodopera per le riparazioni, pezzi di ricambio, custodia, eccetera), se il *Veicolo* si trova presso un punto di riparazione o un luogo di deposito;
- abbia espletato le pratiche amministrative e burocratiche;

11) **Demolizione del Veicolo**

organizza, su richiesta scritta dell'*Assicurato*, la demolizione del *Veicolo* (subordinata al rilascio della delega e relativa documentazione da fornire entro 60 giorni dalla richiesta) **quando l'evento si verifica in Italia**. La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto del *Veicolo* e alla relativa demolizione presso un centro convenzionato autorizzato;
- alla cancellazione dal P.R.A.;

La garanzia non è operante qualora il veicolo abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada) ed in assenza di richiesta scritta, delega e relativa documentazione per la demolizione del *Veicolo* entro i tempi predetti.

12) **Disbrigo pratiche all'estero**

supporta l'*Assicurato* nel disbrigo delle pratiche amministrative che si rendano necessarie per la demolizione e/o lo smontaggio del *Veicolo* in loco **quando l'evento si verifica all'estero**.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi alla richiesta ed al rilascio sul *Luogo dell'assistenza* della documentazione necessaria.

Sono esclusi e restano a carico dell'*Assicurato* i costi relativi alla documentazione amministrativa da richiedersi in Italia e all'eventuale traduzione che si rendesse necessaria.

In caso di sequestro del *Veicolo* conseguente a riscontro negativo della copertura assicurativa RCA da parte delle Autorità, sebbene il relativo *Premio* risulti regolarmente pagato dal *Contraente*, la *Società* per il tramite della *Centrale operativa*:

13) **Viaggio verso Destinazione (dovuto da sequestro Veicolo)**

organizza il viaggio dell'*Assicurato* per raggiungere la *Destinazione*, **purché comprovata da idonea documentazione**, o per rientrare all'*Abitazione*, sede legale/operativa.

Il mezzo di trasporto verrà individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della *Centrale operativa*, in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la *Prestazione* venga erogata mettendo a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura sostitutiva, il noleggio verrà organizzato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2 delle Condizioni di assicurazione.

La *Società* tiene a proprio carico i relativi costi **fino a un importo massimo di € 250,00 per evento**;

14) **Noleggio**

provvede al noleggio di un autoveicolo sostitutivo, avente peso complessivo a pieno carico non

superiore a 35 q.li.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino al dissequestro del Veicolo e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi. L'autoveicolo sostitutivo viene messa a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di Incidente da circolazione del Veicolo avvenuto all'estero che coinvolga l'Assicurato, la Società per il tramite della Centrale operativa.

15) Comunicazione con Autorità locali

mette a disposizione personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con le Autorità locali.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino ad massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 600,00 per evento;

In caso di Infortunio o Disturbo post traumatico da stress conseguente alla circolazione del Veicolo che abbiano colpito l'Assicurato; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della medesima, la Società per il tramite della Centrale operativa.

15) Consulenza medica telefonica

fornisce all'Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l'Équipe medica lo ritiene necessario, l'Assicurato viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d'urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia;

17) Visita medica a domicilio

organizza per l'Assicurato una visita medica al suo domicilio in Italia.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione e all'onorario relativi alla visita medica;
- all'eventuale trasferimento presso il luogo ove si trovi il personale idoneo;

18) Trasporto presso Struttura sanitaria

trasporta l'Assicurato presso la Struttura sanitaria più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al Luogo dell'assistenza.

Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasporto;

19) Trasferimento presso Struttura sanitaria

trasferisce l'Assicurato presso la Struttura sanitaria più vicina alla sua Abitazione, idonea ad erogare la cura necessaria, o presso la sua Abitazione.

Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.

L'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell'Europa e da quelli del bacino del Mar Mediterraneo.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasferimento;

20) Viaggio di un Familiare

organizza il viaggio di un Familiare presso il *Luogo dell'assistenza* o la *Struttura sanitaria* dove l'Assicurato sia stato portato in conseguenza dell'evento, per consentirgli di prendersi cura dell'Assicurato ricoverato.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei a giudizio della *Centrale operativa* e, in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell'autoveicolo sostitutivo;
- alle spese di albergo fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;

In caso di decesso dell'Assicurato conseguente alla circolazione del Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:

21) Trasferimento salma

organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto della salma;
- al feretro da utilizzarsi per il trasporto, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento;
- agli oneri connessi all'espletamento delle formalità burocratiche e legali resesi necessarie sul *Luogo dell'assistenza*.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).

Art. 4.1.10 Assistenza Estensione al rimorchio

La Società estende al rimorchio la garanzia Assistenza Stradale prestata in relazione al *Veicolo* a patto che:

- al momento del *Sinistro* il rimorchio sia in circolazione e regolarmente trainato dal *Veicolo*;
- il *Veicolo* sia regolarmente abilitato al traino dalle vigenti disposizioni, dalla carta di circolazione o, ove previsto, dal *Documento Unico*.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Assistenza Stradale		
Garanzia	Prestazioni assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	Officina Mobile	costi di uscita/manodopera del personale
	Recupero dalla sede stradale	(Assistenza Medium) € 700 per Sinistro;
		(Assistenza Completa) - € 2.000 per Sinistro per Veicoli peso complessivo pieno carico non superiore a 35 q.li; - fino a € 3.000 per Sinistro per Veicoli peso complessivo pieno carico superiore a 35 q.li;
	Trasporto Veicolo e assicurati	(Assistenza Medium) - fino al punto di riparazione convenzionato con la Società o al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al Luogo dell'assistenza entro il limite di 25 km dal Luogo dell'assistenza;
		(Assistenza Completa) - fino al punto riparazione convenzionato con la Società o altro punto riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al Luogo dell'assistenza o ad un altro punto di riparazione indicato dall'Assicurato, entro il limite di 35 km dal Luogo dell'assistenza
	Trasporto e custodia Veicolo	(Assistenza Medium) fino a € 700 per Sinistro; (Assistenza Completa) fino a € 3.000 per Sinistro.
	Presidio merce (Assistenza Medium e Completa)	fino a € 600/Sinistro
	Autoveicolo sostitutivo	(Assistenza Medium) in tutti i casi fino a 3 giorni consecutivi se necessaria riparazione oltre 8 ore consecutive o in caso di Furto totale o Rapina.
		(Assistenza Completa) - fino a 7 giorni consecutivi se necessaria riparazione oltre 8 ore consecutive; - fino a 30 giorni consecutivi in caso di Furto totale o Rapina.

Assistenza Stradale		
Garanzia	Prestazioni assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
	Taxi (Assistenza Medium e Completa)	fino a € 50/ <i>Sinistro</i>
	Ricerca pezzi di ricambio (Assistenza Medium e Completa) (Assistenza Medium e Completa)	costi ricerca e spedizione
	Viaggio verso Destinazione (Assistenza Completa)	costi mezzi di trasporto più idonei rispetto alla tratta da percorrere fino a € 400/ <i>Sinistro</i>
	pernottamento (Assistenza Medium e Completa)	- 3 notti fino a € 500/ <i>Sinistro</i> se luogo assistenza ad oltre 50 Km abitazione
	Viaggio verso Veicolo (Assistenza Medium e Completa)	<i>Veicolo</i> inutilizzabile per oltre 36 ore in Italia/5 giorni all'estero o ritrovato dopo <i>Furto</i> entro 1 anno da denuncia; - viaggio di andata
	Demolizione <i>Veicolo</i> in Italia (Assistenza Completa)	- trasporto e demolizione del veicolo fino al centro di demolizione - spese cancellazione dal P.R.A.
	Disbrigo pratiche all'estero (Assistenza Medium e Completa)	costi per il rilascio della documentazione
	Viaggio verso <i>Destinazione</i> (dovuto da sequestro <i>Veicolo</i>) (Assistenza Medium e Completa)	fino a € 250/ <i>Sinistro</i>
	Noleggio (Assistenza Medium e Completa)	fino a 3 giorni consecutivi

Assistenza Stradale		
Garanzia	Prestazioni assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	Comunicazione con Autorità locali (Assistenza Medium e Completa)	fino a 10 ore e € 600/ <i>Sinistro</i>
	Consulenza medico telefonica (Assistenza Medium e Completa)	costi consulenza
	Visita medica al domicilio in Italia (Assistenza Medium e Completa)	onorario del medico e costi di eventuale trasferimento presso luogo di visita
	Trasporto <i>Assicurato</i> presso struttura sanitaria più vicina al luogo assistenza (Assistenza Medium e Completa)	costi trasporto ed eventuale accompagnatore
	Trasferimento <i>Assicurato</i> presso struttura sanitaria più vicina abitazione o presso abitazione (Assistenza Medium e Completa)	costi trasporto ed eventuale accompagnatore
	Viaggio di un familiare (Assistenza Medium e Completa)	- costi per viaggio di andata e ritorno - spese di albergo fino a € 250/ <i>Sinistro</i>
	Rientro salma in Italia (Assistenza Medium e Completa)	- trasporto della salma - feretro per il trasporto fino a € 1.500/ <i>Sinistro</i> - oneri burocratici/legali

Cosa assicura

Art. 5.1 - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle garanzie e delle *Somme assicurate* indicate nell'*Applicazione*, gli *Infortuni* che l'*Assicurato*¹⁵ subisca:

- in conseguenza della circolazione;
- in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il *Veicolo* in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal *Veicolo* stesso.

Nell'ambito dell'operatività delle garanzie previste sono compresi in copertura anche:

- a) i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento e il congelamento;
- d) le rotture del tendine d'Achille secondo i criteri di *Indennizzo* previsti dall'Art. 8.4.5.4 delle *Condizioni di assicurazione*, e le lesioni determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto;
- e) le ernie addominali traumatiche da sforzo, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, secondo i criteri di *Indennizzo* previsti dall'Art. 8.4.5.3 delle *Condizioni di assicurazione*;
- f) gli *Infortuni* subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore o stati di incoscienza;
- g) gli *Infortuni* causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell'*Assicurato*;
- h) a seguito di atti compiuti dall'*Assicurato* per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Art. 5.1.1 - Estensioni gratuite

Sono altresì indennizzabili gli *Infortuni* di cui all'Art. 5.1 delle *Condizioni di assicurazione*, ancorché derivanti da:

A) Rischio guerra, insurrezioni all'estero

A parziale deroga dell'articolo 1912 del Codice civile, l'operatività delle garanzie è estesa agli *Infortuni* derivanti da atti di guerra anche non dichiarata, insurrezione popolare, occupazione e invasione militare che l'*Assicurato* subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino, dello Stato della Città del Vaticano e dei Paesi dell'Unione Europea, per un periodo massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi se ed in quanto l'*Assicurato* risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello stato estero.

B) Rischio tumulti popolari e atti di terrorismo

Le garanzie sono operanti anche per gli *Infortuni* subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, sommosse e atti violenti in generale ai quali l'*Assicurato* non abbia partecipato attivamente, salvo il caso di legittima difesa.

¹⁵ Chi protegge la garanzia *Infortuni del Conducente*?

La garanzia *Infortuni del Conducente* salvaguarda qualsiasi persona alla guida del *Veicolo* assicurato.

C) Rischio eventi naturali catastrofici

A parziale deroga dell'articolo 1912 del Codice civile, le garanzie, limitatamente ai soli casi *Morte e Invalidità permanente*, sono operanti anche per gli *Infortuni* determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni.

Resta convenuto che limitatamente alle conseguenze di tali eventi l'*Indennizzo* dovuto sarà determinato sul 50% dei rispettivi capitali assicurati e secondo i criteri di *Indennizzo* previsti dall'Art. 8.4.5.5 delle Condizioni di assicurazione.

D) Indennità in caso di perdita dell'anno scolastico

In caso di perdita dell'anno scolastico conseguente ad *Infortunio* che comporti un'assenza da corsi di studio frequentati in scuole medie inferiori e superiori, la *Società* corrisponde un'indennità pari a € 1.100,00 purché le assenze:

- siano di durata non inferiore a 60 giorni consecutivi od a 75 giorni in più soluzioni, e
- siano successive alla decorrenza della *Polizza* e si verifichino nel corso dello stesso anno scolastico.

Ai fini del computo dei giorni di assenza si considerano i giorni di lezioni effettivamente persi in conseguenza esclusiva di *Infortunio*.

L'*Assicurazione* è valida purché la perdita dell'anno scolastico si sia verificata entro un anno dal giorno dell'*Infortunio*, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

Cosa NON assicura

Art. 5.2 - Esclusioni

La garanzia non opera per gli *Infortuni* determinati da:

- guida del *Veicolo* se l'*Assicurato* non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui risultando in possesso di idonea patente scaduta quest'ultima venga rinnovata prima della definizione del *Sinistro*, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente in conseguenza del *Sinistro*;
- partecipazione a competizioni e alle relative prove da chiunque organizzate;
- guida di *Veicoli* in circuiti anche in assenza di competizione, tranne i corsi di guida sicura;
- delitti dolosi commessi o tentati dall'*Assicurato*;
- *Ebbrezza alcolica*, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente all'*Assicurato* che ha determinato e subito l'*Infortunio* in tali stati;
- guerra o insurrezione, salvo quanto previsto dal precedente Art. 5.1.1 delle Condizioni di assicurazione;
- trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l'avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
- conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da *Infortunio* indennizzabile;
- azioni o comportamenti dell'*Assicurato* direttamente collegati alle seguenti patologie: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

Dove vale la copertura

Art. 5.3 - Estensione territoriale

L'Assicurazione "Infortuni del Conducente" vale in tutto il mondo. Relativamente alle prestazioni di cui all'Art. 5.5 delle Condizioni di assicurazione "Prestazioni erogate in Strutture sanitarie convenzionate con UniSalute", queste sono valide esclusivamente nel territorio della Repubblica italiana.

Come assicura

Art. 5.4 - Garanzie Prestate

A) Morte

La garanzia riguarda l'*Infortunio* che ha come conseguenza la morte dell'*Assicurato*.

La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*.

L'*Indennizzo* per il caso morte non è cumulabile con l'*Indennizzo* spettante per *Invalidità permanente*.

Tuttavia, se l'*Indennizzo* per *Invalidità permanente* è stato pagato, ma l'*Assicurato* muore entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* in conseguenza di questo, gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'*Assicurato* e l'*Indennizzo* già pagato all'*Assicurato* stesso per l'*Invalidità permanente*, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti a restituire la differenza.

A.1) Supervalutazione futuro protetto

Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'*Assicurato* unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di *Indennizzo* spettanti a termini di contratto ai figli minori o portatori di handicap dell'*Assicurato* verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l'importo complessivo di € 200.000,00 qualunque sia il numero dei figli minori o portatori di handicap.

A.2) Stato comatoso irreversibile

In caso di *Infortunio* da circolazione che abbia comportato uno *Stato Comatoso Irreversibile*, in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la denuncia del *Sinistro* attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello stato comatoso come certificato dall'Autorità medico-ospedaliera competente, la Società corrisponderà l'*Indennizzo* previsto per il caso Morte, secondo i criteri indicati all'Art. 8.4.4.3 delle Condizioni di assicurazione.

B) Invalidità permanente

La garanzia riguarda l'*Infortunio* che ha come conseguenza una *Invalidità permanente* - accertata secondo i criteri indicati all'Art. 8.4.5.1 delle Condizioni di assicurazione - corrispondendo un *Indennizzo* così calcolato sulla *Somma assicurata*:

Percentuali di <i>Invalidità permanente</i> accertata	Entità dell' <i>Indennizzo</i>
inferiore o uguale al 49%	percentuale accertata applicata sulla <i>Somma assicurata</i>
dal 50% al 95%	<i>Somma assicurata</i>
superiore al 95%	doppio della <i>Somma assicurata</i>

La garanzia è prestata anche se l'*Invalidità permanente* si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*.

Come personalizzare

Art. 5.5 - Infortuni "Plus"

(operanti solo se espressamente richiamate nell'*Applicazione* e sia stato previsto il relativo *Premio*)

C) Rimborso spese mediche da *Infortunio*

In caso di *Infortunio* avvenuto durante il periodo di validità del contratto, la Società assicura secondo le modalità e i limiti indicati al punto C.1 "Modalità di erogazione delle Prestazioni" del presente articolo, il rimborso delle spese di cura rese necessarie dall' *Infortunio* e sostenute non oltre 2 anni dalla data del *Sinistro* per:

- gli accertamenti diagnostici;
- gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l'intervento;
- i medicinali, i trattamenti fisioterapici rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% della *Somma assicurata*;
- gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall'*Infortunio*, entro il limite del 50% della *Somma assicurata*;
- le rette di degenza;
- l'acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;
- il rimborso delle spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 2 anni dalla data del *Sinistro*. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le paradontopatie;
- il trasporto dell'*Assicurato* con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura, entro il limite del 50% della *Somma assicurata*.

C.1) Modalità di erogazione delle prestazioni

Per l'attivazione della garanzia è necessaria la prescrizione medica contenente il quesito diagnostico che ha reso necessaria la prestazione stessa.

Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture, ricevute) debbono

riportare l'indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.

Le *Prestazioni* sono erogate, a scelta dell'Assicurato, secondo le seguenti modalità:

a) Prestazioni sanitarie in Strutture Convenzionate con UniSalute¹⁶

Nel caso di ricorso a *Strutture convenzionate UniSalute* la medesima provvede al pagamento diretto delle spese nel limite massimo di *Indennizzo* per annualità assicurativa pari alla *Somma assicurata* indicata in *Polizza* e senza applicazione di alcuna *Franchigia*.

Per le *Prestazioni sanitarie* di cui di cui al punto C) "*Rimborso spese mediche da Infortunio*" del presente articolo, relativamente alle sole cure termali, medicinali, acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori, nonché per il trasporto dell'Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura, la garanzia è prestata con l'applicazione della *Franchigia* di € 50,00 per ogni *Infortunio*.

b) Prestazioni sanitarie in strutture non convenzionate con UniSalute

Nel caso di ricorso a strutture non convenzionate con *UniSalute* l'Assicurato potrà scegliere una *Struttura sanitaria* privata o pubblica di propria scelta, sostenere l'esborso anticipato delle spese relative e richiedere successivamente il rimborso integrale ad *UniSalute* nel limite massimo di *Indennizzo* per annualità assicurativa pari alla *Somma assicurata* indicata in *Polizza* e con l'applicazione della *Franchigia* di € 50,00 per ogni *Infortunio*.

c) Prestazioni sanitarie nel Servizio Sanitario Nazionale

Qualora l'Assicurato si avvalga delle *Prestazioni sanitarie* erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, oppure di altre forme di assistenza sanitaria (enti mutualistici, casse sanitarie di assistenza ecc.), *UniSalute* rimborserà i ticket nonché le spese sanitarie rimaste a carico dell'Assicurato nel limite massimo di *Indennizzo* per annualità assicurativa pari alla *Somma assicurata* indicata in *Polizza*, ma senza applicazione di *Franchigie*.

Nel corso dell'annualità assicurativa, la *Somma assicurata* indicata nell'*Applicazione* deve intendersi unica per le *Prestazioni* indicate alle lettere a), b) e c).

Sono comprese le spese per *Prestazioni* effettuate entro 2 anni dalla data dell'*Infortunio*.

16 Cos'è UniSalute?

UniSalute è la Compagnia di assicurazioni del Gruppo Unipol dedicata all'assistenza sanitaria. Essa mette a disposizione su tutto il territorio nazionale strutture sanitarie convenzionate di elevata professionalità, medica, tecnologica e comfort.

I vantaggi nel rivolgersi a UniSalute sono molteplici e utili:

- nessun esborso a carico perché **UniSalute** provvede a pagare direttamente le spese alla *Struttura sanitaria* a cui ci si rivolge;
- nessuna *Franchigia* applicata sull'*Indennizzo* dovuto.

NOTA BENE!

Per richiedere le Prestazioni sanitarie e godere di tutti vantaggi offerti da UniSalute, occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale operativa di UniSalute, operativa 24 ore su 24 (vedi Sezione "Riferimenti utili")

D) Diarie da *Infortunio*

D.1) Indennità per ricovero

In caso di ricovero in *Istituto di cura*, anche in regime di day hospital, reso necessario da *Infortunio*, la *Società* a guarigione clinica ultimata, corrisponderà:

- l'indennità giornaliera indicata nell'*Applicazione* per ogni giorno di degenza;
- il 50% dell'indennità prevista nell'*Applicazione* per ogni giorno di degenza in caso di day hospital, di almeno 2 giorni consecutivi.

L'indennità verrà corrisposta per la durata massima di 365 giorni per ogni *Infortunio*.

Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e uscita dall'*Istituto di cura* siano considerate una sola giornata qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

In caso di *Infortunio*, occorso all'*Assicurato* fuori dai confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, che comporti un ricovero in un *Istituto di cura* del luogo, la *Società* corrisponderà l'indennità giornaliera per ricovero maggiorata del 50% per tutto il periodo della degenza.

D.2) Indennità per *Immobilizzazione*

In caso di *Infortunio* che ha determinato una *Immobilizzazione*, la *Società* corrisponderà l'indennità giornaliera indicata inell'*Applicazione*.

L'indennità verrà corrisposta anche nel caso di applicazione di mezzi di contenzione amovibili e preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici), e purché prescritti:

- in assenza di ricovero e di day hospital, da un Pronto Soccorso dipendente da *Struttura sanitaria*;
- in caso di ricovero o di day hospital, nel corso della degenza dai sanitari dell'*Istituto di cura*.

La liquidazione dell'indennità per *Immobilizzazione* verrà riconosciuta per ogni giorno di *Immobilizzazione* sino alla rimozione del mezzo di contenzione e comunque per un periodo massimo di 60 giorni per *Infortunio*.

Art. 5.6 - Infortuni del Conducente "Formula Compact"¹⁷

(Clausola operante soltanto se espressamente richiamata in *Polizza*)

La garanzia *Infortuni* del Conducente opera limitatamente ai casi di Morte ed *Invalidità permanente* e dove esista a carico del Conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell'evento che ha provocato l'*Infortunio*.

17 Qual è la differenza fra la "Formula Compact" e la garanzia fornita nella sua forma tradizionale?



Le differenze sono essenzialmente due:

- la garanzia "Infortuni del Conducente" acquistata nella forma tradizionale protegge sempre il conducente, sia questo responsabile o meno dell'Incidente avvenuto. La garanzia prestata invece con la "Formula Compact" assicura il conducente solo nei casi dove egli, per legge, non è protetto da alcuna forma di tutela per i suoi danni fisici, ossia quando ha torto;
- la "Formula Compact" non è abbinabile alle Garanzie Aggiuntive "Rimborso spese mediche" e "Diarie".

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Infortuni del Conducente		
Garanzie	Limiti/Sottolimiti	Franchigie
Morte	Somma assicurata	-
Stato comatoso irreversibile	Somma assicurata per Morte	-
Invalità permanente	Somma assicurata	-
Rischio eventi naturali catastrofici	50% delle Somme assicurate per Morte e Invalità permanente	- 10%; - 0 per Invalità permanente accertata superiore al 50%
Rimborso spese mediche	Somma assicurata, con il limite del 50% della Somma assicurata per: - medicinali, trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali; - interventi di chirurgia plastica ed estetica, cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall'Infortunio; - trasporto dell'Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura	- Franchigia in caso di utilizzo di Strutture convenzionate con UniSalute - salvo che per le prestazioni relative a cure termali, medicinali, acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori, nonché per il trasporto dell'Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura, dove è prevista l'applicazione della Franchigia di € 50,00 per ogni Infortunio - o del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, oppure di altre forme di assistenza sanitaria; - € 50 per ogni Infortunio in caso di prestazioni in strutture sanitarie non convenzionate con UniSalute
Indennità per ricovero	- Somme assicurate; - In caso di day Hospital di almeno 2 giorni consecutivi, 50% dell'indennità della Somma assicurata; - In caso di ricovero all'estero, indennità giornaliera maggiorata del 50%; - Fino a 365 giorni per ogni Infortunio	-
Indennità per Immobilizzazione	Somme assicurate, fino a 60 giorni per ogni Infortunio	-

Cosa assicura

Art. 6.1 - Rischio assicurato¹⁸

1. La Società assicura nei limiti del massimo *Indennizzo* di € 20.000,00 per *Sinistro* e senza limite di denunce per anno assicurativo, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:
 - a) sostenere l'esercizio di pretese al *Risarcimento* dei danni da circolazione stradale a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di *Terzi*. In caso di *Incidente* tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:
 - a.1) *Sinistri* gestiti con la Procedura di "*Risarcimento Diretto*" (articolo 149 del *Codice*), esclusivamente dopo l'offerta di *Risarcimento* comunicata dalla propria compagnia R.C.A. o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'articolo 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della compagnia del responsabile civile;
 - a.2) l'esercizio di pretese al *Risarcimento* dei danni da circolazione stradale di cui all'articolo 148 del *Codice*, sia per danni materiali sia per lesioni a persone. In tal caso la copertura per la richiesta di *Risarcimento* danni viene garantita nei limiti del massimo *Indennizzo* di € 40.000,00 per *Sinistro* e senza limite di denunce per anno assicurativo, nei seguenti casi:
 - per i *Sinistri* con lesioni a persone superiori a 9 punti di invalidità avvenuti in Italia;
 - per i *Sinistri* con lesioni a persone, in caso di *Sinistri* avvenuti, avvenuti all'estero.

Con riferimento ai punti a.1) e a.2), per la sola Tutela Legale "PLUS", la garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera i) nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di ebbrezza alcolica e purché non vi sia responsabilità dell'Assicurato nella causazione del *Sinistro*.

- a.3) *Sinistri* con danni da circolazione stradale subiti dai *Terzi* trasportati (articolo 141 del *Codice*). La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera i) nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di *Ebbrezza alcolica*;

18 In quali circostanze è utile la Tutela Legale?

In tutti quei casi dove, in seguito ad un *Incidente* stradale, si vuol far valere le proprie ragioni a fronte di controversie con la controparte.

Ad esempio:

- quando, in caso di distrazione alla guida si passa con il semaforo rosso causando un *Incidente* grave (*Delitto colposo*; vedi lettera b);
- quando si vuol riottenere il dissequestro del veicolo in seguito ad un *Incidente* grave con responsabilità anche di natura penale (vedi lettera d);
- quando si vuol riottenere la patente sequestrata per un *Incidente* stradale grave (vedi lettera f);
- quando, lavata l'auto presso un autolavaggio, ci si accorge che le spazzole hanno graffiato in modo evidente la carrozzeria e conseguentemente si richiede il *Risarcimento* del danno al gestore dell'impianto che rifiuta di riconoscere la responsabilità dell'accaduto (vedi lettera l).

- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad *Incidente* stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad *Incidente* stradale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il *Caso assicurativo* nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all'Art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera e), i) e m);
- d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del *Veicolo* assicurato, sequestrato in seguito ad *Incidente* stradale;
- e) sostenere controversie relative a danni da circolazione stradale, a cose e/o persone, cagionati dal *Proprietario* o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circolazione del *Veicolo*. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza (articolo 1917 del Codice civile, comma 3);
- f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad *Incidente* stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al prefetto o l'opposizione avanti il giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un *Incidente* stradale. La Società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale, attraverso il legale nominato ai sensi dell'Art. 8.5.1 delle Condizioni di assicurazione, provvederà alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa;
- g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Nuovo Codice della Strada;
- h) proporre ricorso avverso la sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di circolare con *Veicolo* assicurato per la Responsabilità Civile Autoveicoli.¹⁹ La garanzia opera esclusivamente qualora la mancata copertura assicurativa del *Veicolo* indicato in Polizza risulti dalla consultazione della banca dati ANIA SITA, Sistema Integrato Targhe Assicurate.

19 Come faccio a dimostrare alle Autorità di essere assicurato per la RC Auto?

In caso di controlli delle Autorità, gli automobilisti possono dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di assicurazione esibendo il certificato di assicurazione (in formato cartaceo o digitale, anche su smartphone se del caso), che prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture RCA. A tal proposito, ricordiamo che permane l'obbligo di conservare il certificato di assicurazione a bordo del *Veicolo*, pena una sanzione che non verrebbe coperta dalla garanzia di Tutela Legale.



Sono garantite anche le spese per il ricorso avverso il sequestro del *Veicolo* avvenuto a seguito di contestazione della mancata copertura assicurativa di Responsabilità Civile Autoveicoli.

L'Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di consegna/notifica dello stesso. La Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri provvederà alla redazione e presentazione del ricorso al Prefetto previo conferimento del mandato da parte dell'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato scelga invece di presentare il ricorso avanti al giudice di pace, dovrà indicare il nominativo del legale incaricato e le spese saranno garantite con il limite di € 1.000,00 per Sinistro.

In ogni caso la garanzia opera esclusivamente qualora il ricorso al prefetto o al giudice di pace venga accolto confermando l'erronea contestazione della sanzione, in quanto il *Veicolo* risulta regolarmente assicurato. La garanzia non opera pertanto nel caso in cui il ricorso venga rigettato confermando la mancata copertura assicurativa del *Veicolo*.

La garanzia deroga all'esclusione di cui all'Art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa;

- i) sostenere controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il *Veicolo* assicurato.
- l) sostenere l'esercizio di pretese al *Risarcimento* danni per fatti illeciti di terzi e la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni nel caso di incidenti stradali che coinvolgono il *Contraente*, il coniuge o il partner convivente del *Contraente* e i componenti del suo *Nucleo familiare* presenti nel certificato di stato di famiglia in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi *Veicolo* pubblico o privato.

La garanzia non opera per incidenti stradali che coinvolgono gli assicurati alla guida di monopattini elettrici.

Relativamente ai precedenti punti b) d) f) e g), a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera i), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di *Ebbrezza alcolica*.

Nel caso di guida in stato di *Ebbrezza alcolica* la prestazione opera solamente per il primo *Sinistro* insorto in ciascuna annualità assicurativa e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico certificato, applicando uno *Scoperto* del 10% delle spese legali e peritali, con il massimo di € 500,00. Per eventuali *Sinistri* successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società non liquiderà alcuna somma.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa *Polizza* o *Applicazione* le garanzie vengono prestate unicamente a favore del *Contraente*.

2. L'Assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *Caso assicurativo* anche quando la vertenza sia trattata tramite il coinvolgimento di un *Organismo di mediazione* o mediante convenzione di negoziazione assistita;²⁰

20 Cos'è la negoziazione assistita?

La "convenzione di negoziazione assistita da un avvocato" è un accordo mediante il quale le parti decidono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo professionale forense.



- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'*Organismo di mediazione* costituito da un ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli *Organismi di mediazione* costituiti da enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle *Prestazioni garantite*: *Risarcimento* del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
 - i compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell'Assicurato e di condanna anche al pagamento di tali spese o di transazione autorizzata dalla Società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri Tutela Legale* ai sensi dell'Art. 8.5.2 delle Condizioni di assicurazione, comma 4^o;
 - le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti (spese peritali) purché scelti in accordo con la società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri Tutela Legale* ai sensi dell'Art. 8.5.2 delle Condizioni di assicurazione, comma 5^o;
 - le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di procedura penale);
 - le spese di giustizia;²¹
 - il contributo unificato (D.P.R. 30/05/2002 n° 115 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese sostenute dall'Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla *Polizza*;
 - le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta**.
- Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Cosa NON assicura

Art. 6.2 - Esclusioni

Le garanzie non sono operanti:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, *Atti di vandalismo*, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

21 Cosa sono le spese di giustizia?

Sono le spese del processo. Nel procedimento penale sono pagate da "chi perde" (il condannato), allo Stato; nel procedimento civile, invece, vengono pagate da tutte le parti durante lo svolgimento degli atti processuali e, a definizione del giudizio, "chi perde" può essere condannato a rifondere la controparte.



- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del *Veicolo* oppure se il *Veicolo* è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul *Documento Unico*, o non operi la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del *Veicolo* in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla legge;
- i) nei casi di contestazione per guida in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o per l'omissione di fermata e assistenza;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) se il *Veicolo* non è omologato;
- l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- m) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida in stato di *Ebbrezza alcolica*;
- n) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- o) per i casi di adesione ad azioni di classe (*class action*);
- p) per le vertenze contrattuali con la *Società*;
- q) nel caso di guida di monopattini elettrici.

Dove vale la copertura

Art. 6.3 - Estensione territoriale

L'Assicurazione opera in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione Europea e di Andorra, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Israele, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.

La copertura per i paesi dell'Azerbaigian, di Cipro e della Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi governi.

La Tutela Legale "Plus" opera in tutto il mondo.

Come assicura

Art. 6.4 - Insorgenza del Caso assicurativo

1. Per insorgenza del *Caso assicurativo* si intende:
 - per l'esercizio di pretese al *Risarcimento* dei danni da circolazione stradale extracontrattuali e per le controversie relative a danni da circolazione cagionati a *Terzi*, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al *Risarcimento*;

- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un *Terzo* abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *Caso assicurativo* si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti:

- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'*Applicazione*, per le vertenze contrattuali;
- durante il periodo di validità dell'*Applicazione*, per tutte le altre *Prestazioni* garantite.

Qualora l'*Applicazione* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela Legale rispetto ad un contratto precedente di Tutela Legale riferito allo stesso *Veicolo*, la carenza dei 90 giorni non opera per tutte le *Prestazioni* già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove *Prestazioni* inserite con il presente contratto.

Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia del *Sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di un contratto precedente con garanzia di Tutela Legale.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla *Società* o alla società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale, nei modi e nei termini dell'Art. 8.5.1 delle Condizioni di assicurazione, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.

4. Qualora l'*Applicazione* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad un contratto precedente della *Società*, il termine di denuncia dei *Sinistri* insorti durante la vigenza del contratto precedente, decorre dalla cessazione della presente *Applicazione* anziché dalla cessazione del contratto precedente.

5. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdetto o se la *Rescissione*, *Risoluzione* o modificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei *Contraenti* nel momento della stipulazione dell'*Assicurazione*. Tale disposizione non si intende operante per tutti i contratti emessi senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad del contratto precedente della *Società*.

6. Si considerano a tutti gli effetti come unico *Caso assicurativo*:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo limite massimo di *Indennizzo* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Come personalizzare

Art. 6.5 - TUTELA LEGALE "PLUS"

(clausola operante soltanto se espressamente richiamata nell'*Applicazione* e sia stato previsto il relativo *Premio*)

Art. 6.5.1 - Aumento del Limite massimo per *Sinistro*

La *Società*, applicando le condizioni dell'Art. 6.1 delle Condizioni di assicurazione, eleva il limite massimo di rimborso per *Sinistro* ad € 50.000,00 senza limite di denunce per anno assicurativo.

Nel caso di *Sinistri* avvenuti al di fuori dell'ambito territoriale per il quale è valida l'*Assicurazione* della Responsabilità Civile obbligatoria, la garanzia della Tutela Legale "Plus" opera con il limite massimo di € 20.000,00 per *Sinistro*.

Art. 6.5.2 - Atto di pirateria stradale e spese di investigazione

In caso di *Sinistro* cagionato da veicolo non identificato che abbia per conseguenza lesioni alla persona, la *Società* garantisce entro il limite massimo assicurato convenuto:

- l'esercizio dell'azione di *Risarcimento* danni da circolazione stradale alla persona subiti dal conducente del *Veicolo* assicurato nei confronti dell'impresa designata dall'*IVASS* per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei limiti e con le modalità definite dal Titolo XVII del Codice;
- le spese per un eventuale investigatore per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all'identificazione del responsabile del fatto.

Le indagini avranno termine decorsi 2 mesi dalla data di accadimento del fatto e la *Società* terrà a proprio carico le relative spese sino ad un massimo di € 5.000,00.

Art. 6.5.3 - Ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie

La garanzia opera per ricorrere avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in seguito a:

- violazione al Nuovo Codice della Strada, se di importo superiore a € 100,00 purché il ricorso venga accolto;
- circolazione non autorizzata del *Veicolo Assicurato* nel caso di *Furto* oppure di *Furto* o clonazione della targa.

Art. 6.5.4 - Ricorso contro le sanzioni amministrative per violazioni al Nuovo Codice della Strada che comportano la sanzione amministrativa della perdita di oltre 5 punti della patente

L'*Assicurazione* opera per le spese sostenute dal *Proprietario* del *Veicolo* e dal *Locatario* per ricorrere contro le sanzioni amministrative per violazioni al Nuovo Codice della Strada che comportano la sanzione amministrativa della perdita di oltre 5 punti della patente.

La garanzia è operante solo nel caso dell'accoglimento del ricorso.

Art. 6.5.5 - Ricorso contro le sanzioni della perdita di punti e di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida a seguito di Furto del Veicolo e Furto o clonazione della targa del Veicolo.

L'*Assicurazione* opera per le spese sostenute dal *Proprietario* del *Veicolo* e dal *Locatario* per ricorrere avverso la sanzione della perdita dei punti o la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida:

- irrogata in seguito a circolazione non autorizzata del *Veicolo* in caso di *Furto*;
- irrogata in seguito a clonazione o *Furto* della targa del *Veicolo*.

Su richiesta dell'*Assicurato*, il legale incaricato provvederà alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'*Assicurato* ha l'obbligo di far pervenire al legale incaricato il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Tutela Legale		
Garanzia	Prestazioni	Limiti/Sottolimiti
Tutela Legale	Difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale	fino a € 20.000/ <i>Sinistro</i>
	Pretese di <i>Risarcimento</i> danni al di fuori della procedura di " <i>Risarcimento Diretto</i> "	fino a € 40.000/ <i>Sinistro</i>
	Ricorso tramite proprio legale avverso sanzione amministrativa e sequestro <i>Veicolo</i> in caso di mancata copertura RCA su banca dati ANIA SITA	fino a € 1.000/ <i>Sinistro</i>
Tutela Legale Plus	Difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale	fino a € 50.000/ <i>Sinistro</i>
	Spese per <i>Risarcimento</i> ed investigazione per <i>Sinistro</i> da atto di pirateria stradale	fino a € 5.000/ <i>Sinistro</i>
	<i>Sinistri</i> avvenuti al di fuori dell'ambito territoriale in cui è valida l'Assicurazione della Responsabilità Civile obbligatoria	fino a € 20.000/ <i>Sinistro</i>

Art. 7.1 UNIBOX ²²**Premessa**

La Società ha stipulato un accordo con il *Provider telematico*, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite:

- il Contatore Satellitare denominato “Unibox”, in caso di dispositivo fornito in comodato al *Contraente*;
- “Unibox” o altro analogo dispositivo compatibile - entrambi di seguito denominati “Contatore Satellitare” - in caso di dispositivo di proprietà del *Contraente*.

Il contratto stipulato con la Società consente di beneficiare di riduzioni del *Premio* all’atto della stipula ed agli eventuali successivi rinnovi.

La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del *Premio* in misura fissa prevista dalla Tariffa in corso sul contratto.

Presupposti per la validità delle presenti clausole e per l’applicazione delle conseguenti riduzioni di *Premio* sono:

1. l’installazione/attivazione a bordo del *Veicolo* assicurato:
 - di *Unibox*, concesso in comodato dal *Provider telematico* al *Contraente* nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile oppure
 - del Contatore Satellitare di proprietà del *Contraente* o dell’istestatario/i del *Veicolo* stesso, purché lo stesso sia compatibile tecnologicamente con il *Provider telematico*;
2. la stipulazione da parte del *Contraente* del Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico*;
3. limitatamente ai dispositivi in proprietà, la presentazione della precedente stipulazione da parte del *Contraente* di un contratto, avente per oggetto il servizio di ricerca del *Veicolo* e/o assistenza in caso di crash, con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*.

Si rinvia al Contratto di abbonamento ai servizi di cui al precedente punto 2, che deve essere sottoscritto dal *Contraente* contemporaneamente al contratto di *Assicurazione*, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 - “Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone fisiche”;
- diritti dell’interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;

22 Quali sono i benefici offerti dal dispositivo satellitare Unibox?

Le offerte Unibox Full e Top prevedono innanzitutto i servizi legati alla sicurezza in auto, rilevando l’Incidente stradale se superiore ad una certa entità ed inviando i soccorsi per il traino del *Veicolo*; analoghi servizi sono previsti anche per il dispositivo SuperEasy se acquistata la garanzia Assistenza. Inoltre, se Unibox Full e Top sono abbinati alle garanzie Incendio e Furto/Rapina consentono di attivare il servizio di ricerca del veicolo in caso di Furto. Questi sono i principali servizi di cui si può prendere visione consultando il Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider telematico* a cui si rimanda.



- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo (valido per tutti i dispositivi);
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di *Unibox*;
- cessione del contratto;
- trasferimento di proprietà del *Veicolo*.

La *Società* ha facoltà di cambiare il *Provider telematico* dandone tempestivo avviso al *Contraente*.

Art. 7.1.1 - Validità dei servizi infotelematici

I servizi sono validi su autobus, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera di cui all'articolo 54, l comma, rispettivamente definiti alle lettere b), d), e), f), g), h), i), l), m), n) del Nuovo Codice della Strada; macchine agricole e macchine operatrici di cui rispettivamente agli articoli 57 lettera a) e 58 del Nuovo Codice della Strada. L'attivazione delle procedure di ricerca del veicolo in caso di *Furto*, non operante per *Unibox SuperEasy*, e l'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza sono garantiti unicamente se in *Polizza* sono richiamate rispettivamente le garanzie "*Furto*" ed "*Assistenza Stradale*", salvo il caso -per quest'ultima- che non sia già prestata da altre società.

Art. 7.1.2 - *Unibox* in comodato

Condizioni di assicurazione "*Unibox SuperEasy*"

Fatto salvo quanto indicato in premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
 1. installare ed attivare direttamente,²³ senza costi, *Unibox* entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* dell'*Applicazione* se successiva; in alternativa a farlo installare/attivare a proprie spese da un installatore convenzionato con il *Provider telematico*, anche presso la sede legale/operativa del *Contraente* o altro luogo da questi indicato;²⁴

23 Dove posso entrare in possesso dei *SuperEasy*?

Se il Cliente sceglie di provvedere direttamente alla installazione, al momento della emissione del contratto non indicherà alcun installatore tra quelli proposti dalla *Società*. In questo caso, il Cliente riceverà i dispositivi direttamente presso la propria sede. Il dispositivo *SuperEasy* può essere facilmente montato in autonomia, seguendo le istruzioni riportate all'interno della confezione. Su ciascun packaging sarà riportata la targa del veicolo associato, così da consentire la corretta installazione della *Box* sul veicolo a questa abbinato. Qualora il Cliente intenda invece avvalersi di una installazione professionale, al momento dell'emissione del contratto sceglierà l'installatore presso cui far eseguire l'operazione ed in questo caso, il dispositivo sarà inviato direttamente all'installatore prescelto.

24 Come devo fare per far installare *Unibox* nella mia sede?

Il Cliente ha la possibilità di scegliere di farsi installare i dispositivi (anche i *SuperEasy*) recandosi presso la sede di un installatore convenzionato oppure chiedendo che le operazioni di installazione vengano effettuate presso la propria sede:

1. al momento della stipulazione del contratto, il Cliente sceglie l'installatore tra quelli che gli vengono proposti e manifesta la volontà di effettuare le installazioni "su piazzale";
2. successivamente, l'installatore contatta il Cliente per accordarsi sui termini dell'appuntamento (giorno, orario e luogo).

La Società, attraverso la rete degli installatori convenzionati con il *Provider telematico*, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al contatore satellitare installato sul *Veicolo*, al fine di verificarne il funzionamento;

2. qualora si scelga l'installazione presso un installatore convenzionato, oppure si scelga l'installazione presso la sede legale/operativa o altro luogo indicato, **avvisare immediatamente** il Servizio Clienti del *Provider telematico* o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; **non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe**;
3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul medesimo contatto telefonico e comunicare immediatamente alla Società il cambiamento della propria sede legale/operativa e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire *Unibox* sul nuovo *Veicolo* in caso di sostituzione del *Veicolo* assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato - anche presso la sede legale/operativa o altro luogo - **sostenendone, in questo caso, i relativi costi** e fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione), entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di *Effetto dell'Applicazione* se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico*;
5. disinstallare *Unibox* o farlo disinstallare, **a proprie spese**, da un installatore convenzionato - anche presso la sede legale/operativa o altro luogo - (in questo caso, fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di disinstallazione), in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del *Veicolo* assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o di esclusione dell'*Applicazione* per qualunque motivo, **consegnando il dispositivo ad un installatore convenzionato ed avvertendo tempestivamente la Società**, che provvederà a darne comunicazione al *Provider telematico* per le operazioni di recupero di *Unibox* presso l'installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento di *Unibox*, segnalato dal Servizio Clienti del *Provider telematico*, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. **In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato**;
7. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di *Unibox*:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad *Unibox* o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* mediante lettera o altri mezzi telematici;
8. informare la Società e il Servizio Clienti del *Provider Telematico* del trasferimento di proprietà del *Veicolo*.

- b) Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), in caso di *Sinistro* Rca avvenuto prima dell'attivazione di *Unibox* o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di *Unibox* e la consegna a terzi del *Veicolo* stesso, la *Società* non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera e).
- c) Qualora l'*Applicazione* venga sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del *Veicolo* proseguirà sino allo smontaggio di *Unibox*. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza, se prevista la garanzia "Assistenza Stradale", sarà ripristinata solo con la riattivazione del contratto.
- d) In caso di *Sinistro* R.C.A. il *Contraente* ha il diritto di richiedere, scrivendo a privacy@unipoltech.it, tutti i dati registrati da *Unibox*.
- e) L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
- rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
 - il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare subito alla *Società*, o se prevista la forma "a regolazione" il rimborso avverrà in tale sede, la somma pari alla riduzione di *Premio* relativa all'intero periodo assicurativo prevista per l'installazione di *Unibox*. In tal caso viene meno anche il beneficio della riduzione del *Premio* per l'eventuale successiva annualità assicurativa;
 - se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), o della sua imputazione "a regolazione", si dovesse verificare un *Sinistro* R.C.A., la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione al minor *Premio* pagato in conseguenza dell'installazione di *Unibox* con il massimo di 5.000 euro;
 - rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 7:

i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;
 - rispetto agli obblighi di cui al punto 6 e nel caso di rinuncia del *Contraente* ai servizi del *Provider telematico*:
 - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, l'*Applicazione* verrà - a seconda dei casi - annullata oppure sostituita eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla riduzione di *Premio* prevista per l'installazione di *Unibox* e relativa al periodo residuo successivo al verificarsi della circostanza.

La rinuncia del *Contraente* ai servizi del *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

"Unibox Full e Top"

Fatto salvo quanto indicato in Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
- fare installare ed attivare *Unibox* da un installatore convenzionato con il *Provider telematico*, anche presso la sede legale/operativa del *Contraente*, entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* dell'*Applicazione* se successiva;

2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del *Provider telematico* o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; **non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;**
3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul medesimo contatto telefonico e comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento della propria sede legale/operativa e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire *Unibox*, sul nuovo *Veicolo* in caso di sostituzione del *Veicolo* assicurato e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi **entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di Effetto dell'Applicazione** se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico*;
5. fare disinstallare *Unibox*, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del *Veicolo* assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento dell'*Applicazione* per qualunque motivo, **fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato ed avvertendo tempestivamente la Società** che provvederà a darne comunicazione al *Provider telematico* per le operazioni di recupero di *Unibox* presso l'installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento di *Unibox*, segnalato dal Servizio Clienti del *Provider telematico*, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. **In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;**
7. contattare dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il Call Center *Sinistri* di Gruppo (per i contatti consultare la sezione "Riferimenti utili") dopo il *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita*, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca, qualora lo stesso risulti assicurato con la *Società* per tali rischi;
8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di *Unibox*:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad *Unibox* o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* mediante lettera o altri mezzi telematici;
9. non lasciare i "transponder" (dispositivi utilizzati da *Unibox Top* per la rilevazione automatica di un eventuale *Furto*) sul *Veicolo*, quando lo stesso viene lasciato in sosta ed a restituirli nel caso di mancato ritrovamento del *Veicolo* a seguito di *Furto o Rapina o Appropriazione indebita*;
10. informare la *Società* e il Servizio Clienti del *Provider Telematico* del trasferimento di proprietà del *Veicolo*.

- b. Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la Società:
1. non applicherà eventuali limiti all'Indennizzo pattuiti nell'Applicazione, in caso di Danno Totale a seguito di Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita consumato dopo l'attivazione di Unibox;
 2. applicherà la riduzione del 50% agli eventuali limiti dell'Indennizzo previsti nell'Applicazione, in caso di ritrovamento del Veicolo con danni a seguito di Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita consumato dopo l'attivazione del Contatore Satellitare;
 3. in caso di Sinistro (Rca, Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita che determini il Danno Totale avvenuto prima dell'attivazione di Unibox o, in caso di vendita/demolizione del Veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di Unibox e la consegna a terzi del Veicolo stesso:
 - non effettuerà la Rivalsa prevista al punto 1b) della successiva lettera e);
 - non applicherà la riduzione dell'Indennizzo di cui al punto 1b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'Indennizzo pattuiti nell'Applicazione.
- c. Qualora l'Applicazione venga sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo proseguirà sino allo smontaggio di Unibox. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza e del servizio di ricerca del Veicolo saranno ripristinati solo con la riattivazione del contratto.
- d. In caso di Sinistro R.C.A. il Contraente ha il diritto di richiedere, scrivendo a privacy@unipoltech.it, tutti i dati registrati dall'Unibox.
- e. L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
 - 1a) il Contraente, qualora non si sia verificato alcun Sinistro, dovrà rimborsare alla Società subito, o se prevista la forma "a regolazione" il rimborso avverrà in tale sede, la somma pari alla riduzione di Premio relativa all'intero periodo assicurativo prevista per l'installazione di Unibox. In tal caso viene meno anche il beneficio della riduzione del Premio per l'eventuale successiva annualità assicurativa;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di Premio di cui al precedente punto 1a) o della sua imputazione "a regolazione", si dovesse verificare:
 - un Sinistro R.C.A., la Società effettuerà Rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la Rivalsa verrà esercitata in proporzione al minor Premio pagato in conseguenza dell'installazione di Unibox con il massimo di 5.000 euro;
 - il Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita del Veicolo, in deroga a quanto stabilito nell'Applicazione, all'Indennizzo dovuto in caso di Danno Totale sarà applicato lo Scoperto del 20%, in aggiunta a quello eventualmente pattuito nell'Applicazione; se quest'ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo Scoperto del 20%;
 2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 8:
 - i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico non potranno essere correttamente erogati;
 3. rispetto agli obblighi di cui al punto 6 e nel caso di rinuncia del Contraente ai servizi del Provider telematico:
 - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, l'Applicazione verrà - a seconda dei casi - annullata oppure sostituita eliminando la

presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla riduzione di *Premio* prevista per l'installazione di *Unibox* e relativa al periodo residuo successivo al verificarsi della circostanza;

4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 7 e 8
 - in caso di *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* che determini il Danno Totale, si applicheranno i limiti all'*Indennizzo* previsti nell'*Applicazione*, fermo restando, relativamente al punto 7, il disposto dell'articolo 1915 del Codice civile (inadempimento dell'obbligo di avviso);
5. rispetto agli obblighi di cui al punto 9
 - in caso di mancata attivazione dell'allarme automatico *Furto* con contemporanea mancata restituzione dei "transponder", l'*Indennizzo* dovuto in caso di mancato ritrovamento del *Veicolo* sarà ridotto del 10%.

La rinuncia del *Contraente* ai servizi del *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

- f) Sul sito web del *Provider telematico* è possibile consultare l'elenco delle strutture convenzionate e abilitate all'installazione di *Unibox*. Le operazioni di smontaggio e successiva re-installazione di *Unibox* in caso di sostituzione *Veicolo* e di smontaggio definitivo di *Unibox* saranno a carico del *Contraente* e dovranno essere effettuate esclusivamente presso le strutture convenzionate ed abilitate ad eseguire tali operazioni, oppure presso la sede legale/operativa previo accordo diretto con l'installatore convenzionato.

Art. 7.1.3 - *Unibox* di proprietà ²⁵

Condizioni di assicurazione

"*Unibox Full*"

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
1. consegnare alla medesima, copia del contratto avente per oggetto il servizio di ricerca del *Veicolo* e/o assistenza in caso di crash, stipulato con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*;
 2. fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il Contatore Satellitare da un installatore convenzionato con il *Provider telematico*, entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* dell'*Applicazione* se successiva;
 3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul medesimo contatto telefonico e comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento della propria

25 Ho già un dispositivo satellitare di mia proprietà. Posso godere delle riduzioni di prezzo sulla Polizza auto?

Se un dispositivo *Unibox* o altro dispositivo analogo, purché compatibile con *Unibox*, è di proprietà del Cliente, si può beneficiare delle riduzioni di *Premio* offerte dalla Compagnia. Importante è che il dispositivo sia attivo e funzionante e che venga consegnato in Agenzia/Punto Vendita il Contratto di abbonamento ai servizi già sottoscritto ed in corso di validità con un fornitore di servizi telematici, tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*.

NOTA BENE! Leggere con attenzione le condizioni illustranti i pochi obblighi che occorre rispettare per usufruire delle agevolazioni previste!

sede legale/operativa e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;

4. trasferire il Contatore Satellitare, **a proprie spese**, in caso di sostituzione del *Veicolo* e qualora decida di trasferire detto contatore sul nuovo *Veicolo*, a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, anche presso la sede legale/operativa, che debbono eseguirsi **entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di Effetto dell'Applicazione se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider telematico o di altra società sua partner;**
 5. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore Satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del *Provider telematico*, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, **il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;**
 6. contattare dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il Call Center *Sinistri di Gruppo* **(per i recapiti consultare la sezione "Riferimenti utili")** dopo il *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita del Veicolo*, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca sempreché tale servizio sia previsto nel Contratto di abbonamento ai servizi di cui al punto 2 della Premessa. Qualora il servizio di ricerca del *Veicolo* sia prestato in proprio dal fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*, si impegna a contattare la competente struttura indicata nel contratto di cui al punto 1 di a);
 7. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore Satellitare:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente, un Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore Satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* o di altra società sua partner mediante lettera o altri mezzi telematici;
 8. informare la *Società* e il Servizio Clienti del *Provider Telematico* del trasferimento di proprietà del *Veicolo*.
- b) **Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la Società:**
1. non applicherà eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti nell'*Applicazione*, in caso di Danno Totale, a seguito di *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* consumato dopo l'attivazione del Contatore Satellitare;
 2. applicherà la riduzione del 50% agli eventuali limiti dell'*Indennizzo* previsti in *Polizza*, in caso di ritrovamento del *Veicolo* con danni a seguito di *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* consumato dopo l'attivazione del Contatore Satellitare;
 3. in caso di *Sinistro* (Rca, *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* che determini il Danno Totale avvenuto prima dell'attivazione del Contatore Satellitare o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore Satellitare e la consegna a terzi del *Veicolo* stesso:
 - non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera e);

- non applicherà la riduzione dell'*Indennizzo* di cui al punto 1b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti nell'*Applicazione*.
- c) Qualora l'*Applicazione* venga sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del *Veicolo* proseguirà sino allo smontaggio del Contatore Satellitare. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza e del servizio di ricerca del *Veicolo* saranno ripristinati solo con la riattivazione del contratto o dell'*Applicazione*.
- d) In caso di *Sinistro* R.C.A. il *Contraente* ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del *Provider telematico* o di altra società di assistenza sua partner tutti i dati registrati dal Contatore Satellitare.
- e) L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 2 e 4:
 - 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla Società subito, o se prevista la forma "a regolazione" il rimborso avverrà in tale sede, la somma pari alla riduzione di *Premio* relativa all'intero periodo assicurativo prevista per l'installazione di *Unibox*. In tal caso viene meno anche il beneficio della riduzione del *Premio* per l'eventuale annualità assicurativa;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare:
 - un *Sinistro* R.C.A., la Società effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione al minor *Premio* pagato in conseguenza dell'installazione *Unibox* con il massimo di 5.000 euro;
 - il *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* del *Veicolo*, in deroga a quanto stabilito nell'*Applicazione*, all'*Indennizzo* dovuto in caso di Danno Totale sarà applicato lo *Scoperto* del 20% in aggiunta a quello eventualmente pattuito nell'*Applicazione*; se quest'ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo *Scoperto* del 20%.
 2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 7:
 - i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;
 3. rispetto agli obblighi di cui al punto 5 oltre che nel caso di rinuncia del *Contraente* ai servizi del *Provider telematico*:
 - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, l'*Applicazione* verrà - a seconda dei casi - annullata oppure sostituita eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla Società la riduzione di *Premio* prevista per l'installazione di *Unibox* e relativa al periodo residuo successivo al verificarsi della circostanza;
 4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 e 7:
 - in caso di *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* che determini il Danno Totale, si applicheranno i limiti all'*Indennizzo* previsti nell'*Applicazione*, fermo restando, relativamente al punto 6, il disposto dell'articolo 1915 del Codice civile (Inadempimento dell'obbligo di avviso).

La rinuncia del *Contraente* ai servizi del *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 5 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

Art. 7.2 - Unicom²⁶

Premessa

La Società ha stipulato un accordo con il *Provider telematico*, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite:

- il Video Event Data Recorder (VEDR) denominato “Unicom”, in caso di dispositivo fornito in comodato al *Contraente*;
- “Unicom” o altro analogo dispositivo compatibile - entrambi di seguito denominati “Video Event Data Recorder (VEDR)” - in caso di dispositivo di proprietà del *Contraente*.

Il contratto stipulato con la Società consente di beneficiare di riduzioni del *Premio* all'atto della stipula ed agli eventuali successivi rinnovi.

La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del *Premio* in misura fissa prevista dalla Tariffa in corso sul contratto.

Presupposti per la validità delle presenti clausole e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di *Premio* sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del *Veicolo* assicurato:
 - di Unicom, concesso in comodato dal *Provider telematico* al *Contraente* nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile oppure
 - del VEDR di proprietà del *Contraente* o dell'intestatario/i del *Veicolo* stesso, purché lo stesso sia compatibile tecnologicamente con il *Provider telematico*;
2. la stipulazione da parte del *Contraente* del Contratto di abbonamento ai Servizi di Video Crash del *Provider telematico*.
3. consentire alla Società, al verificarsi dell'incidente stradale o dell'evento che ha generato una registrazione video, di accedere ai filmati precedentemente scaricati attraverso il sito del *Provider Telematico* e di utilizzarli per svolgere i necessari approfondimenti istruttori finalizzati a ricostruire l'esatta dinamica del *Sinistro*.

Si rinvia al Contratto di abbonamento ai Servizi di Video Crash cui al precedente punto 2, che deve essere sottoscritto dal *Contraente* contemporaneamente al contratto di *Assicurazione*, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 - “Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone fisiche”;
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei Servizi di Video Crash e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo (valido per tutti i dispositivi);
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di Unicom;
- cessione del contratto.

La Società ha facoltà di cambiare il *Provider telematico* dandone tempestivo avviso al *Contraente*.

26 Quali sono i benefici offerti dal dispositivo Unicom?

Il dispositivo Unicom consente -tramite l'analisi del filmato - la ricostruzione precisa della dinamica del *Sinistro* consentendo una valutazione oggettiva dello stesso.



Art. 7.2.1 - Validità dei Servizi Video Crash

I servizi sono validi su autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan, mezzi d'opera di cui all'articolo 54, I comma, rispettivamente definiti alle lettere a), d), e), f), g), h), i), m), n) del Nuovo Codice della Strada a condizione che siano richiamati nell'*Applicazione*.

Art. 7.2.2. - Unicom in comodato

Fatto salvo quanto indicato in Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
1. fare installare ed attivare Unicom da un installatore convenzionato con il *Provider telematico*, entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* dell'*Applicazione* se successiva;
 2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del *Provider telematico* o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; **non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe**;
 3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul medesimo contatto telefonico e comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento della propria sede legale/operativa e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 4. trasferire *Unicom*, sul nuovo *Veicolo* in caso di sostituzione del *Veicolo* assicurato e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi **entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di Effetto dell'Applicazione se successiva**, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi di Video Crash del *Provider telematico*;
 5. fare disinstallare *Unicom*, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del *Veicolo* assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento dell'*Applicazione* per qualunque motivo, **fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato o avvertendo tempestivamente la Società**, che provvederà a darne comunicazione al *Provider telematico* per le operazioni di recupero di *Unicom* presso l'installatore stesso;
 6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento di *Unicom* entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. **In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato**;
 7. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di *Unicom*:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad

Unicam o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* mediante lettera o altri mezzi telematici;

8. scaricare i filmati, al massimo ogni 3 giorni nel caso anche manualmente, per metterli a disposizione della *Società* secondo le modalità indicate nel contratto di fornitura dei Servizi Video Crash in essere tra il *Contraente* ed il *Provider telematico*;
9. in caso di *Sinistro* RCA e contestuale assenza del filmato, consentire al personale autorizzato dal *Provider telematico* di accedere, dietro richiesta della *Società*, al *Veicolo* al fine di recuperare le informazioni di posizionamento e di registrazione memorizzate da *Unicam*, come previsto nel contratto di fornitura dei Servizi Video Crash in essere tra il *Contraente* ed il *Provider telematico*.

b) Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la *Società*:

1. in caso di *Sinistro* RCA avvenuto prima dell'attivazione di *Unicam* o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di *Unicam* e la consegna a terzi del *Veicolo* stesso, non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera c);

c) L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:

1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
 - 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare subito alla *Società*, o se prevista la forma "a regolazione" il rimborso avverrà in tale sede, la somma pari alla riduzione del *Premio* relativa all'intero periodo assicurativo prevista per l'installazione di *Unicam*. In tal caso, l'*Applicazione* non potrà usufruire della riduzione del *Premio* per l'eventuale successiva annualità assicurativa;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a) o della sua imputazione "a regolazione", si dovesse verificare un *Sinistro* R.C.A., la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione al minor *Premio* pagato in conseguenza dell'installazione di *Unicam* con il massimo di 5.000 euro;
2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 7
 - i Servizi di Video Crash di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;
3. rispetto agli obblighi di cui al punto 6 oltre che nel caso di rinuncia del *Contraente* ai Servizi di Video Crash del *Provider telematico*:
 - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, l'*Applicazione* verrà - a seconda dei casi - annullata oppure sostituita eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla riduzione di *Premio* prevista per l'installazione di *Unicam* e relativa al periodo residuo successivo al verificarsi della circostanza;
4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 7, 8 e 9
 - la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione al minor *Premio* pagato in conseguenza dell'installazione di *Unicam* con il massimo di 5.000 euro.

La rinuncia del *Contraente* ai servizi di Video Crash del *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

- d) Sul sito web del *Provider telematico* è possibile consultare l'elenco delle strutture convenzionate e abilitate all'installazione di *Unicam*. Le operazioni di smontaggio e successiva reinstallazione di *Unicam* in caso di sostituzione *Veicolo* e di smontaggio definitivo di *Unicam* saranno a carico del *Contraente* e dovranno essere effettuate esclusivamente presso le strutture convenzionate ed abilitate ad eseguire tali operazioni oppure su piazzale, previo accordo diretto con l'installatore convenzionato.

Art. 7.2.3 - *Unicam* di proprietà ²⁷

Fatto salvo quanto indicato in Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
1. fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il VEDR da un installatore convenzionato con il *Provider telematico*, entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* dell'Applicazione se successiva;
 2. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul medesimo contatto telefonico e comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento della propria sede legale/operativa e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 3. trasferire il VEDR, a proprie spese, in caso di sostituzione del *Veicolo* e qualora decida di trasferire detto VEDR sul nuovo *Veicolo*, a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di *Effetto* dell'Applicazione se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico* o di altra società sua partner;
 4. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del VEDR entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
 5. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del VEDR:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al VEDR o alla sua installazione;
 6. scaricare i filmati, nel caso anche manualmente, al massimo ogni 3 giorni, per metterli a disposizione della *Società* secondo le modalità indicate nel contratto di fornitura dei Servizi *Video Crash* in essere tra il *Contraente* ed il *Provider telematico*;
 7. in caso di *Sinistro RCA* e contestuale assenza del filmato, consentire al personale

27 Ho già un VEDR di mia proprietà. Posso godere delle riduzioni di prezzo sulla Polizza auto?

Se un dispositivo *Unicam* o altro dispositivo VEDR, purché compatibile con *Unicam*, è di proprietà del Cliente, si può beneficiare delle riduzioni di *Premio* offerte dalla Compagnia. Importante è che il dispositivo sia attivo e funzionante e che venga consegnato in Agenzia/Punto Vendita il Contratto di abbonamento ai servizi già sottoscritto ed in corso di validità con un fornitore di servizi telematici, tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*.

autorizzato dal *Provider telematico* di accedere, dietro richiesta della *Società*, al *Veicolo* al fine di recuperare le informazioni di posizionamento e di registrazione memorizzate da VEDR, come previsto nel Contratto di fornitura dei *Servizi Video Crash*, in essere tra il *Contraente* ed il *Provider telematico*.

- b) Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la *Società*:
1. in caso di *Sinistro* RCA avvenuto prima dell'attivazione del VEDR o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del VEDR e la consegna a terzi del *Veicolo* stesso, non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera c).
- c) L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1 e 3
 - 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla *Società*, subito, o se prevista la forma "a regolazione" il rimborso avverrà in tale sede, la somma pari alla riduzione di *Premio* relativa all'intero periodo assicurativo quale rimborso del danno subito dalla *Società* in conseguenza della riduzione di *Premio* prevista per l'installazione di VEDR. In tal caso, l'*Applicazione* non potrà usufruire della riduzione del *Premio* per l'eventuale successiva annualità assicurativa;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare un *Sinistro* R.C.A., la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione al minor *Premio* pagato in conseguenza dell'installazione di VEDR con il massimo di 5.000 euro;
 2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 2 e 5
 - i Servizi di Video Crash di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;
 3. rispetto agli obblighi di cui al punto 4 oltre che nel caso di rinuncia del *Contraente* ai Servizi di Video Crash del *Provider telematico*:
 - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, l'*Applicazione* verrà - a seconda dei casi - annullata oppure sostituita eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla riduzione di *Premio* relativa al periodo residuo successivo al verificarsi della circostanza, quale rimborso del danno subito dalla *Società* in conseguenza della riduzione di *Premio* prevista per l'installazione di VEDR;
 4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 5, 6 e 7
 - la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione al minor *Premio* pagato in conseguenza dell'installazione di VEDR con il massimo di 5.000 euro.

La rinuncia del *Contraente* ai servizi del *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 3 e 4 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

Art. 7.3 - Spese per impossibilità di recupero di Unibox (garanzia sempre operante per i dispositivi Full e Top concessi in comodato) o di Unicam (concessa in comodato)

Se l'Assicurato è impossibilitato a restituire *Unibox* o *Unicam* al *Provider telematico* o alla diversa società proprietaria del dispositivo perché distrutto, danneggiato o perduto, la *Società* si obbliga a

tenerlo indenne e a risarcire direttamente il *Provider telematico* o la diversa società proprietaria del dispositivo per il danno subito nei casi di:

- a) demolizione del *Veicolo* e di *Unibox* o di *Unicam* a seguito di *Incidente* e/o *Incendio*;
- b) *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* del solo *Unibox* o di *Unicam*;
- c) asportazione di *Unibox* o di *Unicam* a seguito di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo* con ritrovamento dello stesso;
- d) danneggiamento totale di *Unibox* o di *Unicam* per qualsiasi causa intervenuta;
- e) *Furto*, *Rapina* e *Appropriazione indebita* del *Veicolo* senza ritrovamento dello stesso;

La Società rimborserà inoltre all'Assicurato le eventuali spese sostenute direttamente presso l'installatore per:

- f) le riparazioni su *Unibox* o su *Unicam* a seguito di danneggiamento parziale del sistema a seguito di *Incidente*, *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* o *Incendio* del *Veicolo* assicurato o per qualsiasi causa intervenuta;
- g) l'installazione di un nuovo *Unibox* o di una nuova *Unicam* sul *Veicolo* assicurato, o su altro *Veicolo*, a seguito di uno degli avvenimenti di cui ai casi a)-b)-c)-d)-e).

Previa presentazione di idonea documentazione comprovante:

- l'avvenuta demolizione del *Veicolo* per il caso a);
 - la denuncia di *Furto*, *Rapina* e *Appropriazione indebita* per i casi b) ed e);
 - una dichiarazione dell'installatore per i casi c) e d);
 - le spese sostenute presso l'installatore per i casi f) e g),
1. il *Risarcimento* al *Provider telematico* o alla diversa società proprietaria del dispositivo è dovuto fino alla concorrenza degli importi indicati nel Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* sottoscritto dal *Contraente* al momento dell'inserimento dell'*Applicazione* o del suo ultimo rinnovo per i casi indicati alle lettere a), b), c), d) e);
 2. la garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato sulla ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'installatore con il limite massimo di € 750,00 per evento per casi indicati alle lettere f) e g).

Art. 8.1 Norme per la garanzia RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)

Art. 8.1.1 - Denuncia di Sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare avviso del *Sinistro* alla *Società*, utilizzando il modello di Constatazione amichevole di incidente, immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili (articolo 1913 del Codice civile, articolo 143 del Codice). L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di *Sinistro* può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *Risarcimento*.

Qualora il *Sinistro* sia stato aperto su denuncia di un *Terzo*, al fine di ricordare al *Contraente* e all'*Assicurato* tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, la *Società* invierà una comunicazione al domicilio del *Contraente*, sollecitandolo ad adempiere entro 5 giorni.

Qualora, nonostante il sollecito, il *Contraente* o l'*Assicurato* non adempiano nei termini, saranno responsabili di inadempimento doloso dell'obbligo di avviso ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile e conseguentemente:

- perderanno il diritto all'indennità e alla copertura assicurativa;
- saranno tenuti a risarcire alla *Società*, entro 15 giorni dalla documentata richiesta, tutti i danni provocati dal loro inadempimento, quali, ad esempio, quanto già corrisposto dalla *Società* a titolo di forfait alla compagnia del terzo tramite la "Stanza di compensazione" gestita da CONSAP S.p.A. (articolo 13 del DPR 254/2006).

Art. 8.1.2 - Risarcimento del danno da circolazione

La richiesta di *Risarcimento* dei danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:

a) Sinistro rientrante nella procedura ordinaria

- Per i danni alle cose

In caso di *Sinistro* che abbia causato danni alle cose, l'Impresa che assicura il responsabile del *Sinistro* dovrà formulare al danneggiato un'offerta o negare il *Risarcimento* motivandolo entro i seguenti termini:

- 60 giorni dal ricevimento della richiesta di *Risarcimento* danni,
- 30 giorni se il modello di constatazione amichevole di incidente è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal *Veicolo* danneggiato.

- per i danni alla persona

In caso di *Sinistro* che abbia causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall'Impresa che assicura il responsabile del *Sinistro* l'offerta di *Risarcimento* dei danni entro 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal modello di constatazione amichevole di incidente.

In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a *Prestazioni* da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

La Società provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall'accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

b) "Risarcimento Diretto"²⁸

Come previsto dalla procedura di "Risarcimento Diretto" (di cui all'articolo 149 del Codice e al Regolamento emanato con D.P.R. N. 254/06), per i Sinistri nei quali l'Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, la richiesta di Risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9% di IP) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla Società anziché all'impresa del responsabile.

La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato mediante lettera raccomandata A.R. a Unipol Assicurazioni S.p.A. o con consegna a mano all'Agenzia/Punto Vendita che ha stipulato il contratto.

La stessa richiesta può anche essere inoltrata al Call Center Sinistri di Gruppo (per i recapiti consultare la sezione "Riferimenti utili"). È esclusa la forma di presentazione della richiesta di Risarcimento in via telematica.

Fermo restando i termini previsti al precedente punto a), la richiesta deve contenere:

- per i danni al Veicolo ed alle cose i seguenti elementi:
 - i nomi degli Assicurati;
 - le targhe dei due veicoli coinvolti;
 - la denominazione delle rispettive imprese;
 - la descrizione delle circostanze e delle modalità del Sinistro;
 - le generalità di eventuali testimoni;
 - l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di Polizia;
 - il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
 - l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;
 - la dichiarazione di cui all'articolo 142 del Codice circa la spettanza o meno di Prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;

28 Che cos'è la procedura di "Risarcimento Diretto"? Che cosa prevede?

La procedura di "Risarcimento Diretto" è un particolare sistema di Indennizzo che consente al "danneggiato" - al fine di snellire e velocizzare la liquidazione del danno - di chiedere il Risarcimento alla propria Compagnia anziché alla Compagnia del responsabile.

E' una procedura che può essere attivata quasi sempre, ossia in presenza di un Incidente stradale con le seguenti caratteristiche (la maggioranza):

- deve coinvolgere due veicoli immatricolati in Italia (o dello Stato della Città del Vaticano o Repubblica San Marino) assicurati per la garanzia R.C.A.;
- gli eventuali danni fisici subiti dai conducenti devono essere di lieve entità (non ci sono limitazioni per i danni subiti dai veicoli o altre cose/animali coinvolti);
- le Compagnie dei conducenti devono aver aderito alla speciale Convenzione che regola la procedura di "Risarcimento Diretto" (CARD).

- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

In tutti i casi la Società, tramite l'Agenzia /Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

Qualora sussistano i requisiti previsti, la Società provvederà, per conto dell'Impresa del responsabile, a risarcire direttamente all'Assicurato i danni entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione o mancata risposta del danneggiato all'offerta formulata. Negli ultimi due casi, la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno. Qualora al Sinistro non sia applicabile la procedura di "Risarcimento Diretto", la Società provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento, ad informare l'Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta all'Impresa del responsabile.

c) Risarcimento del terzo trasportato

Ai sensi dell'articolo 141 del Codice i danni subiti dal trasportato del Veicolo assicurato, salva l'ipotesi di Sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti dalla Società con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del Codice.

d) Riparazione Diretta²⁹

(valida solo per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)
Qualora il Contraente si avvalga della "Riparazione Diretta" di cui all'Art. 2.15.1 delle Condizioni di assicurazione, la Società presta la garanzia R.C.A. nella forma del Risarcimento in forma specifica, assumendosi l'onere di riparare il Veicolo danneggiato. L'Assicurato, in caso di Sinistro, si obbliga a far riparare il Veicolo assicurato presso il centro di autoriparazione a sua scelta tra quelli "attivi" indicati dalla Società facenti parte dei Centri di Riparazione Auto.

29 Cosa vuol dire "Riparazione Diretta"?



Vuol dire scegliere di affidarsi per la riparazione dei danni ad uno dei Centri di Riparazione Auto, società del Gruppo Unipol specializzata nei servizi di autoriparazione, in luogo dell'Indennizzo in denaro. Questa scelta, che deve essere effettuata al momento della stipula del contratto, presenta importanti vantaggi:

- sconto sulla garanzia RC Auto;
- nessun esborso a carico in caso di incidente con ragione ed eliminazione o riduzione di eventuali Franchigie o Scoperti pattuiti nell'Applicazione quando l'evento coinvolge garanzie diverse dalla R.C.A. (Incendio, Furto, Collisione, Kasko ecc.);
- elevata professionalità delle oltre 3.000 carrozzerie e autofficine dei Centri di Riparazione Auto dislocate ovunque sul territorio nazionale;
- ricambi originali e riparazioni garantite fino a 10 anni se il Veicolo rimane assicurato con una Compagnia del Gruppo Unipol;
- velocità di riparazione e di gestione amministrativa dell'incidente.

NOTA BENE!

Per godere di tutti i vantaggi esclusivi offerti dalla "Riparazione Diretta" occorre sempre avvalersi di uno dei Centri di Riparazione Auto (vedi Sezione "Riferimenti utili").

L'elenco aggiornato delle carrozzerie e autofficine convenzionate è disponibile presso l'Agenzia/ Punto Vendita ove è in corso il contratto o presso i *Centri di Riparazione Auto* (per i recapiti consultare la sezione "Riferimenti utili" o consultabile sul sito Internet della *Società*).

La *Società* si riserva in qualunque momento la possibilità di apportare eventuali modifiche a tale elenco in seguito all'inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate oppure all'eliminazione o sostituzione di alcune di esse.

Tale modalità di *Risarcimento* dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui l'*Assicurato* non sia responsabile neppure parzialmente della causazione del danno.

Qualora successivamente alla riparazione del *Veicolo* presso la carrozzeria o l'autofficina convenzionata si sia accertata nell'accadimento del *Sinistro* una percentuale di responsabilità a carico del conducente del *Veicolo* assicurato, l'*Assicurato* sarà tenuto a corrispondere direttamente alla carrozzeria o all'autofficina la parte dei costi di riparazione del *Veicolo* che sarà a suo carico in relazione alla nuova percentuale di responsabilità oppure sarà tenuto a rimborsare detta parte alla *Società* ove quest'ultima abbia già provveduto al pagamento.

Obblighi a carico dell'Assicurato

Se l'*Assicurato* viola l'obbligo assunto, salvo il caso di *Sinistro* avvenuto all'estero, facendo riparare il *Veicolo* presso un centro di autoriparazione diverso da quello indicatogli e chiede il rimborso delle spese sostenute:

- il *Contraente* perde il diritto alla riduzione di *Premio* indicata nell'*Applicazione* e pertanto in occasione dell'eventuale rinnovo successivo non potrà aderire all'opzione "Riparazione Riparazione Diretta" per quel *Veicolo*;
- l'*Assicurato* avrà diritto alla liquidazione del danno, decurtato di una percentuale del 10% a titolo di *Risarcimento* del danno subito dalla *Società* in conseguenza del maggior costo delle riparazioni derivante dall'utilizzo di centri diversi da quello indicato dalla *Società* stessa.

Qualora i costi di riparazione superino il *Valore commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*, il *Risarcimento* non avverrà in forma specifica, ma verrà liquidato un importo pari al predetto *Valore commerciale* del *Veicolo* stesso al netto dell'eventuale valore del relitto.

Art. 8.1.3 - Gestione delle vertenze

La *Società* può assumere a nome dell'*Assicurato* la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* assicurato indicato nell'*Applicazione*. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite tra la *Società* e il *Contraente* e/o *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. La *Società* non riconosce le spese sostenute all'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la *Società* lo richieda.

Art. 8.2 - Norme per le garanzie CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

GARANZIE INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI, COLLISIONE, KASKO, GARANZIE ACCESSORIE, CRISTALLI

Art. 8.2.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice civile, il *Sinistro* deve essere denunciato alla *Società* immediatamente e, comunque, entro 3 giorni da quando il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.

Nei casi di *Furto* e *Rapina*, *Incendio* ed *Eventi Sociopolitici*, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono inoltre presentare denuncia (denuncia-querela, ai sensi dell'articolo 646 del Codice penale, nel caso di *Appropriazione indebita*) all'Autorità competente trasmettendone copia alla *Società* e conservare le tracce del danno, fermo l'obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno (articolo 1914 del Codice civile).

Nel caso di smarrimento delle chiavi, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* dovranno fornire un'autocertificazione.

In caso di *Furto* o *Rapina* avvenuti all'estero, l'*Assicurato*, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, deve produrre alla *Società* copia della denuncia presentata all'Autorità italiana.

Le denunce di sinistro saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Art. 8.2.2 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del *Danno indennizzabile* non potrà essere superiore al *Valore assicurato del Veicolo*.

Si considerano facenti parte del *Veicolo* la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature e gli *Accessori aggiuntivi di serie* inerenti l'uso a cui il *Veicolo* è destinato; al fine di ritenerli assicurati il loro importo deve essere ricompreso nel *Valore assicurato*. Per assicurare gli *Accessori aggiuntivi non di serie*, la cui spesa effettivamente sostenuta deve essere comprovata da fattura di acquisto, il loro valore deve essere indicato nell'*Applicazione* in uno specifico capitale assicurato.

L'*Indennizzo* è comprensivo dell'I.V.A. salvo il caso in cui l'avente diritto sia un soggetto a cui è consentita la detrazione a norma di legge.

Non risultano comunque indennizzabili le spese per modifiche aggiunte o migliorie apportate al *Veicolo* in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia, se non espressamente previste, ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile, o la *Franchigia*, se pattuiti nell'*Applicazione*. Per la garanzia *Cristalli*, la *Franchigia* è applicata sull'ammontare del danno.

- Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione e Kasko
Per la garanzia *Eventi Naturali*, nel caso di danno da grandine, l'*Indennizzo* è corrisposto nel limite dell'importo massimo indicato in *Applicazione*.
Per le garanzie *Collisione* e *Kasko*, l'*Assicurazione* può essere prestata, su richiesta del *Contraente*, "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della *Regola proporzionale* di cui all'Art.8.2.3 delle Condizioni di assicurazione e fino alla concorrenza della somma indicata in *Applicazione*, compresi gli *Accessori aggiuntivi non di serie*.

Per le restanti garanzie l'ammontar dell'*Indennizzo* è determinato secondo i seguenti criteri:

Danno Parziale

La Società riconosce l'*Indennizzo* relativo al "Danno Parziale" determinato dal costo delle riparazioni e/o sostituzioni necessarie al ripristino del *Veicolo* indicato in *Polizza* senza l'applicazione per i pezzi di *Ricambio* della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (*Degrado d'uso*).

Per le parti meccaniche, con riferimento alla data di prima immatricolazione del *Veicolo* (anche se avvenuta all'estero), è prevista l'applicazione del *Degrado d'uso* del 10% annuo, col massimo del 50%.

In caso di "Danno Parziale", la Società:

- per la garanzia Eventi Naturali, nel caso di danno da grandine, riconosce l'*Indennizzo* dovuto fino alla concorrenza del limite di massimale indicato in *Applicazione*;
- per la garanzia Collisione, riconosce l'*Indennizzo* dovuto fino alla concorrenza del limite di massimale indicato in *Applicazione*. Nella garanzia sono compresi gli *Accessori aggiuntivi non di serie*.

Danno Totale

La Società considera "Danno Totale" la perdita del *Veicolo assicurato* senza ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie*.

Sinistro avvenuto entro entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato nell'Applicazione (anche se avvenuta all'estero)

La Società riconosce, fermo l'eventuale limite inferiore del *Valore assicurato*, l'importo del *Danno indennizzabile* - relativo alla perdita totale del *Veicolo* - determinato sulla base del *Valore commerciale* dello stesso al momento dell'acquisto indicato sul listino redatto da *Quattroruote* ("quotazione valore di vendita") o, qualora il *Veicolo* non sia quotato, dal *Valore commerciale* pubblicato su Eurotax giallo/vendita o, in alternativa, se in sede di stipula richiesto dal *Contraente*, sulla base del valore indicato sulla fattura d'acquisto. Quest'ultimo importo potrà essere preso a riferimento anche qualora il *Veicolo* non sia quotato da *Quattroruote* o Eurotax giallo/vendita.

Sinistro avvenuto trascorsi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato nell'Applicazione (anche se avvenuta all'estero).

La Società riconosce, fermo l'eventuale limite inferiore del *Valore assicurato*, l'importo del *Danno indennizzabile* - relativo alla perdita totale del *Veicolo* - determinato sulla base del *Valore commerciale* dello stesso indicato sul listino redatto da *Quattroruote* ("quotazione valore di vendita") al momento:

- della stipula di una nuova *Applicazione*;
- della sostituzione dell'*Applicazione* per cambio *Veicolo* (o della sostituzione a scadenza contrattuale a parità di *Veicolo*);
- dell'ultimo rinnovo del contratto;
- della riattivazione dell'*Applicazione* qualora prevista.

In caso di “Danno Totale”, la Società:

- per la garanzia Eventi Naturali, nel caso di danno da grandine, riconosce l'Indennizzo dovuto fino alla concorrenza del limite di massimale indicato in *Applicazione*;
 - per la garanzia Collisione, riconosce l'Indennizzo dovuto fino alla concorrenza del massimale indicato in *Applicazione*, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore commerciale del *Veicolo*. Nella garanzia sono compresi gli *Accessori aggiuntivi non di serie*.
- Garanzie Accessorie e garanzia Cristalli
L'ammontare dell'Indennizzo è determinato secondo i criteri indicati agli Artt. 3.10.5 e 3.11.3 delle Condizioni di assicurazione delle rispettive garanzie.

Art. 8.2.3 - Regola proporzionale

Nel caso in cui venga accertato che il *Valore assicurato* copra soltanto una parte del Valore commerciale che il *Veicolo* ha al momento della stipula, della sostituzione del contratto per cambio *Veicolo* (o della sostituzione a scadenza contrattuale a parità di *Veicolo*) o del rinnovo del contratto, la Società risponde dei danni in proporzione della differenza fra il Valore commerciale ed il *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.

La Regola proporzionale non verrà applicata:

- qualora il *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* sia pari o superiore al 90% del Valore commerciale del *Veicolo* al momento della stipula, della sostituzione del contratto per cambio *Veicolo* (o della sostituzione a scadenza contrattuale a parità di *Veicolo*) o del rinnovo contrattuale;
- qualora il *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* sia pari a quello comprovato nella fattura d'acquisto.

Art. 8.2.4 - Riparazione Diretta

(valida solo per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)

Qualora il *Contraente* si avvalga di quanto all'Art. 3.13.1 delle Condizioni di assicurazione, la Società, fatta eccezione per i *Sinistri* avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente e per il caso di “Danno Totale”, presta le garanzie *Incendio*, *Furto* e *Rapina*, *Eventi Naturali*, *Eventi Sociopolitici*, *Kasko* e *Collisione*, assumendosi l'onere di riparare direttamente il *Veicolo* danneggiato. In questo caso l'eventuale *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*, vengono eliminati, mentre per la garanzia *Eventi Naturali* di cui all'articolo 3.6.1 delle Condizioni di assicurazione l'eventuale *Scoperto*, e minimo non indennizzabile, se pattuito in *Polizza*, vengono dimezzati.

L'Assicurato, per far riparare il *Veicolo* assicurato, dovrà avvalersi:

- con riferimento alla garanzia *Eventi Naturali* limitatamente agli eventi di cui all'Art. 3.6.1.2 delle Condizioni di assicurazione, del “*Network specializzato grandine*” (per i recapiti consultare la Sezione “*Riferimenti utili*”) o consultabile sul sito Internet della Società;
- in relazione alle altre garanzie di cui al presente articolo, del centro di autoriparazione scelto tra quelli “attivi” indicati dalla Società facenti parte dei *Centri di Riparazione Auto*; l'elenco aggiornato di tali centri è disponibile presso l'Agenzia/Punto Vendita dove è in corso il contratto (per i recapiti consultare la Sezione “*Riferimenti utili*”) o consultabile sul sito Internet della Società.

La Società si riserva in qualunque momento la possibilità di apportare eventuali modifiche a tale elenco in seguito all'inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate oppure all'eliminazione o sostituzione di alcune di esse.

Se l'Assicurato decide:

- a) di non riparare o di riparare il proprio *Veicolo* presso un centro di autoriparazione non convenzionato con la Società, per le garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi Naturali limitatamente agli eventi di cui all'Art. 3.6.1.1 delle Condizioni di assicurazione, Collisione e Kasko, è applicato lo *Scoperto* del 20%, che si somma al minimo e allo scoperto eventualmente pattuiti in *Polizza*; se quest'ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo *Scoperto* del 20%. Per la garanzia Collisione, la *Franchigia* pattuita in *Polizza* si intende raddoppiata;
- b) per la garanzia Eventi Naturali, limitatamente all'evento grandine, di cui all'Art. 3.6.1.2
 - di riparare il proprio *Veicolo* presso un diverso centro dal "Network specializzato grandine", la Società erogherà l'Indennizzo dovuto fino alla concorrenza massima di € 800,00;
 - di non riparare il proprio *Veicolo*, la Società non erogherà alcun *Indennizzo*;
- c) di riparare il proprio *Veicolo* presso un centro di autoriparazione non convenzionato con la Società, quest'ultima per la garanzia Eventi Sociopolitici applicherà lo *Scoperto* del 20% che si somma al minimo e allo scoperto eventualmente pattuiti in *Polizza*; se quest'ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo *Scoperto* del 20%;
- d) di non riparare il proprio *Veicolo*, per le garanzie Eventi Sociopolitici, la Società non erogherà alcun *Indennizzo*.

In ogni caso il *Contraente* non potrà aderire all'opzione Tariffaria "Riparazione Diretta" in occasione dell'eventuale rinnovo successivo.

Nel caso in cui a giudizio dei *Centri di Riparazione Auto* non sia possibile procedere alla riparazione, nessuna conseguenza deriva all'Assicurato e si applicano le condizioni contrattualmente previste per la riparazione presso i centri di autoriparazione convenzionati.

Art. 8.2.5 - Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie

L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l'Assicurato.

In caso di mancato accordo, oltre che adire l'Autorità giudiziaria, è possibile demandare la soluzione della controversia a due periti nominati rispettivamente uno dall'Assicurato e l'altro dalla Società. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito. La spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.

I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il *Contraente* abbia adempiuto agli obblighi contrattuali previsti e richiamati nelle *Applicazioni*;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *Sinistro*;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo, nonché di violazioni di patti contrattuali. È fatta salva, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8.2.6 - Riparazione o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni urgenti, l'Assicurato non deve provvedere alla riparazione del Veicolo prima di avere ricevuto il consenso dalla Società, entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia del Sinistro.

La Società, invece di pagare l'Indennizzo e con il consenso dell'Assicurato, può fare eseguire a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato, nonché sostituire il Veicolo stesso o parti di esso con altre di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche.

Art. 8.2.7 - Recupero del Veicolo oggetto di Furto o di Rapina o di Appropriazione indebita

In caso di Furto o di Rapina o di Appropriazione indebita, l'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del Veicolo o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'Indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate in Polizza e nelle Applicazioni.

Se il Veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul Veicolo.

Qualora, invece, l'Assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del Veicolo, la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo Assicurato all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'Art. 8.2.9 delle Condizioni di assicurazione, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'Indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del Veicolo ritrovato è superiore all'Indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

In nessun caso la somma incassata dalla Società sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della Società stessa. La Società comunicherà all'Assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

Art. 8.2.8 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato in Italia e in euro, tenendo conto degli eventuali limiti all'Indennizzo pattuiti in Polizza e nelle Applicazioni, entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi dell'Art. 8.2.5 delle Condizioni di assicurazione, è stato determinato l'ammontare del danno e sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l'opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari e previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati agli Artt. delle Condizioni di assicurazione:

- previo accordo tra la Società e l'Assicurato, oppure
- all'esito della procedura di perizia contrattuale
- 3.4 per la garanzia Incendio;
- 3.5.5 per la garanzia Appropriazione Indebita;
- 3.10.1 per la Garanzie Accessorie R.C.A. "Extra";
- 3.10.2 per la Garanzie Accessorie C.V.T. "Extra";
- 3.10.3 per la Garanzia Protezione Ricarica;
- 3.10.4 per la Garanzia Extra Assistenza a rimborso
- 3.11.1 per la garanzia Cristalli;
- 8.2.9 per le garanzie Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici.

Art. 8.2.9 - Documenti da presentare alla Società

Nel caso in cui il *Sinistro* abbia interessato le garanzie *Furto* e *Rapina* o *Eventi Sociopolitici*, l'*Assicurato* dovrà sempre produrre copia autentica della denuncia (denuncia-querela nel caso di *Appropriazione indebita*) presentata all'Autorità; in caso di "Danno Totale", ovvero di *Furto* o *Rapina* o *Appropriazione indebita* senza ritrovamento del *Veicolo*, andranno altresì prodotte la dichiarazione di perdita di possesso e l'estratto cronologico del *Veicolo*, oppure, in sostituzione, il certificato di proprietà del *Veicolo* ed il relativo certificato dello stato giuridico attuale, rilasciati dagli uffici competenti. Nel caso il *Veicolo* sia stato precedentemente immatricolato all'estero, l'*Assicurato* deve produrre inoltre copia della documentazione presentata alla Motorizzazione Civile per l'immatricolazione in Italia. Nel solo caso del *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita*, l'*Assicurato* contestualmente al pagamento dell'*Indennizzo*, deve rilasciare alla Società procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del *Veicolo*. Il costo di tale atto è a carico della Società. In caso di *Furto* e *Rapina* con ritrovamento del *Veicolo*, l'*Assicurato* deve produrre copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli uffici competenti, dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal *Veicolo*.

Ai sensi dell'articolo 150 bis del Codice, in caso di *Furto parziale*, *Furto totale*, *Rapina*, *Appropriazione indebita* e *Incendio*, qualora vi sia un procedimento giudiziario per il reato di cui all'articolo 642 del Codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), il pagamento dell'*Indennizzo* potrà essere subordinato alla presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Le spese di riparazione sostenute devono essere comprovate dalla relativa documentazione fiscale contenente la descrizione dell'evento o dell'intervento effettuato sul *Veicolo*.

Garanzia DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

(garanzia operante solo per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)

Art. 8.2.10 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

In caso di *Sinistro* il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono darne immediato avviso alla Società non apportando, se non per il salvataggio, recupero e conservazione delle *Merci* o diminuirne il danno (articolo 1914 del Codice civile) o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del *Veicolo* e del carico, nonché alle tracce del *Sinistro*, prima dell'intervento del commissario d'avaria o del perito incaricati dalla Società di cui deve essere chiesto l'immediato intervento per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. Inoltre, il *Contraente* e/o l'*Assicurato*, su richiesta della Società, devono compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni e fornire, qualora richiesti, ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

Nei casi di *Incendio* ed atti dolosi di terzi, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli articoli 1915 e 1916 del Codice civile.

Art. 8.2.11 - Determinazione dell'ammontare del danno

Il *Danno indennizzabile* è costituito dalla differenza fra il valore delle *Merci* in stato sano al momento del *Sinistro* e quello delle *Merci* nella condizione in cui si trovano a seguito del *Sinistro*.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle *Merci* con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di *Merci* riparabili, la Società risponde

solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Se il valore delle Merci non può essere accertato, tale valore sarà determinato tenendo conto del costo di produzione, del trasporto e delle spese ed oneri accessori e documentabili per le Merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratta la *Franchigia*, se pattuita in *Polizza*.

Art. 8.2.12 - Documenti da presentare alla Società

L'*Assicurato* deve provare l'entità del danno e che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'*Indennizzo* e consegnare i documenti che consentano alla *Società* di rivalersi verso i terzi responsabili.

A tal fine il *Contraente/Assicurato* devono:

- a) indicare la data, il luogo e le circostanze del *Sinistro*, consegnare la perizia o il certificato di avaria eventualmente rilasciato loro dal perito o dal commissario di avaria ai sensi dell'Art. 8.2.10 delle Condizioni di assicurazione, e consegnare le copie di eventuali denunce del *Sinistro* alle Autorità o dei verbali di intervento delle stesse se riguardanti il danno;
- b) consegnare eventuali documenti di trasporto o documentazione equiparata;
- c) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di *Rivalsa*;
- d) consegnare la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle Merci e comprovanti la legittimazione all'*Indennizzo*;
- e) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.

Art. 8.2.13 - Limite e pagamento dell'Indennizzo

L'*Assicurazione* è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza per anno assicurativo della somma indicata nell'*Applicazione*. Tale somma costituisce il limite massimo dell'*Indennizzo* dovuto dalla *Società* determinato in base all'Art. 8.2.11 delle Condizioni di assicurazione, oltre ai compensi dei periti o commissari di avaria incaricati in conformità all'Art. 8.2.10 delle Condizioni di assicurazione.

Le spese sostenute per evitare o diminuire un danno a carico della *Società* sono da questa rimborsate, anche se lo scopo non è stato raggiunto, nella stessa proporzione della somma assicurata rispetto al valore assicurabile complessivo delle Merci caricate sul *Veicolo* anche se l'ammontare di tali spese, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata.

L'*Indennizzo* così risultante è pagato, contro rilascio di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui il *Contraente/Assicurato* hanno ottemperato a tutto quanto previsto all'Art. 8.2.10 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 8.3 Norme per la garanzia ASSISTENZA STRADALE

Art. 8.3.1 - Assistenza Stradale

La Società eroga le prestazioni di assistenza tramite la *Struttura organizzativa*, a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Date le peculiarità delle situazioni in cui possono essere fornite le *Prestazioni sanitarie*, la relativa erogazione è subordinata alla preventiva valutazione della situazione clinica da parte dell'*Équipe medica*, il cui parere è vincolante per la *Centrale operativa* e per l'Assicurato, anche qualora quest'ultimo abbia sottoscritto le dimissioni volontarie dal luogo di cura presso cui si trova. Per decidere, l'*Équipe medica* può avvalersi del parere dei medici curanti in loco. Se ritenuto necessario l'*Équipe medica* potrà attivare il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica.

La Società ha la facoltà di cambiare la società di assistenza e/o la *Struttura organizzativa*, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle *Prestazioni* garantite.

Art. 8.3.1.1 - Modalità per la richiesta di assistenza

Per ottenere l'assistenza l'Assicurato deve contattare **SEMPRE E PREVENTIVAMENTE** la *Centrale operativa*, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** con costo della telefonata a carico del destinatario (non valido per chiamate dall'estero) **800 279 279**;
- **NUMERO DALL'ESTERO** con costo della telefonata a carico del chiamante **+39 011 6523200**;
- **APP della Società**;
- **FAX +39 011 6533875**.

L'inadempimento da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la *Centrale operativa*, comporta la decadenza dal diritto alla *Prestazione* di assistenza, salvo quanto previsto all'Art. 4.1.3 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 8.3.1.2 - Modalità di erogazione delle Prestazioni di assistenza Unibox Full, Unibox Top e Unibox SuperEasy

Qualora nell'Applicazione siano richiamati sia la garanzia di "Assistenza Stradale" che i servizi Unibox (Full, Top o SuperEasy³⁰) e si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato

30 Ho installato sul Veicolo il dispositivo Unibox ("Full", "Top" o "SuperEasy"). In caso di Incidente stradale il soccorso arriva in automatico?

Sì, se l'incidente stradale ha causato un urto tale da allarmare la Centrale operativa a cui il dispositivo Unibox è collegata. In tal caso la Centrale prenderà contatto con il Cliente tramite i recapiti telefonici dichiarati alla stipula del contratto ed invierà l'assistenza necessaria. Diversamente, in caso di bisogno, si può sempre contattare direttamente la Centrale operativa (vedi Sezione "Riferimenti utili").

NOTA BENE!

Se hai scelto il dispositivo SuperEasy, ricordati di abbinare la garanzia di assistenza. Ulteriori informazioni su www.unipol.it alla voce "In caso di Sinistro".



della segnalazione di allarme crash, dettagliate all'interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* sottoscritto dal *Contraente* contestualmente al perfezionamento dell'*Applicazione* o del suo ultimo rinnovo, le *Prestazioni* di soccorso stradale del *Veicolo* saranno fornite in automatico dalla *Struttura organizzativa*; sarà infatti quest'ultima a provvedere al contatto telefonico utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal *Contraente* (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il *Contraente* non sia una persona fisica). Il numero telefonico fornito deve essere raggiungibile in caso di emergenza; qualora venga fornito un recapito aziendale occorre che lo stesso sia adeguatamente presidiato in modo da poter raggiungere telefonicamente l'effettivo utilizzatore del *Veicolo*.

Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la *Struttura organizzativa* provvederà per il traino del *Veicolo* inviando sul posto apposito mezzo di soccorso; nel caso in cui l'*Assicurato* non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal *Contraente* fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la *Struttura organizzativa*:

- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash compreso fra 4 g e 6 g, la *Struttura organizzativa* provvederà ad inviare un SMS al primo numero di cellulare fornito dal *Contraente*, recante l'avviso di registrazione del crash e l'indicazione del Numero Verde da utilizzare per l'eventuale richiesta delle *Prestazioni di assistenza*;
- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash superiore a 6 g, la *Struttura organizzativa* provvederà comunque ad attivare la *Prestazione* di soccorso stradale del *Veicolo*. Ogni *Prestazione* sarà confermata dall'invio di apposito SMS (qualora l'*Assicurato* non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del *Veicolo*, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la *Struttura organizzativa* in caso di necessità).

Per garantire la prestazione della garanzia di Assistenza, così come il corretto funzionamento del servizio di messaggistica, è necessario che l'*Assicurato* abbia completato la procedura di verifica del numero di cellulare (da utilizzarsi in caso di contatto), seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul contatto telefonico comunicato in sede di stipula.

L'*Assicurato*, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le *Prestazioni* pattuite seguendo le istruzioni di cui all'Art. 8.3.1.1 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 8.4 - Norme per la garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 8.4.1 - Denuncia e obblighi in caso di Sinistro

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* od i loro aventi diritto devono darne avviso scritto alla *Società* o all'Agenzia/Punto Vendita a cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni dall'*Infortunio* o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità.

L'inadempimento dell'obbligo sopra indicato può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, secondo quanto disposto dall'articolo 1915 del Codice civile.

La denuncia del *Sinistro* sottoscritta dall'*Assicurato* o - in caso di impedimento per le conseguenze riportate - dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'*Infortunio*, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'*Assicurato* o, in caso di morte, gli eredi, devono consentire alla *Società* le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari. L'*Assicurato* è altresì tenuto a

sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la Documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura.

Laddove siano previste diarie valgono le seguenti disposizioni:

- Diarie per solo ricovero: la domanda per ottenere l'Indennizzo, corredata dei documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata del ricovero o del Day hospital, deve essere presentata alla Società entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la degenza.
- Diaria per Immobilizzazione: la domanda per ottenere l'Indennizzo, corredata dei documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata dell'Immobilizzazione, deve essere presentata alla Società entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è stato rimosso il mezzo di contenzione.

Art. 8.4.2 - Pagamento dell'Indennizzo

La Società provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato, previo accordo tra la Società e l'Assicurato o da quello in cui è stato redatto il verbale delle operazioni arbitrali ai sensi dell'Art. 8.4.10 delle Condizioni di assicurazione, a condizione che non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni del contratto e previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati agli articoli delle Condizioni di assicurazione:

- 8.4.1 per tutte le garanzie della sezione *Infortuni* del conducente;
- 8.4.4.1 per la garanzia Morte;
- 8.4.4.2 per la garanzia Stato comatoso irreversibile;
- 8.4.6.1 per la garanzia Rimborso spese mediche da infortunio.

La valutazione dell'*Invalidità permanente* e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli Indennizzi nella valuta corrente.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

Art. 8.4.3 - Minorazioni e condizioni patologiche preesistenti

La Società corrisponderà l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'*Infortunio*, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti; pertanto l'influenza che l'*Infortunio* può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*Infortunio*, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione, minorazione o difetto fisico, l'indennità per *Invalidità permanente* è liquidata per le sole conseguenze cagionate dall'*Infortunio*, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 8.4.4 - Norme per la garanzia MORTE

Art. 8.4.4.1 - Liquidazione della garanzia Morte

Se l'*Infortunio* ha come conseguenza la Morte, la Società, previa ricezione del certificato di morte e di altra documentazione ritenuta necessaria e di seguito indicata, corrisponde la *Somma assicurata* agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

Se dopo il pagamento di un *Indennizzo per Invalidità permanente* e in conseguenza diretta dell'*Infortunio* subito, l'*Assicurato* muore entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*, la *Società* corrisponderà agli eredi la differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'*Assicurato* e l'*Indennizzo* già pagato all'*Assicurato* stesso per l'*Invalidità permanente*, se inferiore.

In base agli elementi ed alle circostanze relative all'*Infortunio*, la *Società* può richiedere totalmente o parzialmente la seguente documentazione:

- il certificato di morte;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- il certificato di stato di famiglia (originario e attuale);
- il certificato autoptico;
- il certificato di non gravidanza della coniuge superstite.

Art. 8.4.4.2 - Morte presunta

Qualora a seguito di *Infortunio* indennizzabile a termini di contratto, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si agisca per ottenere la dichiarazione di morte presunta, la *Società* corrisponderà agli eredi, in parti uguali, la *Somma assicurata* per il caso Morte.

Il pagamento avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta (articoli 60, comma 3, e 62 del Codice civile) secondo le modalità di cui agli articoli 726 e 727 del Codice di procedura civile.

Resta inteso che se dopo il pagamento dell'*Indennizzo* risulterà che l'*Assicurato* non era morto o non lo era a seguito di *Infortunio* indennizzabile, la *Società* avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'*Assicurato* potrà far valere i propri diritti per l'*Invalidità permanente* eventualmente residua.

Art. 8.4.4.3 - Liquidazione Indennizzo Morte per Stato comatoso irreversibile

La *Somma assicurata* per il caso di Morte viene liquidata anche nel caso in cui lo *Stato comatoso* divenga irreversibile in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la ulteriore denuncia del *Sinistro* attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello *Stato comatoso* come certificato dalla autorità medico - ospedaliera competente.

Una volta corrisposto l'*Indennizzo* agli eredi dell'*Assicurato*, in parti uguali fra loro, l'*Assicurazione* cessa in ogni caso nei confronti dell'*Assicurato* che ha subito il *Sinistro*.

L'*Assicurato*, in caso di risveglio dal coma dopo la liquidazione dell'*Indennizzo* ai sensi del presente articolo:

- avrà diritto all'eventuale differenza tra l'*Indennizzo* spettante per *Invalidità permanente* e la *Somma assicurata* caso Morte, già liquidata agli eredi, qualora dall'*Infortunio* indennizzabile residui all'*Assicurato* una *Invalidità permanente* che comporti la liquidazione di una somma superiore a quella già corrisposta per la garanzia Morte; in caso contrario la *Società* rinuncia al recupero delle somme già corrisposte;
- rinuncia ad esperire qualsiasi azione di recupero e/o regresso nei confronti della *Società*, considerando legittimati passivi a tal fine soltanto gli effettivi percipienti delle *Somme assicurate*.

Art. 8.4.5 - Norme per la garanzia *INVALIDITÀ PERMANENTE*

Art. 8.4.5.1 - Criteri di valutazione dell'*Invalidità permanente*

La valutazione dell'*Invalidità permanente* da *Infortunio* sarà effettuata secondo le percentuali riportate nella sottostante TABELLA DI VALUTAZIONE e con i seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali indicate nella Tabella vengono ridotte in proporzione alla funzione perduta;
- nei casi non specificati dalla Tabella l'*Indennizzo* è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'*Assicurato*;
- la perdita, totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di *Invalidità permanente* pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%;
- nel caso l'*Infortunio* determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con il criterio della somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate in Tabella saranno diminuite tenendo conto del grado di *invalidità permanente*;
- per le valutazioni delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di *Invalidità permanente*, tenendo conto dell'applicabilità dei presidi correttivi.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE

Arto/Organo		% di Invalidità permanente in caso di perdita totale anatomica o funzionale
Un arto superiore		70%
Una mano o avambraccio		60%
Un pollice		18%
Un indice		14%
Un medio		8%
Un anulare		8%
Un mignolo		12%
Una falange del pollice		9%
Una falange di altro dito della mano		1/3 del dito
Un piede		40%
Entrambi i piedi		100%
Un alluce		5%
Un altro dito del piede		1%
Una falange dell'alluce		2,5%
Un arto inferiore al disopra del ginocchio		60%
Esiti di rottura del menisco mediale indipendentemente dal trattamento attuabile		2%
Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio		50%
Un occhio		25%
Entrambi gli occhi		100%
Un rene		15%
Sordità completa di un orecchio		10%
Sordità completa di entrambi gli orecchi		40%
Perdita totale della voce		30%
Esiti di frattura scomposta di una costa		1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	una vertebra cervicale	12%
	una vertebra dorsale	5%
	12° dorsale	10%
	una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo.		1%
Esiti di rottura del menisco laterale indipendentemente dal trattamento attuabile		3%
Instabilità del ginocchio da lesione completa del legamento crociato anteriore		9%

Art. 8.4.5.2 - Invalidità permanente - criteri di Indennizzo

L'Indennizzo per *Invalidità permanente* da *Infortunio* viene corrisposto in base alla TABELLA DI INDENNIZZO sotto riportata, applicando alla *Somma assicurata* per *Invalidità permanente* totale la percentuale da liquidare corrispondente al grado di *Invalidità permanente* accertato secondo i criteri indicati dal precedente Art. 8.4.5.1 delle Condizioni di assicurazione.

TABELLA DI INDENNIZZO

Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata	Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata
1	1	51	100
2	2	52	100
3	3	53	100
4	4	54	100
5	5	55	100
6	6	56	100
7	7	57	100
8	8	58	100
9	9	59	100
10	10	60	100
11	11	61	100
12	12	62	100
13	13	63	100
14	14	64	100
15	15	65	100
16	16	66	100
17	17	67	100
18	18	68	100
19	19	69	100
20	20	70	100
21	21	71	100
22	22	72	100
23	23	73	100
24	24	74	100
25	25	75	100
26	26	76	100
27	27	77	100
28	28	78	100
29	29	79	100

Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata	Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata
30	30	80	100
31	31	81	100
32	32	82	100
33	33	83	100
34	34	84	100
35	35	85	100
36	36	86	100
37	37	87	100
38	38	88	100
39	39	89	100
40	40	90	100
41	41	91	100
42	42	92	100
43	43	93	100
44	44	94	100
45	45	95	100
46	46	96	200
47	47	97	200
48	48	98	200
49	49	99	200
50	100	100	200

Art. 8.4.5.3 - Ernie addominali traumatiche da sforzo

L'*Invalidità permanente* conseguente a ernia addominale traumatica da sforzo verrà indennizzata con le seguenti modalità:

- se l'ernia, secondo parere medico, risulta operabile, la *Società* non corrisponde alcun *Indennizzo*;
- se l'ernia, secondo parere medico, risulta non operabile, la *Società* corrisponde un *Indennizzo* in base al grado di *Invalidità permanente* eventualmente residuo, valutabile in ogni caso in misura non superiore al 10% dell'*Invalidità permanente* totale.

In caso di contestazioni circa l'operabilità e la natura dell'ernia la decisione può essere rimessa al collegio medico come previsto al successivo Art. 8.4.10 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 8.4.5.4 - Rotture del tendine d'Achille

In caso di rottura del tendine d'Achille la Tabella di *Indennizzo* riportata al precedente Art. 8.4.5.2 delle Condizioni di assicurazione, deve intendersi non operante.

La *Società* riconoscerà, indipendentemente dal grado residuo, un *Indennizzo* forfettario pari al 2% della *Somma assicurata* per *Invalidità permanente*, con il massimo di € 1.000,00.

Art. 8.4.5.5 - Eventi naturali catastrofici

La Tabella di *Indennizzo* riportata al precedente Art. 8.4.5.2 delle Condizioni di assicurazione deve intendersi non operante per gli Infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni.

L'*Indennizzo* verrà corrisposto in relazione al grado di *Invalidità permanente* accertato con deduzione di una *Franchigia* assoluta del 10%. Per *Invalidità permanente* accertata superiore al 50% la *Società* liquiderà l'indennità senza deduzione di *Franchigia*.

Art. 8.4.6 - Norme per la garanzia RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

Art. 8.4.6.1 - Criteri di *Indennizzo* della garanzia *Rimborso spese mediche da Infortunio*

La *Società* ha affidato la gestione, trattazione e liquidazione dei *Sinistri* relativi alla garanzia *Rimborso spese mediche da Infortunio* a *UniSalute*.

La *Società* ha la facoltà di cambiare la società di assistenza e/o la *Struttura organizzativa*, dandone tempestivo avviso al *Contraente* e senza che ciò comporti la variazione delle *Prestazioni sanitarie* garantite.

Denuncia del Sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato³¹

Nel caso di utilizzo di Strutture sanitarie convenzionate con *UniSalute*, l'*Assicurato* dovrà contattare la *Centrale operativa* di *UniSalute*, operativa 24 ore su 24, al Numero Verde 800 212477 in Italia e dall'estero +39 051 6389048, specificando la *Prestazione* sanitaria richiesta.

La *Centrale operativa*, dopo la valutazione della richiesta, si attiverà con la *Struttura sanitaria* per la prenotazione della prestazione e comunicherà all'assistito gli estremi dell'appuntamento.

Nel caso in cui motivi di urgenza certificati dalla *Struttura sanitaria* non rendano possibile il preventivo ricorso alla *Centrale operativa*, le spese delle *Prestazioni sanitarie* verranno liquidate secondo quanto indicato ai successivi paragrafi del presente articolo.

Qualora l'*Assicurato* utilizzi una *Struttura sanitaria convenzionata* con *UniSalute* senza avere preventivamente contattato la *Centrale operativa* e, conseguentemente, senza ottenere l'applicazione delle tariffe concordate, le spese sostenute verranno rimborsate con le modalità indicate in "*Prestazioni sanitarie* effettuate in strutture non convenzionate con *UniSalute* o effettuate da medici non convenzionati" e all'Art. 5.5 delle Condizioni di assicurazione, punto C.1, lettera b)".

- *Prestazioni sanitarie effettuate in Strutture convenzionate con UniSalute*

L'*Assicurato* dovrà presentare alla struttura convenzionata, all'atto dell'effettuazione della *Prestazione*, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della patologia e le *Prestazioni* diagnostiche e/o terapeutiche richieste.

In caso di ricovero dovrà inoltre sottoscrivere la lettera d'impegno al momento dell'ammissione nell'*Istituto di cura* e all'atto delle dimissioni i documenti di spesa per attestazione dei servizi ricevuti.

31 ATTENZIONE!

Il rimborso delle spese mediche da *Infortunio* è gestito in tutte le sue fasi (denuncia e liquidazione) da **UniSalute**, la Compagnia di assicurazioni del Gruppo Unipol dedicata all'assistenza sanitaria. Per godere di tutti i vantaggi offerti da **UniSalute** occorre sempre rivolgersi preventivamente alla *Centrale operativa* della medesima, operativa 24 ore su 24 (vedi Sezione "Riferimenti utili") e richiedere la *Prestazione* sanitaria di cui si ha bisogno.



In caso di prestazione extraricovero l'Assicurato dovrà firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti.

UniSalute provvederà a liquidare direttamente alla Struttura sanitaria convenzionata le competenze per le Prestazioni sanitarie autorizzate. A tal fine l'Assicurato delega UniSalute a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie previste nel contratto.

La Struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all'Assicurato né promuovere nei suoi confronti azioni di Rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per Prestazioni non contenute nelle garanzie del contratto, eccedenti la Somma assicurata o non autorizzate.

Qualora venga effettuata in una Struttura convenzionata una Prestazione sanitaria durante il ricovero o extraricovero da parte di personale medico non convenzionato, tutte le spese verranno liquidate con le modalità indicate in "Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati" e all'Art. 5.5 delle Condizioni di assicurazione, punto C.1, ettera b)".

Qualora siano erogati servizi non previsti dal contratto e/o non autorizzati da UniSalute, l'Assicurato provvederà al pagamento degli stessi direttamente alla Struttura sanitaria convenzionata UniSalute.

- Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, l'Assicurato deve inviare direttamente a "UniSalute S.p.A. - Rimborsi Unipol - Via Larga 8 - 40138 Bologna BO":

- modulo di denuncia del Sinistro debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
- in caso di ricovero copia della cartella clinica conforme all'originale e copia dei certificati medici di prescrizione in caso di Prestazioni sanitarie extraricovero.

L'Assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti da UniSalute e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

Il pagamento di quanto spettante all'Assicurato viene effettuato, previa consegna ad UniSalute della copia fotostatica della documentazione relativa alle spese sostenute (distinte e ricevute) da cui risulti il relativo quietanzamento, entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro completa in ogni sua parte.

Qualora l'Assicurato abbia presentato, ad altre compagnie assicurative, richiesta di rimborso per il medesimo Sinistro e abbia effettivamente ottenuto tale rimborso, all'Assicurato verrà liquidato esclusivamente l'importo rimasto a suo carico, con le modalità di cui all'Art. 5.5 delle Condizioni di assicurazione, punto C.1, lettera b), al netto di quanto già rimborsato da terzi, il cui ammontare dovrà essere documentato e certificato.

- Prestazioni sanitarie effettuate in strutture del Servizio Sanitario Nazionale

Per i ricoveri e le Prestazioni sanitarie extraricovero effettuate in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate, le spese sostenute per tali operazioni verranno liquidate secondo le modalità indicate ai precedenti paragrafi del presente articolo.

Art. 8.4.6.2 - Gestione documenti di spesa

a) Prestazioni sanitarie in Strutture convenzionate con UniSalute

La documentazione di spesa per Prestazioni sanitarie autorizzate da UniSalute effettuate in strutture sanitarie convenzionate viene consegnata direttamente dalla struttura all'Assicurato.

b) Prestazioni in Strutture sanitarie non convenzionate con UniSalute

UniSalute, al fine di mantenere aggiornato l'Assicurato in merito allo stato delle sue richieste di rimborso, provvede all'invio dei seguenti riepiloghi:

- riepilogo mensile delle richieste di rimborso in attesa di documentazione, liquidate e non liquidate nel corso del mese passato;
- riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell'anno con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo liquidato e dell'eventuale quota di spesa rimasta a carico dell'Assicurato.

Art. 8.4.6.3 - Obbligo di restituzione delle somme indebitamente pagate

In caso di *Prestazione* sanitaria effettuata in *Istituto di cura convenzionato* o non, qualora si dovesse accertare l'inoperatività e/o inefficacia dell'Assicurazione, ne sarà data comunicazione all'Assicurato il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2033 del Codice civile, dovrà restituire a *UniSalute* tutte le somme indebitamente versate all'Istituto di cura o rimborsate all'Assicurato stesso.

Art. 8.4.7 - Norme per le garanzie DIARIE DA INFORTUNIO

Art. 8.4.7.1 - Criteri di Indennizzo delle garanzie Diarie da Infortunio

Per l'Indennizzo delle Prestazioni garantite dalle garanzie Diarie da *Infortunio* di cui all'Art. 5.5 delle Condizioni di assicurazione, lettera D), valgono le norme previste nelle singole sezioni di garanzia.

Art. 8.4.8 - Anticipo Indennizzo

A) Invalidità permanente

Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia di *Sinistro*, l'Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile *Indennizzo* con un massimo di € 50.000 da congruarsi in sede di definitiva liquidazione del *Sinistro*, a condizione che:

- 1) non esistano dubbi sull'indennizzabilità dell'*Infortunio*;
- 2) risulti prevedibile, da idonea certificazione medico legale, un grado di *Invalidità permanente* superiore al 5%.

La Società provvede al pagamento entro 30 giorni da quando ha potuto verificare l'esistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipo, salvo sempre il diritto della Società alla restituzione in seguito all'emergere di fatti che comportino l'inoperatività anche parziale della garanzia.

B) Indennità per ricovero

In caso di *Infortunio* che comporti un ricovero di almeno 60 giorni senza soluzione di continuità, certificato da idonea documentazione medica, l'Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari a 30 giorni a titolo di anticipazione dell'*Indennizzo* dovuto.

Il pagamento dell'acconto non costituisce riconoscimento definitivo del diritto alle indennità pattuite, pertanto nel caso in cui venisse accertata successivamente la mancanza di presupposti del diritto all'*Indennizzo*, l'Assicurato si obbliga a restituire quanto percepito a titolo di anticipazione.

Art. 8.4.9 - Rinuncia alla Rivalsa

La *Società* rinuncia a ogni azione di *Rivalsa* per gli Indennizzi pagati, lasciando così integri i diritti dell'*Assicurato* o dei suoi aventi diritto, nei confronti degli eventuali terzi responsabili dell'*Infortunio*.

Art. 8.4.10 - Arbitrato irrituale

Ferma la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria, le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro* nonché su causa, natura e conseguenze dell'*Infortunio* possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*, anche nell'ipotesi che questi non sia il *Contraente*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, che infatti rinunciano preventivamente a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali. In ogni caso *Società* e *Contraente* possono intraprendere ogni azione legale circa l'indennizzabilità del *Sinistro*.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti; questa perizia collegiale è valida anche se uno dei medici non la sottoscrive.

Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 8.5 Norme per la garanzia TUTELA LEGALE

La gestione dei *Sinistri* della garanzia "Tutela Legale" affidata dalla *Società* a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, (VR), www.arag.it, in seguito denominata ARAG alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411; fax per denuncia del nuovo *Caso assicurativo*: 045.8290557; fax per invio successiva documentazione: 045.8290449; mail per denuncia del nuovo *Caso assicurativo*: denunce@arag.it.

La *Società* ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale, dandone tempestivo avviso al *Contraente* e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 8.5.1 - Denuncia del *Caso assicurativo* e libera scelta del legale

1. L'*Assicurato* deve immediatamente denunciare alla *Società* o ad ARAG qualsiasi *Caso assicurativo* nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della *Società* o ad ARAG notizia di ogni atto al medesimo notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla *Società* o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del *Caso assicurativo*.

4. Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, la *Società* o ARAG, lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'*Assicurato* non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato.
5. L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la *Società* o ARAG.
6. È previsto l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

Art. 8.5.2 - Gestione del Caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del *Caso assicurativo*, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'*Assicurato* o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato*, a giudizio della *Società* o di ARAG, presentino possibilità di successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 8.5.1 delle Condizioni di assicurazione.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione, a giudizio della *Società* o di ARAG, presenta possibilità di successo, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'*Assicurato* non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziaria né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG.
6. ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto. I 30 giorni decorrono dal deposito del lodo arbitrale nel caso in cui sia fatto ricorso alla procedura descritta al successivo punto 8.
7. Né la *Società* né ARAG sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
8. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'*Assicurato* e la *Società* o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'*Assicurato*. La *Società* avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 8.5.3 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'*Assicurato* richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la *Società* o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Caso assicurativo*, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 8.5.4 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i *Risarcimenti* ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

PRINCIPALI NORME DI LEGGE

CODICE CIVILE

Articolo 1888 - Prova del contratto.

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta all'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Articolo 1898 - Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

[...]

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

[...]

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)

Articolo 122 - Veicoli a motore

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso e' soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralita' di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attivita' proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

1-quater.[...]

2. L'assicurazione comprende la responsabilit  per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale   effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volont  del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorit  di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilit  per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilit  civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Articolo 124 - Gare e competizioni sportive

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione dei veicoli a motore.

2. L'assicurazione copre la responsabilit  dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

Articolo 134 - Attestazione sullo stato del rischio

[...]

4 - bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti gi  stipulati, purch  in assenza di sinistri con responsabilit  esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica gi  titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non pu  assegnare al contratto una classe di merito pi  sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gi  assicurato e non pu  discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Articolo 141 - Risarcimento del terzo trasportato

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato   risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140,

a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

[...]

Articolo 143 - Denuncia di sinistro

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

[...]

Articolo 144 - Azione diretta del danneggiato

[...]

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

[...]

Articolo 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

Articolo 170-bis - Durata del contratto

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni

e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza. 1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Articolo 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:

- a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
 - b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
 - c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati;
 - c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
 - d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
 - d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
 - d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
- [...]

NUOVO CODICE DELLA STRADA (Decreto Legislativo n. 285/1992)

Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
[...]

Articolo 186-bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
 - b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
 - c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.
[...]

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
Denunciare un Sinistro: R.C.A. C.V.T (Incendio, Furto* e Rapina, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko, Garanzie accessorie) * Per attivare i servizi di ricerca del veicolo se installato Unibox di cui occorre indicare la tipologia di dispositivo installato	Unipol Call Center Sinistri di Gruppo	Numero Verde: 800 993 388 Dall'estero: +39 051 2817000
Denunciare un sinistro CRISTALLI	Centri Cristalli Auto	Numero Verde: 800055 088 www.unipolglass.it
	Unipol Call Center Sinistri di Gruppo per riparazione in un punto di riparazione diverso dai Centri Cristalli Auto	Numero Verde: 800 993 388 Dall'estero: +39 051 2817000
Ottenere ASSISTENZA STRADALE	Centrale operativa	Numero Verde: 800 279 279 Dall'estero: +39 011 6523200 Fax: +39 011 6533875 APP Unipol
Denunciare un sinistro INFORTUNI DEL CONDUCENTE	Agenzia/Punto Vendita per infortunio da circolazione	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla polizza su www.unipol.it sulla APP Unipol
	UniSalute - Centrale operativa per richiesta e rimborso spese mediche di Prestazioni sanitarie effettuate in centro convenzionato UniSalute	Numero Verde: 800 212 477 Dall'estero: +39 051 6389048 www.unisalute.it
	UniSalute per Rimborso spese mediche di prestazioni effettuate in centro NON convenzionato UniSalute	Inviare documentazione a: UniSalute S.p.A. Rimborsi Unipol - Via Larga 8 - 40138 Bologna
Attivare le prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE	Agenzia/Punto Vendita per richiedere assistenza di un Legale della Compagnia	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla polizza su www.unipol.it sulla APP Unipol
	ARAG per usufruire delle prestazioni del proprio Legale di fiducia con la garanzia	Telefono: 045 8290411 Fax: 045 8290557 (per denuncia di un <i>Caso assicurativo</i>) e-mail: denunce@arag.it Fax: 045 8290449 (per invio successiva documentazione)

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
Consultare l' elenco delle autofficine e carrozzerie convenzionate e del "Network specializzato grandine"	Centri di Riparazione Auto	www.unipolservice.it Numero Verde 800 272 272
	Unipol Call Center Sinistri di Gruppo	www.unipol.it APP Unipol Numero Verde: 800 993 388 Dall'estero: +39 051 2817000
UNIBOX - assistenza relativa ai casi di: guasto, installazione, disinstallazione del dispositivo satellitare	UnipolTech Call Center Servizio Clienti	www.unipoltech.com Numero Verde 800 767 878 customer@unipoltech.it
UNIBOX - attivazione/disattivazione dei Servizi a Valore Aggiunto (VAS)	Unipol UnipolTech	APP Unipol www.unipoltech.com
Rimborsare Sinistri liquidati	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla polizza su www.unipol.it sulla APP Unipol
	CONSAP	www.consap.it CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A Via Yser 14, 00198 Roma
Informazioni su prodotti e servizi	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla polizza su www.unipol.it sulla APP Unipol
	Unipol	Numero telefonico 848 800 074

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
 Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
 Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il **"Regolamento"**), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia - come infra definita - ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la **"Compagnia"**).

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i **"Dati"** o i **"Suoi Dati"**):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1)** - *Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i “Servizi Assicurativi” o i “Servizi”) e attività connesse*: il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2)** - *Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore*: il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².
- **(F3)** - *Finalità antifrode*: il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4)** - *Esercizio e difesa dei diritti*: il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5)** - *Finalità statistiche e/o tariffarie*: il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.

² Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

- **(F6) - Comunicazioni di servizio:** il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviarLe comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7) - Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, "Soft spam"):** il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviarLe comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, "**I Suoi diritti**").

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse - ad

esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;

- altre società del Gruppo Unipol³, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. *“catena assicurativa”*, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità - giudiziaria (di seguito, **“Autorità Giudiziaria”**), ente pubblico (di seguito, **“Pubblica Amministrazione”**), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza -, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicuratrici, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP (*“Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici”*);
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);
- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati ai/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio

³ Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com.

Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica

privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito **www.unipol.it** nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

